



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1415

Modifiche alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e al testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e altre disposizioni in materia di composizione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di organizzazione della società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo e di vigilanza sullo svolgimento del medesimo servizio

Indice

| | |
|---|-----|
| 1. DDL S. 1415 - XVIII Leg. | 1 |
| 1.1. Dati generali | 2 |
| 1.2. Testi | 4 |
| 1.2.1. Testo DDL 1415 | 5 |
| 1.3. Trattazione in Commissione | 20 |
| 1.3.1. Sedute | 21 |
| 1.3.2. Resoconti sommari | 23 |
| 1.3.2.1. 8 ^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) | 24 |
| 1.3.2.1.1. 8 ^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 197 (pom.) dell'11/05/2021 | 25 |
| 1.3.2.1.2. 8 ^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 199 (pom.) del 25/05/2021 | 33 |
| 1.3.2.1.3. 8 ^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 201 (pom.) dell'08/06/2021 | 39 |
| 1.3.2.1.4. 8 ^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 203 (pom.) del 15/06/2021 | 46 |
| 1.3.2.1.5. 8 ^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 204 (ant.) del 16/06/2021 | 55 |
| 1.3.2.1.6. 8 ^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 208 (pom.) del 06/07/2021 | 57 |
| 1.3.2.1.7. 8 ^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 217 (pom.) del 15/09/2021 | 63 |
| 1.3.2.1.8. 8 ^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 133 (ant.) del 25/11/2021 | 71 |
| 1.3.2.1.9. 8 ^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 135 (ant.) del 09/12/2021 | 72 |
| 1.3.2.1.10. 8 ^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 136 (pom.) del 14/12/2021 | 73 |
| 1.3.2.1.11. 8 ^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 240 (pom.) del 14/12/2021 | 74 |
| 1.3.2.1.12. 8 ^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 137 (pom.) dell'11/01/2022 | 76 |
| 1.3.2.1.13. 8 ^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 243 (pom.) dell'11/01/2022 | 77 |
| 1.3.2.1.14. 8 ^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 138 (ant.) del 18/01/2022 | 133 |

1. DDL S. 1415 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1415
XVIII Legislatura

Modifiche alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e al testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e altre disposizioni in materia di composizione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di organizzazione della società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo e di vigilanza sullo svolgimento del medesimo servizio

Titolo breve: *Riforma della RAI*

Iter
15 settembre 2021: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

S.1415

in corso di esame in commissione

Iniziativa Parlamentare

Primo Di Nicola ([M5S](#))

Cofirmatari

Sabrina Ricciardi ([M5S](#)), **Elio Lannutti** ([M5S](#)), **Daniele Pesco** ([M5S](#)), **Felicia Gaudiano** ([M5S](#)), **Nicola Morra** ([M5S](#)), **Giuseppe Auddino** ([M5S](#)), **Emiliano Fenu** ([M5S](#)), **Mauro Coltorti** ([M5S](#)), **Ettore Antonio Licheri** ([M5S](#)), **Pierpaolo Sileri** ([M5S](#)), **Cinzia Leone** ([M5S](#)), **Gabriella Di Girolamo** ([M5S](#)), **Daniela Donno** ([M5S](#)), **Arnaldo Lomuti** ([M5S](#)), **Paola Taverna** ([M5S](#)), **Gianluigi Paragone** ([M5S](#)), **Stefano Patuanelli** ([M5S](#)), **Elvira Lucia Evangelista** ([M5S](#))
Giorgio Fede ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 4 maggio 2021)
Alberto Airola ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 6 ottobre 2021)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **15 luglio 2019**; annunciato nella seduta n. 133 del 16 luglio 2019.

Classificazione TESEO

AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI , SERVIZIO RADIOTELEVISIVO ,
RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA

Articoli

AUTORITA' INDIPENDENTI DI CONTROLLO E GARANZIA (Artt.1, 4, 5), NOMINE (Artt.1, 2),
CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE (Art.2), MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE
FINANZE (Art.2), DECRETI MINISTERIALI (Art.2), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO
(Art.3), AMMINISTRATORI (Art.3), DIRIGENTI DI AZIENDA (Art.3), PROGRAMMI E PIANI
(Art.3), INCARICHI (Art.3), PRESIDENTI E VICE PRESIDENTI (Art.3), TETTI RETRIBUTIVI
(Art.3), PERSONALE AMMINISTRATIVO (Art.3), CONSULENTI E ATTIVITA' CONSULTIVA
(Art.3), CONTROLLI AMMINISTRATIVI (Art.4), TRASMISSIONI RADIOTELEVISIVE (Art.4),

SOPPRESSIONE E SCIoglimento DI ORGANI (Art.5), COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L' INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI (Art.5), TRASFERIMENTO DI COMPETENZA (Art.5), ABROGAZIONE DI NORME (Art.5)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Mauro Coltorti \(M5S\)](#) (dato conto della nomina l'8 giugno 2021) (cessato dal mandato).

Relatore alla Commissione Sen. [Salvatore Margiotta \(PD\)](#) (dato conto della nomina il 15 settembre 2021) .

Relatore alla Commissione Sen. [Adriano Paroli \(FIBP-UDC\)](#) (dato conto della nomina il 15 settembre 2021) .

Assegnazione

Assegnato alla [8^a Commissione permanente \(Lavori pubblici, comunicazioni\)](#) in sede redigente il 19 dicembre 2019. Annuncio nella seduta n. 178 del 19 dicembre 2019.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze), 10^a (Industria), 11^a (Lavoro), 14^a (Unione europea), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1415

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1415

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **DI NICOLA**, **RICCIARDI**, **LANNUTTI**, **PESCO**, **GAUDIANO**, **MORRA**, **AUDDINO**, **FENU**, **COLTORTI**, **LICHERI**, **SILERI**, **LEONE**, **DI GIROLAMO**, **DONNO**, **LOMUTI**, **TAVERNA**, **PARAGONE**, **PATUANELLI**, **EVANGELISTA** e **FEDE**
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 LUGLIO 2019

Modifiche alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e al testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e altre disposizioni in materia di composizione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di organizzazione della società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo e di vigilanza sullo svolgimento del medesimo servizio

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge intende riformare il sistema della comunicazione radiotelevisiva e, in particolare, il servizio pubblico, ripresentando pedissequamente, le disposizioni contenute in una proposta di legge formulata, nella precedente legislatura, dall'onorevole Roberto Fico (atto Camera n. 2922) e dal Senatore Andrea Cioffi (atto Senato n. 1855) e successivamente ripresentata nell'attuale legislatura alla Camera dei deputati dall'onorevole Mirella Liuzzi (atto Camera n. 1054).

L'intento è quello di garantire alla società concessionaria del servizio pubblico la massima indipendenza di gestione. Soprattutto, mettendola al riparo da ogni tentativo di interferenza della politica, peccato originale del sistema pensato e realizzato in Italia, tanto da minarne alla radice la necessaria credibilità ai fini della corretta formazione-informazione, come peraltro previsto nel contratto di servizio pubblico negli anni stipulato e rivisto tra i ministeri competenti e la Rai.

Materia delicata, come si vede, e ad alto tasso di conflittualità anche in Parlamento, tanto che diverse proposte che in passato sono state presentate con queste intenzioni da varie parti si sono puntualmente arenate.

Il servizio pubblico radiotelevisivo, infatti, così come dichiarato dagli stessi promotori della proposta, può ancora svolgere un ruolo cruciale nel favorire il dibattito pubblico, garantire la più ampia espressione del pluralismo politico e sociale nonché contribuire a sviluppare il senso critico, civile ed etico della collettività. Inoltre, proprio in virtù del suo stretto collegamento con le basi democratiche dello Stato, il servizio pubblico radiotelevisivo deve ambire a rivestire un vero e proprio ruolo contro-maggioritario nella società, di contrappeso e di controllo rispetto ai poteri costituiti.

Tuttavia, occorre rifuggire da quella visione, di matrice illuministica, secondo la quale è sufficiente cambiare le regole per cambiare le istituzioni politiche, sociali e culturali. Non di rado, infatti, gli interventi cosiddetti di ingegneria istituzionale producono effetti perfino opposti a quelli auspicati. Le regole, per quanto dettagliate, non sono in grado di prefigurare tutte le fattispecie e i comportamenti del vivere quotidiano. Molte volte, del resto, ci siamo trovati di fronte agli *escamotage*, alle scappatoie, magari annidate nelle fisiologiche lacune dei testi normativi. Fatta la legge, trovato l'inganno, recita un antico proverbio.

Dunque, al fine di realizzare una piena indipendenza del servizio pubblico radiotelevisivo, le regole costituiscono un presupposto necessario, ma devono necessariamente accompagnarsi a un mutamento della mentalità, al radicamento della cultura dell'imparzialità, fra gli operatori del servizio pubblico e, soprattutto, nella classe politica, la quale fino ad oggi ha considerato la RAI un territorio da occupare,

uno strumento subordinato ai propri interessi, un luogo dove costituire un proprio feudo, secondo quella malintesa ma purtroppo cristallizzata concezione del pluralismo politico come spartizione di uno spazio pubblico, sommatoria delle opinioni piuttosto che luogo neutrale di rappresentazione della diversità politica, sociale e culturale del Paese. Così frainteso, il pluralismo politico ha finito nella prassi per contrapporsi a quei principi di imparzialità e di indipendenza dei quali avrebbe invece dovuto costituire un corollario.

Il presente disegno di legge si concentra prevalentemente sulla forma di governo della RAI, da un lato modificando la procedura di nomina del consiglio di amministrazione, in modo tale da prevenire alla radice l'influenza dei partiti e del Governo sui vertici della società concessionaria e dall'altro rivisitando il quadro del funzionamento e dell'organizzazione interna dell'azienda, senza tuttavia metterne in discussione l'attuale natura giuridica. Ulteriori disposizioni riguardano la vigilanza sul corretto adempimento degli obblighi e delle finalità del servizio pubblico radiotelevisivo, che non sarà più affidata a un organismo bicamerale *ad hoc*.

Vi è la piena consapevolezza che il tema della struttura di governo della RAI è strettamente connesso ad altri aspetti del sistema pubblico radiotelevisivo, che necessitano anch'essi di essere prontamente rivisitati.

In primo luogo, è da chiedersi se la piena indipendenza dell'emittente pubblica non sia insidiata, in radice, dall'attuale assetto dei rapporti tra la RAI e il suo azionista, ovvero il Ministero dell'economia e delle finanze. Vi è, infatti, chi ravvisa una contraddizione fra la necessità di un consiglio di amministrazione indipendente dal potere politico e la permanenza di un forte ruolo governativo nell'indirizzo e nelle scelte del servizio pubblico radiotelevisivo. Tale ruolo si esplica oggi attraverso la stipulazione di un contratto fra la RAI e il Ministero dello sviluppo economico, quel contratto di servizio che costituisce appunto lo strumento attraverso cui il pluralismo e gli altri principi del servizio pubblico si dovrebbero inverte nella quotidianità del prodotto radiotelevisivo. La stessa Corte costituzionale, in due note sentenze del 1976, sottolineò la necessaria neutralità del potere esecutivo in questo ambito.

Una possibile linea di riforma potrebbe essere quella di definire più compiutamente, a livello legislativo, il perimetro di azione, i contenuti, gli obiettivi e le finalità del servizio pubblico radiotelevisivo, così da vincolare in modo più stringente la contrattazione fra il Ministero dello sviluppo economico e la società concessionaria. In alternativa, il contratto di servizio potrebbe mutare la sua natura e divenire, ad esempio, una Carta di obblighi stipulata dall'emittente pubblica con lo Stato, sulla falsariga della *Royal Charter* britannica, eventualmente corredata di un contratto contenente norme meramente esecutive e di dettaglio. Un tale processo di ricostruzione dei principi e delle finalità del servizio pubblico radiotelevisivo potrebbe avvenire nella forma di una consultazione ampia che coinvolga un ampio numero di soggetti, espressione dello Stato-comunità. Del resto, dall'esperienza comparata possono essere tratti validi suggerimenti. Il processo di revisione della *Royal Charter*, condotto attraverso una partecipazione ampia della cittadinanza, ha visto il Governo in una posizione molto defilata; un'efficace azione di coordinamento è stata invece svolta dall'Autorità di settore (*l'Office of communications*), mentre il Parlamento è intervenuto soltanto a valle, per l'approvazione della Carta, senza possibilità di emendare il testo.

Tuttavia, l'aspetto cruciale - e trasversale ai diversi ambiti di intervento in materia - è costituito dalla qualità della programmazione della RAI. La rilegittimazione del servizio pubblico radiotelevisivo, infatti, passa oggi non soltanto attraverso il nodo dell'indipendenza, ma anche attraverso la distinzione della programmazione e la qualità dei contenuti. Ciò non significa affatto abbracciare una concezione elitaria, di nicchia, del servizio pubblico, che consideri la qualità come qualcosa di ontologicamente incompatibile con l'*audience* e la cultura come genere televisivo, al pari dell'intrattenimento o dello sport. Al contrario, per distinguersi dai concorrenti della televisione commerciale e recuperare al più presto una propria identità nel mercato, i concetti di qualità e di cultura dovrebbero permeare l'intera programmazione dell'azienda. Anche i programmi di intrattenimento e quelli di prima serata possono divenire più colti, arguti e interessanti, senza abdicare all'obiettivo di raggiungere il più ampio numero di cittadini. Qualità e cultura possono divenire, in sostanza, dei criteri e dei codici di comportamento in

grado di informare tutti i generi della programmazione dell'emittente pubblica.

L'esigenza di maggiore qualità nella programmazione si collega poi direttamente al tema delle fonti di finanziamento del servizio pubblico, che allo stato attuale sono costituite dal doppio canale del canone di abbonamento e della pubblicità commerciale. In altri ordinamenti, il recupero di credibilità e di qualità del servizio pubblico è stato perseguito proprio attraverso l'eliminazione della pubblicità commerciale. Anche in Italia si propone, da più parti, il mantenimento del solo finanziamento pubblico, almeno per uno dei canali della società concessionaria. Tale soluzione sarebbe percorribile e coerente con la missione della RAI, sia pure con alcuni necessari accorgimenti: da un lato, la previsione di nuove modalità di riscossione, in grado di contrastare il livello di evasione attuale, e di un sistema più articolato di esenzioni e di modulazioni del contributo dei cittadini in base al reddito; dall'altro, la certezza della destinazione e dell'entità del contributo, sottraendo quest'ultimo alle oscillazioni delle manovre finanziarie.

Gli ambiti di intervento appena richiamati suggerirebbero una trattazione congiunta nell'ambito di un disegno di legge organica. Il presente disegno di legge, invece, interviene in modo radicale ma mirato sull'impianto del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005, di seguito « testo unico ». La scelta è stata dettata dalla consapevolezza che il tema della struttura di governo della società concessionaria sia quello più urgente da affrontare.

Inoltre, dal ridisegno della composizione e delle funzioni degli organi di governo della società concessionaria possono derivare effetti positivi anche per il raggiungimento di altri obiettivi, fra i quali l'efficienza dell'assetto societario, la maggiore qualità e differenziazione della programmazione, l'innovazione nella fruizione dei contenuti audiovisivi. Su tale ultimo aspetto, occorre sottolineare che l'innalzamento tecnologico della RAI è ormai improcrastinabile in un contesto di mercato caratterizzato, da un lato, dalla progressiva frammentazione del pubblico e specificità dell'offerta, dall'altro dalla rapida convergenza tra *media* e telecomunicazioni, cioè tra contenuti e infrastrutture di rete. E mentre nel Paese si tirano le somme della transizione al digitale terrestre, in altri ordinamenti nuovi soggetti *over the top*, come ad esempio Netflix, conquistano sempre più spazio nel mercato audiovisivo e si apprestano ad approdare in Italia non appena il livello di copertura e di ampiezza della banda larga avrà raggiunto dimensioni adeguate alle esigenze della piattaforma. Del resto, di fronte a tale scenario stanno prendendo vita anche in Italia accordi strategici tra gli operatori attivi sul digitale terrestre e sul satellite e le grandi compagnie telefoniche.

Per quanto riguarda la procedura di nomina dei consiglieri di amministrazione della RAI, il presente disegno di legge affida un ruolo di regia, sia pure non discrezionale, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM).

La garanzia che l'AGCOM svolga la propria attività, per definizione, in modo indipendente, non passa soltanto attraverso il nodo delle maggioranze necessarie per l'elezione dei suoi vertici, ma si collega in modo determinante alla presenza o all'assenza di determinati requisiti per la nomina dei componenti. Non è infatti coerente con la natura intrinseca e con le finalità delle *authority* la possibilità che i componenti, a prescindere dalle competenze, provengano dal mondo politico (articolo 1). Altre disposizioni, quindi, prevedono che non possano essere nominati componenti dell'AGCOM i soggetti che nei cinque anni precedenti la nomina abbiano ricoperto cariche governative o di rappresentanza politica, e che i componenti, nel corso del mandato, non possano rivestire ruoli nei partiti e movimenti politici. È giocoforza che le nuove regole per l'elezione dei vertici dell'AGCOM debbano necessariamente entrare in vigore alla scadenza del mandato dell'attuale consiglio della stessa Autorità. L'articolo 2, nel rinnovare la concessione alla RAI per altri dieci anni, ridisegna la procedura di nomina del consiglio di amministrazione. Per quanto non espressamente previsto, la natura giuridica della società concessionaria resta quella della società per azioni. Il numero dei consiglieri è ridotto a cinque, compresi il presidente e l'amministratore delegato, che restano in carica per cinque anni senza possibilità di rinnovo.

All'AGCOM è affidato il compito di predisporre un avviso pubblico per sollecitare le candidature alla carica di consigliere di amministrazione.

Il secondo elemento qualificante del disegno di legge è costituito dall'obbligo per i candidati di inviare

all'AGCOM, unitamente al proprio *curriculum*, un elaborato sulla propria visione strategica del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, concernente l'area di competenza per la quale essi concorrono. Nell'avviso di sollecitazione pubblica, l'AGCOM definirà puntualmente i criteri di redazione dell'elaborato e del *curriculum*.

Il terzo punto qualificante del disegno di legge è costituito proprio dalla ripartizione dei consiglieri in aree di competenza. L'individuazione di queste competenze trae origine dalle sfide che la RAI è chiamata ad affrontare nel prossimo futuro, ad alcune delle quali si è già accennato: la qualità e l'identità culturali della programmazione; lo sviluppo tecnologico, con particolare riferimento allo sviluppo del sito *web* della RAI, all'integrazione dei mezzi di comunicazione e alle diverse modalità di fruizione dei contenuti; la commercializzazione verso l'estero di prodotti audiovisivi di qualità. Coerentemente con tali finalità, si propone l'individuazione di consiglieri di amministrazione che, da un lato, abbiano maturato una significativa esperienza manageriale nei settori della radiotelevisione, delle nuove tecnologie dell'informazione e delle reti di comunicazione elettronica e, dall'altro, siano in possesso di competenze distinte e specifiche, la cui sinergia potrà consentire alla RAI di affrontare le sfide che l'attendono. Appaiono obsoleti, infatti, i requisiti previsti dalla normativa vigente per la carica di consigliere di amministrazione della RAI, che ricalcano quelli necessari per l'elezione dei giudici costituzionali. Da qui, dunque, la tripartizione dei consiglieri di amministrazione per aree di competenza: due provenienti dai settori dell'audiovisivo e delle reti di comunicazione elettronica con competenze giuridico-economiche; un componente, proveniente dai medesimi settori, con competenze tecnico-scientifiche; infine, coerentemente con la funzione di indirizzo strategico che il consiglio di amministrazione è chiamato ad assolvere anche sul piano dei contenuti, due consiglieri provenienti dal mondo degli autori, dei capi-progetto e degli ideatori di programmi radiotelevisivi.

Accanto ai requisiti professionali posseduti dai candidati, l'AGCOM dovrà altresì accertare la sussistenza di requisiti di indipendenza (cioè non aver ricoperto cariche governative, politiche elettive e partitiche nei cinque anni precedenti la nomina), nonché requisiti di onorabilità mutuati da altri settori (ad esempio, non trovarsi in stato di interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici e non aver riportato, con sentenze definitive, condanne alla reclusione per taluno dei delitti in materia di società).

Esaurita la fase delle auto-candidature, l'AGCOM pubblica nel proprio sito internet istituzionale l'elenco dei candidati in possesso dei requisiti che, essendo stabiliti dalla legge e definiti nell'avviso di sollecitazione pubblica, possono essere agevolmente verificati. Successivamente, l'AGCOM procede al sorteggio dei nominativi per ciascuna area di competenza.

Proprio il sorteggio costituisce il quarto punto qualificante del disegno di legge. Il meccanismo del sorteggio sta vivendo negli ultimi anni una riscoperta, non soltanto da parte della dottrina politologica e costituzionalistica, ma anche nell'esperienza concreta degli ordinamenti democratici, come testimonia lo straordinario processo di revisione della Costituzione islandese, che poco meno di otto anni fa ha visto la formazione di un'assemblea costituente composta da quasi mille cittadini estratti a sorte per discutere e condividere i valori e i principi fondamentali della nuova Carta. Inoltre, il sorteggio è alla base di virtuose esperienze di autogoverno locale (si pensi, ad esempio, alle giurie cittadine berlinesi) nonché di esperimenti che necessiterebbero oggi di essere quanto più possibile discussi e condivisi. Il riferimento è ai sondaggi deliberativi ideati dal politologo James Fishkin, attraverso i quali gruppi di cittadini estratti a sorte vengono informati su determinati temi pubblici, ne discutono, si confrontano e infine pervengono a deliberazioni, nel senso più alto del termine. Un altro ambito di applicazione del sorteggio è quello delle giurie popolari della corte di assise e della corte di assise d'appello, composte da cittadini estratti a sorte da apposite liste. Non è un caso che tale meccanismo sia adoperato nell'ambito del potere indipendente per definizione, appunto quello giudiziario; la stessa logica, con i dovuti accorgimenti, può essere applicata al servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, i cui tratti distintivi sono l'imparzialità, l'indipendenza, la distanza e la funzione di contrappeso rispetto ai poteri costituiti. Vi è infine chi, anche nel dibattito italiano, si è spinto a proporre il meccanismo del sorteggio per l'elezione dei deputati e dei senatori, muovendo dal presupposto che la sorte sia un metodo connotato agli stessi ideali democratici, una

procedura che realizza appieno il principio dell'eguaglianza politica dei cittadini. Le ragioni di questa riscoperta risiedono, in larga parte, nella crisi di rappresentanza delle istituzioni politiche - più precisamente dei tradizionali filtri tra società e istituzioni - da cui nasce l'esigenza di aumentare il numero degli istituti e delle pratiche di democrazia diretta, a riequilibrio della componente rappresentativa. Nel presente disegno di legge il sorteggio costituisce dunque l'elemento fondamentale della procedura di nomina del consiglio di amministrazione della RAI. La ragione essenziale di questa scelta, per le ragioni esposte, si collega alla necessità di una netta indipendenza della RAI dalle forze politiche e, più ancora, dal potere governativo. Numerose sono le soluzioni fino ad oggi prospettate, ma nessuna appare in grado di recidere definitivamente questi legami, che sono esiziali per la missione che il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale è chiamato a svolgere. Inoltre, l'adozione del sorteggio in questo ambito potrebbe indurre a valutarne l'applicazione per la scelta dei soggetti da proporre anche ad altre cariche pubbliche. Naturalmente, non essendo un organo di rappresentanza politica, il consiglio di amministrazione di un'azienda come la RAI deve possedere elevate e peculiari competenze professionali, proprio per affrontare efficacemente le complesse sfide descritte. E dunque, ai fini di ridurre al massimo grado l'aleatorietà e di realizzare contemporaneamente gli obiettivi di indipendenza e di competenza, il meccanismo del sorteggio è stato integrato da due elementi fondamentali, cui si è già accennato:

1) la definizione di puntuali requisiti per proporre la candidatura a consigliere di amministrazione, requisiti ulteriormente specificati dall'AGCOM in sede di stesura dell'avviso di sollecitazione pubblica, che garantisce un'adeguata selezione e il possesso di qualificate competenze;

2) l'intervento, a valle della procedura, delle Commissioni parlamentari competenti. Chiunque intenda candidarsi, infatti, non soltanto deve soddisfare i requisiti professionali individuati dalla legge, ma è tenuto anche a presentare un elaborato sulla propria visione strategica del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione all'area per cui intende concorrere. Inoltre, il candidato è consapevole del fatto che, in caso di estrazione del proprio nominativo, dovrà discutere l'elaborato pubblicamente, dinanzi alle Commissioni parlamentari competenti, che a maggioranza dei due terzi potranno esprimere un parere sfavorevole nei confronti del soggetto audito e richiedere all'AGCOM l'estrazione di un altro nominativo nella medesima area di competenza. Sarà poi la fonte regolamentare, nella sua autonomia, a individuare l'organo competente e a disciplinare le modalità di esercizio di questa funzione e le forme di pubblicità delle audizioni.

Entrambi i fattori, in sostanza, mirano a rendere praticabile ed efficace il meccanismo del sorteggio, nell'ambito di un bacino più selezionato di candidati, lasciando alle Camere una sorta di potere di veto qualora dall'audizione emerga l'inidoneità o l'inadeguatezza del candidato a ricoprire la carica di consigliere di amministrazione della RAI.

La fase di audizione dei candidati non potrà comunque protrarsi oltre il termine di sessanta giorni dal suo avvio. Decorso il termine, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, procederà comunque a nominare consiglieri di amministrazione i candidati sorteggiati. Nel medesimo decreto il Ministro avrà facoltà di indicare il presidente. Qualora egli non eserciti tale facoltà, il presidente sarà scelto con deliberazione del consiglio di amministrazione. Il presente disegno di legge mira pertanto a limitare al massimo grado l'influenza del Governo - che attraverso il Ministero dell'economia e delle finanze è azionista pressoché totalitario della RAI - sulla struttura e sulle attività del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale. Si tratta infatti della scelta più aderente alle costanti raccomandazioni del Consiglio d'Europa in materia e alla giurisprudenza della Corte costituzionale, che nella sentenza n. 69 del 2009 ha richiamato con forza il principio (già affermato nella storica pronuncia n. 225 del 1974) secondo il quale è indispensabile che gli organi direttivi della RAI non siano « direttamente o indirettamente espressione, esclusiva o preponderante del potere esecutivo ». Per ribadire, dunque, che la RAI appartiene formalmente al potere esecutivo, ma sostanzialmente alla collettività, l'articolo 2 del disegno di legge afferma che « Il Ministero dell'economia e delle finanze esercita le sue attribuzioni quale socio di maggioranza della RAI-Radiotelevisione italiana Spa con la massima trasparenza e nell'esclusivo interesse degli utenti del servizio pubblico radiofonico, televisivo

e multimediale ». Analogamente, sempre al fine di tutelare i consiglieri di amministrazione dalle eventuali pressioni del potere esecutivo, l'articolo 49-bis, comma 12, del testo unico, introdotto dall'articolo 3 della pro-posta di legge, stabilisce che le azioni di revoca degli amministratori debbano essere disposte dall'assemblea degli azionisti in conformità al parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti, espresso con la maggioranza dei due terzi dei componenti.

Per i consiglieri e per il presidente del consiglio di amministrazione è previsto un regime di rigida incompatibilità con qualsiasi incarico pubblico o privato, nonché con l'esistenza di un qualsiasi interesse nelle imprese operanti nei settori della comunicazione, dell'audiovisivo, della pubblicità o in qualunque altro settore relativo alla fornitura e alla somministrazione di beni e servizi alla RAI o alle società collegate.

L'articolo 3 interviene in modo specifico sulla struttura di governo dell'azienda, nel tentativo di avvicinare maggiormente la concessionaria pubblica al modello della società per azioni delineato dal codice civile. Resta comunque viva la necessità di mantenere alcune deroghe al modello stesso, proprio in virtù della peculiare funzione democratica che la RAI è chiamata a svolgere.

Attualmente, com'è noto, la struttura aziendale della RAI delineata nel testo unico si discosta significativamente dal modello di società per azioni tipizzato dal codice civile, presentando qualche elemento di confusione nella ripartizione delle competenze tra i due organi cardine del governo dell'azienda: il consiglio di amministrazione e il direttore generale.

Al direttore generale, nominato d'intesa dall'assemblea e dal consiglio di amministrazione, sono infatti attribuiti poteri estesi, per certi versi ancora più penetranti rispetto a quelli di un amministratore delegato. Allo stesso tempo, tuttavia, non essendo un amministratore, egli deve contrattare continuamente le decisioni con il consiglio di amministrazione affinché siano da questo condivise.

Dall'altro lato, il consiglio di amministrazione è chiamato ad approvare una molteplicità di atti ma allo stesso tempo non esercita una reale gestione aziendale, a causa degli ampi poteri che lo statuto conferisce al direttore generale.

Il quinto aspetto qualificante del disegno di legge è pertanto costituito dalla trasformazione del consiglio di amministrazione in un organo non soltanto di gestione, ma anche di indirizzo strategico della società, in relazione alle seguenti finalità: *a)* sviluppo del prodotto audiovisivo nazionale sul mercato estero; *b)* sviluppo tecnologico della RAI, ormai improcrastinabile dinanzi alla crescente fruizione dei contenuti attraverso la banda larga mobile e fissa; *c)* innalzamento della qualità della programmazione.

Si tratta, in sostanza, dei tre ambiti oggetto delle linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale che l'AGCOM, prima di ciascun rinnovo quinquennale del contratto di servizio, è tenuta a dettare ai sensi dell'articolo 45, comma 4, del testo unico. Non a caso, il disegno di legge stabilisce che il consiglio di amministrazione svolge tale funzione di indirizzo strategico « coerentemente con le linee-guida (...) e con le disposizioni del contratto di servizio ». Si è cercato, dunque, di creare una simmetria o, più correttamente, di mettere a sistema le linee-guida dettate dall'AGCOM, l'indirizzo strategico concretamente perseguito dal consiglio di amministrazione e le competenze dei consiglieri attraverso la tripartizione economico-giuridica, creativo-editoriale e tecnico-scientifica.

La soluzione proposta è dunque quella di mantenere attribuita al consiglio di amministrazione la funzione di indirizzo strategico, che in altri progetti di legge in materia è trasferita ad altri organismi: il Consiglio degli utenti, una fondazione *ad hoc*, un consiglio di sorveglianza nella forma tipica del cosiddetto « modello duale » delle società per azioni (articoli da 2409-*octies* a 2409-*quinqüiesdecies* del codice civile). Alla luce dell'attuale quadro normativo e istituzionale, occorre scongiurare la superfetazione degli organi di governo del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale. I citati organismi, infatti, sono proposti in linea teorica come organi-diaframma, come strumenti a garanzia dell'indipendenza del servizio pubblico dal potere politico, ma nella pratica rischiano di subire le stesse influenze, di riprodurre le stesse distorsioni a cui assistiamo da molto tempo. Piuttosto che la creazione di nuovi organi di governo, sembra preferibile assicurare al consiglio di amministrazione indipendenza e autonomia d'azione maggiori, senza però rinunciare a un sistema di

controllo diffuso della programmazione della RAI, sia in termini di qualità sia in termini di coerenza con le prescrizioni normative e con gli indirizzi strategici formulati dal consiglio di amministrazione. I meccanismi di controllo sono infatti ripartiti tra diversi soggetti:

- a) le Commissioni parlamentari competenti possono sempre convocare in audizione i vertici della società concessionaria, un'attribuzione che spetta al Parlamento in quanto luogo della rappresentanza di tutti i cittadini e dunque soggetto naturalmente competente a vigilare sulle società a partecipazione pubblica che erogano servizi e che, specificamente nel caso della RAI, svolgono funzioni altamente rilevanti per l'ordinamento democratico;
- b) l'AGCOM verifica annualmente l'osservanza da parte della RAI degli obblighi ulteriori di servizio pubblico e degli indirizzi strategici, attraverso la duplice metodologia qualitativa e quantitativa. Del resto, l'articolo 48 del testo unico già attribuisce all'AGCOM il penetrante compito « di verificare che il servizio pubblico generale radiotelevisivo venga effettivamente prestato ai sensi delle disposizioni di cui al presente testo unico, del contratto nazionale di servizio e degli specifici contratti di servizio conclusi con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto anche dei parametri di qualità del servizio e degli indici di soddisfazione degli utenti definiti nel contratto medesimo ». A tale riguardo, sempre al fine di mettere a sistema le linee-guida dell'AGCOM, l'indirizzo del consiglio di amministrazione della RAI e la verifica del perseguimento degli obiettivi strategici, l'articolo 4 del disegno di legge modifica l'articolo 48, comma 9, del testo unico, precisando che nella sua relazione annuale l'AGCOM dà conto dei risultati del controllo, « attribuendo in ogni caso autonoma rilevanza alla verifica dei risultati concernenti: a) lo sviluppo e la commercializzazione del prodotto audiovisivo nazionale verso l'estero; b) l'innovazione tecnologica, con particolare riguardo allo sviluppo del portale della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa e alla fruizione dei contenuti audiovisivi sui dispositivi e sulle piattaforme esistenti; c) la qualità e le esigenze culturali della programmazione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale »;
- c) i cittadini, cioè i fruitori del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, esercitano il controllo diffuso, più pregnante perché svolto attraverso forme realmente efficaci di verifica del gradimento e della qualità della programmazione. Al fine di rafforzare la responsabilità dell'azienda nei confronti dei cittadini, il disegno di legge introduce infatti il Piano per la trasparenza e per la comunicazione aziendale, che costituisce il sesto punto qualificante.

Il Piano assolve la funzione di rendere conoscibili a tutti gli utenti (in regola con il pagamento del canone o esentati da esso) gli atti e le informazioni sull'attività del consiglio di amministrazione, i dati sugli investimenti destinati ai prodotti audiovisivi italiani, le informazioni dettagliate sui *curricula* e sui compensi percepiti da dirigenti, collaboratori e consulenti, i criteri e le modalità per l'assegnazione degli appalti di qualunque tipo e, infine, i dati risultanti dalla verifica del gradimento della programmazione della RAI. Infatti, ciò che deve distinguere l'operato della RAI è il dialogo, l'interscambio costante con l'utenza, in mancanza del quale risulta più difficile lo stesso perseguimento degli obiettivi di servizio pubblico normativamente prescritti.

Fra gli ambiti interessati dal Piano, merita soffermarsi su quello relativo all'assegnazione degli appalti, che riveste una cruciale importanza. Una consolidata giurisprudenza riconduce la RAI, in quanto società partecipata quasi interamente dallo Stato, alla nozione di impresa pubblica, o addirittura di « organismo di diritto pubblico » (Corte di cassazione, sezioni unite, sentenza n. 10443 del 2008) che opera nel settore delle telecomunicazioni. In quanto tale, la RAI è tenuta ad osservare la normativa dell'Unione europea in materia di appalti - cioè le procedure ad evidenza pubblica mediante l'indizione di gare aperte - per tutti i contratti non aventi ad oggetto i servizi radiotelevisivi in senso stretto. Nella XVII legislatura, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ha avanzato alla società concessionaria richieste di maggiore trasparenza proprio sugli appalti radiotelevisivi, non coperti dalla normativa europea. In particolare, una maggiore trasparenza è stata richiesta con riferimento alle società di produzione di *fiction*. In risposta a ciò, la RAI ha sostenuto di non essere tenuta a fornire parte della documentazione richiesta, in quanto relativa ad « atti di carattere gestionale » sui quali « prevalgono motivi di riservatezza ». Tuttavia, i profili di

riservatezza oppure quelli concorrenziali, pure talvolta invocati, appaiono recessivi rispetto al principio di trasparenza e all'esigenza che gli utenti del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale siano messi nelle condizioni di sapere come vengono gestite le ingenti risorse dell'azienda per l'attività radiotelevisiva. Per questo si è ritenuto di stabilire con legge il principio per cui la RAI, nella più generale operazione di trasparenza, indichi i criteri e le modalità con cui vengono assegnati lavori e forniture di qualsiasi tipo, senza distinzione tra attività radiotelevisiva e no.

Tornando all'assetto societario, una modifica significativa è rappresentata dalla sostituzione della figura del direttore generale con quella dell'amministratore delegato, scelto all'interno dello stesso consiglio di amministrazione. Al fine di avvicinare la forma di governo della RAI al modello della società per azioni, nonché di valorizzarne quanto più possibile l'autonomia gestionale, il presente disegno di legge affida a una delibera del consiglio di amministrazione anche il compito di stabilire l'estensione della delega, le modalità del suo esercizio e le modalità di revoca. Tuttavia, per non sconfessare la funzione strategica attribuita al consiglio di amministrazione nella sua collegialità e in quanto centro di competenze distinte che necessitano di trovare una loro sintesi avanzata, si stabilisce che non possono essere delegate talune funzioni puntualmente individuate.

Al presidente del consiglio di amministrazione, inoltre, non possono essere conferite deleghe di gestione e di amministrazione della società. I suoi compiti sono puntualmente definiti dal disegno di legge e, in quanto compatibili, dalle disposizioni del codice civile in materia di società per azioni. Il settimo punto qualificante del disegno di legge è una nuova disciplina delle nomine dei dirigenti, volta a introdurre il principio di trasparenza nell'individuazione delle figure dirigenziali. Secondo quanto stabilito dal comma 5 dell'articolo 49-*bis* del testo unico, introdotto dall'articolo 3 del disegno di legge, il consiglio di amministrazione rende anzitutto conoscibili i posti dirigenziali disponibili, gli obiettivi e i criteri generali di scelta; in un secondo momento, acquisita la disponibilità degli interessati, procede alla scelta fra soggetti in possesso di particolare e comprovata competenza rispetto all'incarico da assegnare.

Viene introdotto, inoltre, una sorta di *spoils system* per i dirigenti esterni di nomina fiduciaria. Fino ad oggi, infatti, è invalsa la prassi per cui ciascun direttore generale ha potuto nominare su base fiduciaria un numero indefinito di dirigenti, i quali sono poi stabilmente entrati nella dotazione organica dell'azienda: una prassi che ha determinato un netto sbilanciamento nel rapporto tra dirigenti e dipendenti e che deve essere interrotta. Per questa ragione il disegno di legge prevede la decadenza dei dirigenti esterni, fatta salva una minore durata dell'incarico, entro sessanta giorni dalla cessazione del mandato del consiglio di amministrazione. Inoltre, i commi 10 e 11 del citato articolo 49-*bis* applicano ai consiglieri di amministrazione, con deleghe o no, ai dirigenti e a tutto il personale a vario titolo assunto dalla RAI il limite massimo retributivo previsto dalla normativa vigente per le pubbliche amministrazioni e le società pubbliche. Tale disposizione appare necessaria anche alla luce delle incertezze che vi sono state circa l'applicabilità al personale della RAI dei limiti relativi ai compensi degli amministratori e dei dipendenti delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni.

L'ultimo aspetto qualificante del disegno di legge consiste nella soppressione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi (di seguito denominata « Commissione di vigilanza »), le cui attribuzioni si sono progressivamente ridimensionate, sia per effetto di interventi legislativi sia per prassi. Oggi una delle attribuzioni più rilevanti della Commissione consiste nella regolamentazione del pluralismo politico nella programmazione diffusa dalla RAI, mediante deliberazioni *ad hoc*, le quali sostanzialmente ricalcano quelle adottate dall'AGCOM per l'emittenza radiotelevisiva privata e locale. Alla sola AGCOM, tuttavia, la legge attribuisce una decisiva funzione di controllo, che si esplica attraverso il potere sanzionatorio in caso di inosservanza delle norme in materia di *par condicio*, sia da parte delle emittenti private che da parte del servizio pubblico. Questa sorta di governo bicefalo del pluralismo politico radiotelevisivo non appare oggi più sorretto da valide giustificazioni. Infatti, qualora si volesse riconoscere una specificità degli obblighi del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in materia di *par condicio*, sarebbe certo più opportuno intervenire sulla legge n. 28 del 2000 e prevedere, semmai, norme più specifiche che distinguano il ruolo della RAI da quello delle emittenti private. In assenza di tale

specificità, non si comprende la duplicazione di funzioni, tanto più che le deliberazioni dell'AGCOM sono impugnabili davanti al giudice amministrativo, mentre le deliberazioni della Commissione di vigilanza, non avendo natura di atto amministrativo, sono insindacabili.

Anche le funzioni di indirizzo tipiche della Commissione di vigilanza hanno subito un progressivo ridimensionamento, ancora una volta per effetto dell'estensione del raggio d'azione dell'AGCOM anche nel campo dei contenuti della programmazione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale. Il testo unico, infatti, attribuisce all'AGCOM sia il compito di dettare le linee-guida sul contratto di servizio, sia quello di avviare l'istruttoria (ed eventualmente irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie) qualora la società concessionaria pubblica sia inadempiente rispetto alle disposizioni contenute nel medesimo testo unico e nel contratto di servizio, oppure rispetto agli obblighi di natura contabile, gestionale e finanziaria. L'AGCOM, dunque, ha assunto nel tempo non soltanto significativi compiti regolatori in materia di infrastrutture e di reti di trasmissione, ma anche pregnanti poteri di indirizzo e di controllo sul piano dell'offerta dei contenuti (pluralismo politico e sociale, tetti pubblicitari, tutela dei minori eccetera), che in fondo appaiono coerenti con la necessità che il settore dell'audiovisivo sia regolato secondo una visione integrata e sistemica. Una simile evoluzione del quadro normativo ha dunque affievolito le tradizionali funzioni della Commissione di vigilanza, la quale, forse non per caso, nella prassi delle ultime legislature ha drasticamente ridotto il numero di atti propriamente di indirizzo della programmazione, abdicando di fatto all'esercizio di una delle sue originarie prerogative.

La Commissione di vigilanza è stata l'anticamera dell'indebita influenza della politica sul servizio pubblico radiotelevisivo, il luogo fisico e simbolico attraverso cui i partiti politici hanno trasformato la RAI da strumento della collettività a territorio da spartire e subordinare ai propri interessi. È questa una delle principali ragioni che rende oggi necessario sopprimere la Commissione di vigilanza e ricondurre il concetto di « controllo » del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ad un'accezione sana e virtuosa, secondo la quale il Parlamento, luogo della rappresentanza di tutti i cittadini, è soggetto naturalmente competente a vigilare sulle società che svolgono funzioni delicate e rilevanti per l'ordinamento democratico. Fatta salva, dunque, la peculiare funzione di controllo attribuita all'AGCOM dal testo unico, il disegno di legge mantiene alle Commissioni parlamentari competenti in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale la facoltà di convocare i vertici aziendali della RAI per esigenze conoscitive o per rispondere di eventuali inadempimenti degli obblighi di servizio pubblico.

Nel disegno di legge, in sintesi, le funzioni della Commissione di vigilanza sono state in parte sopprese, in parte demandate all'AGCOM, oppure ricondotte alle Commissioni parlamentari competenti per materia. Nei casi in cui risulti opportuno l'intervento congiunto delle Commissioni parlamentari (audizioni dei candidati sorteggiati, eventuale parere sui soggetti auditi, parere sulla revoca di membri del consiglio di amministrazione, audizione dei vertici aziendali nel corso della legislatura) sarà compito della fonte regolamentare, nella sua autonomia, individuare le più idonee ed efficaci forme e modalità di esercizio di tali funzioni, senza dispersioni e duplicazioni, come già evidenziato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche alle norme in materia di procedure di nomina dei componenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni)

1. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, è sostituito dai seguenti:

« 3. Sono organi dell'Autorità il presidente, la commissione per le infrastrutture e le reti, la commissione per i servizi e i prodotti e il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da due commissari. Il consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica eleggono due commissari ciascuno. Ciascun deputato e ciascun senatore esprime il voto indicando un solo nome per il consiglio. I commissari eletti sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica. I commissari sono eletti

tra coloro che presentano la propria candidatura nell'ambito di una procedura di selezione il cui avviso è pubblicato nei siti *internet* istituzionali della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e dell'Autorità almeno sessanta giorni prima della data stabilita per l'elezione. Le candidature devono pervenire entro il trentesimo giorno antecedente la data stabilita per l'elezione e i *curricula* devono essere pubblicati nel sito *internet* della Camera alla quale sono stati inviati. Le candidature possono essere avanzate da persone di notoria indipendenza nonché di comprovata esperienza e competenza nelle discipline afferenti ai settori delle comunicazioni e della protezione dei dati personali, con particolare riferimento alle discipline giuridiche o informatiche. I componenti dell'Autorità durano in carica sette anni e non possono essere confermati. In caso di morte, di dimissioni o di impedimento di un commissario, la Camera competente procede all'elezione di un nuovo commissario, che resta in carica fino alla scadenza ordinaria del mandato dei componenti dell'Autorità. Al commissario che subentra quando mancano meno di due anni alla predetta scadenza ordinaria non si applicano il divieto di conferma di cui al presente comma né le disposizioni dell'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il presidente dell'Autorità è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, tra coloro che presentano la propria candidatura nell'ambito di una procedura di selezione il cui avviso deve essere pubblicato nei siti *internet* istituzionali della Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'Autorità almeno sessanta giorni prima della data della nomina. Le candidature devono pervenire almeno trenta giorni prima della data della nomina e i *curricula* devono essere pubblicati nei medesimi siti *internet*. La designazione del presidente dell'Autorità è previamente sottoposta al parere delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481.

3-bis. Non possono essere nominati componenti dell'Autorità i soggetti che nei cinque anni precedenti alla nomina abbiano ricoperto cariche di governo o cariche politiche elettive a livello nazionale o regionale.

3-ter. A pena di decadenza, i componenti dell'Autorità non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore di competenza della medesima Autorità. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico ».

2. Il comma 5 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, è sostituito dal seguente:

« 5. Ai componenti dell'Autorità si applicano le disposizioni dell'articolo 2, commi 9, 10 e 11, della legge 14 novembre 1995, n. 481 ».

3. Le disposizioni di cui al presente articolo acquistano efficacia a decorrere dalla data di scadenza del mandato del consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

(Consiglio di amministrazione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa)

1. L'articolo 49 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è sostituito dal seguente:

« Art. 49. - *(Disciplina della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa e del suo consiglio di amministrazione)* - 1. La concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale è affidata alla società RAI-Radiotelevisione italiana Spa fino al 6 maggio 2028.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze esercita le sue attribuzioni quale socio di maggioranza della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa con la massima trasparenza e nell'esclusivo interesse degli utenti del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale.

3. Per quanto non diversamente previsto dal presente testo unico, la società RAI-Radiotelevisione italiana Spa è assoggettata alla disciplina generale delle società per azioni, anche per quanto concerne

l'organizzazione e l'amministrazione.

4. Il consiglio di amministrazione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa è composto da cinque membri, compresi il presidente e l'amministratore delegato. Essi durano in carica per cinque anni, non rinnovabili, e sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa valutazione delle Commissioni parlamentari competenti, ai sensi dei commi 12 e 13.

5. Le candidature per la carica di consigliere di amministrazione sono presentate entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di un avviso pubblico predisposto dall'Autorità, di cui è data altresì tempestiva notizia nei siti *internet* istituzionali della medesima Autorità e della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa.

6. Ciascun candidato deve allegare alla domanda il proprio *curriculum vitae* e un elaborato sulla propria visione strategica del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, in riferimento alle aree di competenza di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 10, concernente rispettivamente:

a) lo sviluppo dei mercati, con particolare riferimento alla commercializzazione del prodotto audiovisivo nazionale verso l'estero;

b) la qualità, i valori ispiratori e l'identità culturale della programmazione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale;

c) lo sviluppo tecnologico, con particolare riferimento all'integrazione dei mezzi di comunicazione e alle diverse modalità di fruizione dei contenuti audiovisivi.

7. I criteri per la redazione dei *curricula* e degli elaborati sono definiti nell'avviso pubblico di cui al comma 5.

8. L'Autorità cura la pubblicazione dei *curricula* e degli elaborati nel proprio sito *internet* istituzionale.

9. Non possono essere candidati alla carica di consigliere coloro che nei cinque anni precedenti alla nomina abbiano ricoperto cariche di governo o cariche politiche elettive a qualunque livello, ovvero incarichi o uffici di rappresentanza nei partiti politici, né i soggetti che si trovino in una delle seguenti situazioni:

a) stato di interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;

b) stato di interdizione legale ovvero temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, o comunque taluna delle situazioni indicate nell'articolo 2382 del codice civile;

c) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;

d) fatti salvi gli effetti della riabilitazione, condanna con sentenza definitiva alla reclusione:

1) per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro quinto del codice civile;

2) per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico o contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

3) per qualunque delitto non colposo, per un tempo pari o superiore a due anni.

10. I consiglieri sono scelti secondo i criteri di professionalità individuati nelle seguenti aree di competenza:

a) due componenti con competenze economico-giuridiche, che abbiano maturato esperienza dirigenziale almeno triennale presso imprese pubbliche o private, enti o istituti di ricerca pubblici o privati operanti a livello nazionale o internazionale, nei settori della radiotelevisione e delle reti di comunicazione elettronica;

b) due componenti dell'area della produzione audiovisiva, che abbiano maturato esperienza dirigenziale almeno quinquennale nelle attività di capo progetto, ideatore o conduttore di programmi radiotelevisivi afferenti ai generi predeterminati di cui al vigente contratto nazionale di servizio stipulato tra il Ministero e la società RAI-Radiotelevisione italiana Spa;

c) un componente con competenze tecnico-scientifiche che abbia maturato esperienza dirigenziale

almeno triennale presso imprese pubbliche o private, enti o istituti di ricerca pubblici o privati operanti a livello nazionale o internazionale, nei settori della radiotelevisione, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, della convergenza dei mezzi di comunicazione, delle reti di comunicazione elettronica.

11. Entro trenta giorni dal termine per la presentazione delle candidature, l'Autorità pubblica nel proprio sito *internet* istituzionale l'elenco dei candidati che soddisfano le condizioni di cui ai commi 6, 9 e 10 e procede al sorteggio di due nominativi per l'area di competenza di cui alla lettera *a*), di due nominativi per l'area di competenza di cui alla lettera *b*) e di un nominativo per l'area di competenza di cui alla lettera *c*) del citato comma 10, con modalità idonee a garantire la presenza di entrambi i sessi.

12. L'Autorità comunica senza indugio alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica i nomi dei candidati estratti ai sensi del comma 11 per il deferimento della proposta alle Commissioni parlamentari competenti. Esse possono, secondo le disposizioni e con le forme di pubblicità determinate dai regolamenti delle rispettive Camere, procedere all'audizione dei soggetti sorteggiati ai sensi del comma 11, ai fini della valutazione dell'elaborato sulla visione strategica del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le diverse aree di competenza.

13. Qualora una delle Commissioni parlamentari di cui al comma 12, con la maggioranza dei due terzi dei componenti, esprima parere contrario su un candidato, l'Autorità procede all'estrazione di un nuovo nominativo nell'ambito della medesima area di competenza. Si applicano le disposizioni del comma 12, fatto salvo quanto stabilito dal comma 14.

14. Decorsi sessanta giorni dall'inizio della procedura di cui ai commi 12 e 13, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, nomina consiglieri di amministrazione i cinque candidati estratti, anche in mancanza della valutazione delle Commissioni parlamentari ai sensi dei medesimi commi.

15. Il Ministro dell'economia e delle finanze può indicare, nel decreto di cui al comma 14, il presidente del consiglio di amministrazione. In mancanza di tale indicazione, il presidente è eletto dal consiglio di amministrazione.

16. A pena di decadenza, il presidente del consiglio di amministrazione e i consiglieri non possono esercitare alcun ufficio pubblico o privato, incarico elettivo o di rappresentanza nei partiti politici, attività professionale o di consulenza né essere titolari, direttamente o indirettamente, di alcun interesse nelle imprese operanti nel settore delle comunicazioni, dell'audiovisivo, della pubblicità e in qualunque altro settore relativo alla fornitura e alla somministrazione di beni e servizi alla società RAI-Radiotelevisione italiana Spa o alle società da essa controllate o ad essa collegate ».

Art. 3.

(Organizzazione, amministrazione e trasparenza della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa)

1. L'articolo 49-*bis* del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è sostituito dal seguente:

« Art. 49-*bis*. - *(Organizzazione e amministrazione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa)* -

1. Il consiglio di amministrazione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa, oltre alle funzioni attribuite dal codice civile e dal comma 3 del presente articolo, coerentemente con le linee guida adottate d'intesa dall'Autorità e dal Ministro dello sviluppo economico e con le disposizioni del contratto di servizio, svolge la funzione di indirizzo strategico della società in relazione allo sviluppo e alla commercializzazione del prodotto audiovisivo nazionale sul mercato internazionale, allo sviluppo del portale della società e alla fruizione dei relativi contenuti attraverso i nuovi dispositivi e piattaforme nonché alla qualità e alle esigenze culturali della programmazione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale.

2. L'amministratore delegato è eletto con deliberazione del consiglio di amministrazione. Nella deliberazione sono stabiliti l'estensione della delega, i criteri e le modalità del suo esercizio nonché le modalità di revoca.

3. Il consiglio di amministrazione:

- a) approva il piano strategico e finanziario e il bilancio di esercizio;
- b) assegna annualmente le risorse economiche alle diverse aree di attività aziendale;
- c) determina le linee editoriali e le direttive generali della programmazione radiotelevisiva nell'ambito delle prescrizioni dell'atto di concessione e del contratto di servizio, nonché degli indirizzi strategici definiti ai sensi del comma 1;
- d) nomina, con le modalità stabilite dal comma 5, i dirigenti di primo e di secondo livello nonché i direttori di rete e delle testate giornalistiche;
- e) nomina, con le modalità stabilite dai commi 5 e 6, i dirigenti esterni, nel limite del 2 per cento della dotazione organica dei dirigenti;
- f) approva gli atti e i contratti aziendali aventi carattere strategico, nonché tutti gli altri atti e i contratti attinenti alla gestione della società che, anche complessivamente nell'ambito di più esercizi, comportino oneri finanziari di importo superiore a 2.582.284,50 euro;
- g) approva i piani annuali di trasmissione e di produzione della società e le variazioni che si rendano necessarie;
- h) approva i progetti di fusione e di scissione delle società partecipate;
- i) approva l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
- l) approva il Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale di cui al comma 9.

4. Le funzioni di cui alle lettere a), c), f) e l) del comma 3 non possono essere delegate.

5. Ai fini del conferimento degli incarichi di cui alle lettere d) ed e) del comma 3, il consiglio di amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso nel sito *internet* istituzionale della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa, il numero e la tipologia dei posti di funzione dirigenziale disponibili nella dotazione organica, gli obiettivi e i criteri generali di scelta. Il consiglio di amministrazione acquisisce la disponibilità degli interessati ed effettua la scelta fra soggetti in possesso di particolare e comprovata qualificazione professionale e di specifiche competenze attinenti all'incarico da assegnare.

6. Gli incarichi di cui alla lettera e) del comma 3 sono conferiti a tempo determinato e in ogni caso cessano, fatta salva una durata inferiore, decorsi sessanta giorni dalla scadenza del mandato del consiglio di amministrazione che li ha conferiti.

7. Il presidente ha la rappresentanza legale della società ed esercita i relativi poteri. Oltre alle funzioni connesse alla carica di componente del consiglio di amministrazione, il presidente:

- a) convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché siano fornite a tutti i consiglieri adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno;
- b) tiene i rapporti con l'assemblea degli azionisti;
- c) convoca l'assemblea degli azionisti, in esecuzione della deliberazione del consiglio di amministrazione.

8. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2381 del codice civile, al presidente non possono essere conferite deleghe di gestione e di amministrazione della società.

9. Il consiglio di amministrazione, entro tre mesi dal suo insediamento, approva, su proposta dell'amministratore delegato, il Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale. Il Piano prevede le forme più idonee per rendere conoscibili alla generalità degli utenti, in regola con il pagamento del canone o che ne sono legalmente esenti:

- a) i singoli atti e le informazioni sull'attività complessivamente svolta dal consiglio di amministrazione, salvi casi particolari di riservatezza adeguatamente motivati;
- b) i dati relativi agli investimenti totali destinati ai prodotti audiovisivi nazionali e ai progetti di coproduzione internazionale;
- c) le informazioni sui *curricula* e sui compensi lordi percepiti dai dirigenti, dai collaboratori e dai

consulenti, come definite e richieste dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica;

d) i criteri e le modalità per l'affidamento di lavori e forniture di qualsiasi tipologia;

e) i dati risultanti dalla verifica del gradimento della programmazione generale e specifica della società, nell'ambito di un costante dialogo e interscambio con l'utenza, in particolare ai fini del perseguimento degli obiettivi di servizio pubblico normativamente prescritti.

10. Il limite massimo retributivo annuo di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, si applica agli amministratori, al personale dipendente, ai collaboratori e ai consulenti della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa.

11. Ai fini del rispetto del limite di cui al comma 10 del presente articolo non si applicano le esclusioni di cui all'articolo 23-*bis* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

12. L'assemblea della società dispone la revoca e l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori della società previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti.

13. In caso di revoca, dimissioni o impedimento permanente dell'amministratore delegato o di un altro membro del consiglio di amministrazione, si procede alla sua sostituzione, nell'ambito della medesima area di competenza, attraverso la procedura definita dall'articolo 49, commi da 11 a 15 ».

Art. 4.

(Verifica dell'adempimento delle finalità e degli obblighi del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale)

1. All'articolo 48 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « servizio pubblico generale radiotelevisivo » sono sostituite dalle seguenti: « servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale »;

b) il comma 9 è sostituito dal seguente:

« 9. L'Autorità dà conto dei risultati del controllo nella relazione annuale, attribuendo in ogni caso autonoma rilevanza alla verifica dei risultati concernenti:

a) lo sviluppo e la commercializzazione del prodotto audiovisivo nazionale verso l'estero;

b) l'innovazione tecnologica, con particolare riguardo allo sviluppo del portale della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa e alla fruizione dei contenuti audiovisivi sui dispositivi e sulle piattaforme esistenti;

c) la qualità e le esigenze culturali della programmazione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ».

Art. 5.

(Soppressione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e abrogazione di norme)

1. Gli articoli 11, 12, 13 e 14 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, sono abrogati.

2. La Commissione per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103, è soppressa.

3. Le competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono convocare, secondo le norme dei regolamenti parlamentari, i componenti del consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale per la verifica del rispetto dei principi che regolano lo svolgimento del medesimo

servizio.

4. Le competenze attribuite dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi sono trasferite all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

5. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con proprio regolamento, disciplina le modalità di accesso al mezzo radiotelevisivo, sulla base dei principi di cui all'articolo 6, terzo comma, lettere *a)*, *b)* e *c)*, della legge 14 aprile 1975, n. 103.

6. La lettera *d)* del comma 2 dell'articolo 45 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è abrogata.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1415
XVIII Legislatura

Modifiche alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e al testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e altre disposizioni in materia di composizione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di organizzazione della società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo e di vigilanza sullo svolgimento del medesimo servizio

Titolo breve: *Riforma della RAI*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) (sui lavori della Commissione)

[N. 197 \(pom.\)](#)

11 maggio 2021

[N. 199 \(pom.\)](#)

25 maggio 2021

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede redigente

[N. 201 \(pom.\)](#)

8 giugno 2021

[N. 203 \(pom.\)](#)

15 giugno 2021

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) (sui lavori della Commissione)

[N. 204 \(ant.\)](#)

16 giugno 2021

[N. 208 \(pom.\)](#)

6 luglio 2021

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede redigente

[N. 217 \(pom.\)](#)

15 settembre 2021

[N. 133 \(ant.\)](#)

25 novembre 2021

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 135 \(ant.\)](#)

9 dicembre 2021

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 136 \(pom.\)](#)

14 dicembre 2021

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) (sui lavori della Commissione)

[N. 240 \(pom.\)](#)

14 dicembre 2021

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede redigente

[N. 137 \(pom.\)](#)

11 gennaio 2022

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) (sui lavori della Commissione)

[N. 243 \(pom.\)](#)

11 gennaio 2022

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede redigente

[N. 138 \(ant.\)](#)

18 gennaio 2022

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 8[^] Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)

1.3.2.1.1. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 197 (pom.) dell'11/05/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
MARTEDÌ 11 MAGGIO 2021
197ª Seduta

Presidenza del Presidente
[COLTORTI](#)

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Comunicazioni del Presidente sui disegni di legge di riforma della RAI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, a seguito della formazione del nuovo Governo, nelle riunioni dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi è stato affrontato più volte il tema della calendarizzazione dei numerosi disegni di legge di iniziativa parlamentare assegnati alla Commissione e mai incardinati anche in virtù del fatto che l'attività di quest'ultima si è a lungo dovuta concentrare su importanti decreti-legge e atti del Governo.

In particolare, le ultime due riunioni dell'Ufficio di presidenza, tenutesi il 4 e il 5 maggio scorsi, si sono concentrate sulla richiesta - già avanzata più volte dai Gruppi del M5S e del PD e ribadita in quella sede - di inserire all'ordine del giorno il disegno di legge n. 1415, d'iniziativa del senatore Primo Di Nicola e altri, e il disegno di legge n. 2011, d'iniziativa della senatrice Valeria Fedeli e altri.

Sul punto si è svolto un dibattito molto articolato e approfondito, che ha toccato, tra l'altro, il tema della concomitante procedura per l'individuazione dei nuovi componenti del consiglio d'amministrazione della RAI e quello della possibile presentazione, da parte di altri Gruppi, di ulteriori disegni di legge in materia.

Al termine del dibattito, l'Ufficio di presidenza ha convenuto - in considerazione dell'elevata importanza politica della questione - sull'opportunità di affrontare il tema in una seduta plenaria, nel corso della quale potessero quindi intervenire non solo i componenti dell'Ufficio di presidenza stesso ma tutti i senatori interessati, in esito alla quale procedere alla calendarizzazione dei disegni di legge in questione.

Alla luce di quanto riferito, chiede se vi siano senatori interessati a prendere la parola.

Il senatore [MARGIOTTA](#) (PD) conferma che il Gruppo del PD, già a partire dall'inizio di aprile, aveva più volte sollecitato l'inserimento all'ordine del giorno della Commissione dei disegni di legge in materia di riforma della RAI. Al termine di una riunione dell'Ufficio di presidenza piuttosto concitata, si è raggiunto un punto di caduta a suo avviso intelligente e consistente nello svolgimento di una discussione "preliminare" in seduta plenaria nel corso di questa settimana, con conseguente inizio

dell'esame vero e proprio a partire dalla settimana prossima.

Nel rinviare dunque ogni valutazione di merito sui disegni di legge a dopo l'incardinamento degli stessi, chiarisce che, per il Gruppo del PD, l'avvio dell'esame dei disegni in questione non potrà in alcuna maniera interferire con il processo attualmente in corso di rinnovo dei componenti del consiglio d'amministrazione della RAI o costituire un alibi per non rispettare le scadenze previste dalla legge per il rinnovo dei vertici della società. Del resto, è giusto procedere al rinnovo per proiettare il concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo in una fase diversa e, auspicabilmente, migliore. Spera dunque che su questa premessa di carattere metodologico si possa registrare la convergenza di tutti.

Il secondo punto che ci tiene a sottolineare è che ciò che occorre non è la riforma della *governance* della RAI, ma la riforma della RAI nel suo complesso, che è cosa diversa e ben più ampia. Il concentrarsi sui profili attinenti alla *governance* ha costituito infatti un errore della legge approvata nella scorsa legislatura.

I profili che richiedono un approfondimento sono tanti. Ricorda, a titolo esemplificativo, la discussione svolta in passato sulla possibilità di dare evidenza, con un sistema di bollini, al fatto che una determinata trasmissione televisiva sia finanziata tramite il canone o con la pubblicità. Il dibattito era stato acceso e la questione alla fine aveva incontrato la contrarietà della maggior parte dei componenti della Commissione di vigilanza, poiché si era ritenuto che essa aprisse al tema della privatizzazione del servizio pubblico. Quello fu un dibattito molto forte, ma oggi ci sono anche tante altre questioni su cui riflettere: l'informazione, il numero dei canali, la capacità di innovazione tecnologica, la qualità dei servizi offerti in *streaming*, la raccolta pubblicitaria, l'opportunità o meno di finanziare con il canone anche le televisioni private che dimostrino di svolgere servizio pubblico. La circolazione sempre più rapida delle notizie invece di rendere inutile il servizio pubblico, lo rende ancora più delicato ed è quindi necessario lavorare per ridare alla RAI l'autorevolezza che aveva in passato. Un'altra questione è quella della proiezione internazionale: nell'ultimo contratto di programma era stato previsto un canale in inglese che poi non è stato realizzato, analogamente a quanto è avvenuto per il canale istituzionale.

Il tema non è dunque solo quello di mettere la politica fuori dalla RAI, cosa che peraltro richiede una riflessione attenta sul ruolo del Parlamento.

È giusto quindi che su materie così importanti ci siano più disegni di legge, che richiederanno quindi di lavorare insieme per trovare una sintesi e per far sì che una maggioranza così ampia come quella attuale, che per certi versi potrebbe costituire uno svantaggio, costituisca invece un vantaggio e un'occasione di confronto, anche con le forze di opposizione, per fare una buona legge. Già il fatto che l'esame dei provvedimenti parta dal Senato costituisce un elemento positivo e qualificante per la Commissione. L'obiettivo ora è arrivare alla fine del percorso con l'approvazione di un buon disegno di legge che possa incontrare anche la condivisione dell'altro ramo del Parlamento e giungere quindi all'approvazione definitiva.

Il senatore [GASPARRI](#) (*FIBP-UDC*) condivide il fatto che la discussione sui disegni di legge di riforma della RAI non dovrà in alcuna maniera incidere sulla procedura di rinnovo dei componenti del consiglio di amministrazione attualmente in corso. Ciò implica che la discussione dei disegni di legge potrà essere svolta in maniera approfondita e non precipitosa. Ricorda che nessuna legge è immodificabile e la legge che porta il suo nome, essendo in vigore da 17 anni, ha dimostrato di saper resistere al passaggio del tempo, ma ora il mondo è profondamente cambiato ed è contrassegnato dalla presenza di grandi operatori internazionali il cui operato pone seri problemi in termini di concorrenza, di rispetto del diritto d'autore e di equità fiscale.

Annuncia di avere presentato ieri un disegno di legge recante modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, che non esaurisce la riflessione che sul tema verrà condotta in seno al Gruppo di Forza Italia e che presenta, per certi versi, un contenuto provocatorio, essendo volto ad eliminare le modifiche introdotte nella scorsa legislatura. Non si tratta di un ritorno al passato - che non avrebbe senso considerato che, come ha già detto, il mondo nel frattempo è andato avanti - ma di

eliminare la figura dell'amministratore delegato, introdotta nella scorsa legislatura, che ha determinato un eccessivo accentramento di poteri e uno sbilanciamento a favore del Governo e a scapito del Parlamento. Invita quindi tutti i colleghi a leggere la relazione illustrativa del suo disegno di legge, nella quale viene ricostruita la giurisprudenza della Corte costituzionale che ha sempre sottolineato la centralità del Parlamento. A suo avviso, la riforma della scorsa legislatura si pone quindi al di fuori del solco tracciato dalla giurisprudenza della Corte perché rafforza l'Esecutivo mentre l'editore sostanziale della RAI è il Parlamento, dove siedono i rappresentanti di tutti i cittadini e ciò costituisce l'essenza della democrazia.

La sua proposta è dunque volta a sollecitare una riflessione. Altre forze politiche dicono: "Via i partiti dalla RAI!". Ma per metterci chi? I tecnici? Le fondazioni? Una scelta di questo tipo porrebbe problemi di costituzionalità e non lo vedrebbe d'accordo.

Segnala, infine, l'importanza che sia data attuazione a quanto previsto dall'articolo 49, comma 10-*bis*, del decreto legislativo n. 177 del 2005, ai sensi del quale l'amministratore delegato della RAI deve essere nominato tra coloro che si trovano in situazione di assenza di conflitti di interesse o di titolarità di cariche in società concorrenti.

Il senatore [DI NICOLA](#) (M5S) ringrazia il Presidente e i componenti della Commissione per l'occasione di intervenire in questo importante dibattito e per la volontà di iniziare a breve l'esame dei disegni di legge in questione. L'8ª Commissione ha l'occasione storica di effettuare una riforma di sistema richiesta da tutti i cittadini. Ulteriori ritardi sarebbero inaccettabili e non sarebbero compresi. Ripercorre le varie proposte che sono state elaborate nel passato per disegnare una *governance* indipendente, al riparo dalle interferenze della politica, a partire dalla proposta di legge di iniziativa popolare per la riforma della RAI, per giungere alla proposta di legge a prima firma dell'allora Presidente della Commissione di vigilanza Fico, che è riprodotta nell'A.S. n. 1415.

Dopo aver chiarito che l'esame dei disegni di legge di riforma non potrà assolutamente interferire con il fisiologico processo di rinnovo dei vertici di una società che deve essere governata e che quindi proseguirà secondo i tempi previsti, si dice certo che dal lavoro della Commissione non uscirà una proposta di parte, ma una riforma condivisa, una riforma per i cittadini, che costituirà la sintesi di tutte le proposte già presentate e di quelle che sono in procinto di esserlo.

Ci sarà certamente da fare un lavoro lungo e approfondito, di audizioni, di riflessione su tanti profili, a partire dalle risorse disponibili, tra canone e pubblicità, la cui quantificazione è imprescindibile per giungere ad un dimensionamento della *mission* anche editoriale del servizio pubblico. Dovrà essere riconsiderata anche l'attuale divisione in tre testate e in tre reti, figlia di un'era politica ormai superata. Il tutto tenendo sempre a mente che la RAI è un'azienda che ha un impatto fortissimo sulla formazione politica e culturale dei cittadini, sulla percezione che essi hanno dei propri diritti e, in ultima analisi, sulla qualità della democrazia.

Il senatore [BARACHINI](#) (FIBP-UDC) sottolinea, anche in virtù della sua qualità di Presidente della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, la necessità di tenere separato il tema della riforma della società da quello del rinnovo dei vertici, con riferimento al quale osserva che le indicazioni da parte della politica costituiranno una grande prova di responsabilità, in un momento in cui sono necessarie figure di grande competenza.

Ritiene inoltre che il punto centrale non dovrebbe essere tanto quello di escludere la politica dalla RAI, cosa che sarebbe illusoria, quanto di individuare il corretto punto di equilibrio.

Il mercato dell'audiovisivo si evolve con un ritmo rapidissimo, motivo per cui anche alcune delle proposte presentate sono già superate o in fase di superamento. Varie sono le questioni che dovranno essere affrontate. Il servizio pubblico attraversa una fase delicatissima anche dal punto di vista economico e questo incide sulla capacità di innovazione e di sviluppare una visione digitale. Si dovrà riflettere sui limiti alle esternalizzazioni, in considerazione dell'eccessivo ricorso a società esterne ed agenti. Altri temi sono quelli del rapporto tra canone, pubblicità ed extragettito e della contabilità separata, in quanto attualmente nessuno è in grado di elaborare un'analisi che chiarisca che cosa arriva

dal canone e cosa dalla pubblicità, mentre ciò sarebbe strategico per recuperare la fiducia dei contribuenti.

Si sofferma infine sul ruolo della Commissione di vigilanza, osservando che in un sistema caratterizzato da un perfetto equilibrio e bilanciamento essa potrebbe astrattamente non servire, ma che nella realtà i fatti hanno dimostrato che la Commissione ha svolto un ruolo importante, come dimostrato dagli atti che essa ha adottato e che dovrebbero costituire uno degli elementi sui cui impostare il lavoro di esame dei disegni di legge in titolo.

Il senatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) preannuncia l'intenzione del Gruppo della Lega di presentare un proprio disegno di legge, che è in corso di predisposizione e sarà pronto nell'arco di quindici giorni, per cui chiede che la calendarizzazione dei provvedimenti possa slittare di qualche giorno rispetto a quanto originariamente immaginato in Ufficio di presidenza.

A suo avviso, mettere in dubbio il ruolo della Commissione di vigilanza RAI comporterebbe un indebolimento della democrazia parlamentare, anche alla luce del buon lavoro da essa svolto nella legislatura in corso, testimoniato, ad esempio, dalla istituzionalizzazione della Sottocommissione permanente per l'accesso.

Anche il Gruppo della Lega ritiene che il lavoro non si debba incentrare sulla sola *governance*, bensì mirare a una riforma complessiva di un'azienda che necessita di qualità e professionalità, e che tale lavoro non possa interferire in alcun modo con il processo di rinnovo dei vertici della società. La maggioranza allargata che sostiene il Governo ha la possibilità di dimostrare che la RAI potrà fare un grandissimo salto di qualità.

Sarà poi necessario prendere in considerazione tutto il sistema audiovisivo e non solo la RAI, in quanto ci sono tanti altri soggetti privati che non possono essere abbandonati a sé stessi. Occorrerà dare risposte su temi quali quelli delle testate regionali e della razionalizzazione della filiera dei canali culturali e di approfondimento.

Concorda che si debba partire dai testi delle risoluzioni approvate dalla Commissione di vigilanza e che si debba svolgere una riflessione sui rapporti con le società esterne, sulla qualità del servizio da esse fornito e sul valore aggiunto prodotto dal canone.

Altro aspetto da affrontare è quello delle retribuzioni. In passato è stato introdotto un tetto importante e ciò deve essere ritenuto coerente con la funzione pubblica esercitata. Ovviamente però ciò può comportare delle limitazioni alla capacità della RAI di attrarre professionalità particolarmente qualificate che possono trovare altrove condizioni economiche migliori.

In conclusione, invita tutti a non arroccarsi su posizioni ideologiche e ad affrontare il futuro dibattito liberi da pregiudizi.

Il senatore [PAROLI](#) (*FIBP-UDC*) valuta molto positivamente il dibattito odierno, che pone le basi per un lavoro proficuo una volta che i provvedimenti saranno incardinati.

Concorda sul fatto che l'esame dei disegni di legge di riforma e il procedimento di rinnovo dei vertici della società procedano su due binari distinti e che la Commissione non si debba occupare solo della *governance*, ma anche della qualità dei contenuti.

Pone l'accento sul fatto che la RAI costituisce solo un tassello di un quadro più ampio, che abbraccia tutto il mondo dell'editoria e nel quale rientrano anche la carta stampata e le televisioni locali. La RAI è l'unico soggetto pagato dallo Stato e ciò comporta una grande responsabilità per chi si appresta a mettere mano a questo tema.

È necessario vigilare a tutela della democrazia e ciò richiede di riflettere sul fatto che partiti e giornali vengano rifinanziati, in quanto presidi della democrazia e del pluralismo.

Suggerisce inoltre di svolgere una considerazione sulle disposizioni in virtù delle quali i vertici della società debbano essere individuati solo tra i soggetti che hanno presentato una candidatura, perché tale regola rischia di privare la RAI della possibilità di avvalersi proprio dei soggetti maggiormente qualificati che, in quanto tali, non avranno normalmente interesse a presentare candidature "al buio".

In conclusione, manifesta la disponibilità del suo Gruppo a lavorare per raggiungere un risultato

condiviso tra tutte le forze politiche.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nel corso delle riunioni dell'Ufficio di presidenza della scorsa settimana si era ipotizzato di dare avvio all'esame dei disegni di legge in materia di riforma della RAI a partire da martedì 18 maggio. Alla luce di quanto emerso dal dibattito, e in particolare di quanto richiesto dal senatore Bergesio a nome del Gruppo della Lega, propone di far slittare l'esame di una settimana e dunque di inserire i provvedimenti all'ordine del giorno della seduta di martedì 25 maggio.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del dottor Fulvio Lino Di Blasio a Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico settentrionale (n. 84)

(Parere al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Esame e rinvio)

Il relatore [D'ARIENZO](#) (PD) illustra la proposta di nomina in esame, dando conto della procedura e del *curriculum* del candidato.

Il [PRESIDENTE](#) si riserva di organizzare l'audizione del candidato, che potrebbe avere luogo la settimana prossima.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(970) Michela MONTEVECCHI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici

(985) Nadia GINETTI ed altri. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici

(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni

(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana

(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana

(Parere alla 13a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 5 maggio.

Il relatore [PAROLI](#) (FIBP-UDC) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni e condizioni, pubblicato in allegato, invitando tutti i colleghi e valutarlo con attenzione e dichiarando la propria disponibilità a valutare nel prosieguo ogni proposta di modifica o integrazione che i Gruppi gli vorranno sottoporre.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

(2169) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei deputati
(Relazione alla 14a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la 14ª Commissione ha svolto il ciclo di audizioni che aveva in programma e ha posticipato il termine emendamenti a martedì 18 maggio.

Il relatore [D'ARIENZO](#) (PD), in considerazione di quanto appena comunicato dal Presidente, si riserva di presentare lo schema di relazione in una prossima seduta, al fine di valutare la possibilità di inserire alcune proposte provenienti dai Gruppi.

Sull'ordine dei lavori, si svolge un breve dibattito - nel quale intervengono i senatori [DI GIROLAMO](#) (M5S), [MARGIOTTA](#) (PD), [MALLEGNI](#) (FIBP-UDC) e [CIOFFI](#) (M5S), nonché il [PRESIDENTE](#) - sulle modalità più opportune per approfondire i temi attinenti alla riforma di parti del codice dei contratti pubblici diverse da quelle affrontate nell'ambito del disegno di legge europea.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che le sedute della Commissione, già convocate per domani, mercoledì 12 maggio, alle ore 9, 12,30 e 18, non avranno più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,50.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1131, 970, 985, 1302, 1943 E 1981

La Commissione, esaminati per quanto di propria competenza i disegni di legge in titolo,

premesse che:

- l'A.S. 1131, originariamente assegnato alle Commissioni riunite 9ª e 13ª e calendarizzato insieme a un gruppo di disegni di legge in materia di consumo del suolo, è stato da questi disgiunto l'11 giugno 2019, per essere successivamente riassegnato alla sola Commissione 13ª;

- nel corso dell'esame, che ha avuto inizio il 30 settembre 2020, all'A.S. 1131 sono stati abbinati i disegni di legge nn. 970, 985, 1302, 1943 e 1981;

- al termine di un ciclo di audizioni, la Commissione ha dato mandato ai Relatori di predisporre un testo unificato, che è stato adottato come testo base il 10 marzo 2021;

- in allegato al resoconto della seduta della 13ª Commissione del 17 marzo 2021 è stata pubblicata una versione corretta del testo base, sulla quale si basa il presente parere,

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

- preliminarmente, si valuti se una disciplina così dettagliata e puntuale come quella contenuta nel testo unificato non comporti il rischio di contrastare con l'articolo 117, terzo comma, della

Costituzione, che ricomprende la materia del "governo del territorio" nel novero delle materie di legislazione concorrente, nelle quali la potestà legislativa spetta alle regioni, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione esclusiva dello Stato;

- si valuti inoltre se il contenuto del provvedimento non esuli dall'ambito proprio della rigenerazione urbana per sconfinare, da un lato, in quello dell'urbanistica, intervenendo in maniera incompleta e non coordinata con il *corpus* normativo che disciplina quest'ultima materia, e, dall'altro, con quello del consumo di suolo;
 - all'articolo 14, comma 9, nel prevedere che il contributo di costruzione sia ridotto fino ad un massimo del 70 per cento rispetto a quello previsto per le nuove costruzioni, andrebbe chiarito che tale riduzione dovrebbe comunque ammontare ad almeno il 50 per cento di quello previsto per le nuove costruzioni;
 - l'articolo 18, ai sensi del quale alle procedure e ai contratti di cui alla presente legge si applicano i controlli da parte dell'ANAC con appositi protocolli, dovrebbe essere soppresso in quanto pleonastico o comunque foriero di ulteriori appesantimenti burocratici per le amministrazioni e per i cittadini;
 - l'articolo 19, in materia di concorsi di progettazione e concorsi di idee, contrasta con le esigenze di semplificazione amministrativa e normativa;
 - all'articolo 21, comma 3, nelle aree oggetto di rigenerazione urbana, i comuni dovrebbero poter sempre ridurre la dotazione obbligatoria di parcheggi al servizio delle unità immobiliari fino al 50 per cento, e non solo, come previsto dal testo unificato, "a fronte della corresponsione al comune da parte dei soggetti interessati di una somma equivalente al valore medio di mercato di un parcheggio pertinenziale nella medesima zona". Tali parole andrebbero dunque soppresse;
 - dovrebbe essere incentivato il partenariato pubblico privato, che garantisce che gli interventi vengano portati a compimento in tempi brevi;
 - con particolare riferimento alla necessità di garantire parità di trattamento e semplificazione delle procedure nell'ambito dell'edilizia residenziale pubblica, dovrebbe infine essere chiarito che non è dovuta l'IMU con riferimento agli alloggi sociali regolarmente assegnati o assegnabili di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP,
- e con le seguenti condizioni:
- al fine di ridurre il consumo di suolo, devono essere resi più convenienti il riuso e la ricostruzione, evitando l'introduzione di nuovi aggravamenti burocratici che rendano più complessi e gravosi gli interventi di rigenerazione urbana e semplificando il quadro normativo vigente: sono necessarie norme più elastiche e comprensibili per quanto riguarda altezze, distanze, aperture, materiali e ricostruzioni nei sedimi;
 - in particolare, deve essere reso più collaborativo il ruolo svolto dalle sovrintendenze, anche velocizzando e anticipando la loro attività, al fine di evitare che possano esprimersi tardivamente per bloccare interventi già pronti per essere realizzati;
 - l'articolo 15, comma 1, ispirato agli apprezzabili principi della informazione e del confronto pubblico, dovrebbe essere riformulato in maniera coerente con le finalità proprie degli istituti di partecipazione, eliminando, in particolare, il riferimento alla "piena condivisione dei progetti", la cui

portata normativa non è peraltro chiara.

1.3.2.1.2. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 199 (pom.) del 25/05/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MARTEDÌ 25 MAGGIO 2021

199ª Seduta

Presidenza del Presidente

[COLTORTI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Caterina Bini.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE IN MATERIA DI RIFORMA DELLA RAI

Il senatore [MALLEGNI](#) (FIBP-UDC), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede per quale motivo l'ordine del giorno odierno preveda l'inizio della discussione dei soli disegni di legge n. 1415 e 2011 e non anche degli altri disegni di legge di contenuto analogo, che pure sono stati presentati da altri Gruppi.

Il senatore [PAROLI](#) (FIBP-UDC) osserva che era stato intrapreso un percorso che gli era parso costruttivo, ma dichiara di avere ora cambiato idea. Nel corso della seduta dell'11 maggio scorso si era dato come termine per l'avvio dell'esame il 25 maggio e il suo Gruppo ha rispettato tale termine presentando tre disegni di legge. Che oggi si voglia iniziare l'esame dei soli disegni di legge già assegnati, senza attendere l'assegnazione di tutti gli altri, gli pare l'espressione della volontà di qualcuno di mettere delle bandierine e non costituisce certo la premessa migliore per arrivare all'approvazione del provvedimento.

Anche la decisione del Presidente di riservare per sé il ruolo di relatore, formalmente ineccepibile dal punto di vista regolamentare, è però criticabile dal punto di vista politico in quanto, in considerazione del tema, avrebbe richiesto prima un confronto all'interno della maggioranza. Personalmente, se qualcuno avesse richiesto la sua opinione, lui avrebbe suggerito di nominare due relatori.

Il suo consiglio, se realmente si ha interesse a condurre in porto il provvedimento, è di rinviare di qualche giorno l'inizio dell'esame.

Il senatore [MARGIOTTA](#) (PD) propone di convocare un Ufficio di presidenza per ragionare tutti insieme della questione. Concorda con il senatore Paroli che, nel convenire di avviare l'esame dopo due settimane, la volontà politica era quella di attendere l'assegnazione di tutti i disegni di legge presentati entro tale data prima di iniziare l'esame in Commissione.

Ritiene poi sbagliato che il Presidente svolga il ruolo di relatore, cosa che, a suo parere, sta capitando

troppo spesso, considerato che è stato relatore anche su un importante provvedimento trattato recentemente dalla Commissione.

Peraltro il ruolo di relatore su un tema complesso e delicato come quello della riforma della RAI è particolarmente assorbente e non facilmente conciliabile con le incombenze di un Presidente di Commissione.

Ribadisce la proposta di convocare un Ufficio di presidenza, al fine di evitare che una falsa partenza possa rovinare il clima in Commissione.

Il senatore [CIOFFI](#) (*M5S*) ricorda a tutti che il tema della calendarizzazione dei disegni di legge in materia di riforma della RAI è stato oggetto di un ampio e approfondito dibattito, prima in sede di Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi e poi in seduta plenaria, al termine del quale la Commissione ha convenuto di iniziare l'esame il 25 maggio.

È ovvio che, come sempre accade, man mano che i disegni di legge verranno assegnati alla Commissione l'ordine del giorno della stessa verrà conseguentemente integrato e il fatto che un disegno di legge sia incardinato prima di un altro non conferisce nessun tipo di vantaggio.

È altresì ovvio che se si conviene di iniziare l'esame dopo quindici giorni, l'esame deve iniziare dopo quindici giorni e non dopo trenta.

Sul tema del Presidente-relatore, osserva che il Presidente svolge un ruolo di garanzia e che quindi nessuno meglio di lui può garantire ascolto e rispetto per tutte le sensibilità presenti in Commissione. In conclusione, ritiene che se la volontà dei Gruppi è realmente quella di affrontare questo tema così importante, come tutti affermano, allora si dovrebbe iniziare immediatamente l'esame invece che parlare dei massimi sistemi.

La senatrice [PERGREFFI](#) (*L-SP-PSd'Az*) dichiara di condividere le posizioni espresse dai senatori Paroli e Margiotta e di ritenere importante che si proceda in una maniera condivisa.

Osserva che quando si parla di RAI il valore principale è quello della tutela del pluralismo e tale tutela dovrebbe iniziare già in Commissione, con la nomina dei relatori. Sul punto ritiene che sarebbe stata auspicabile una previa interlocuzione e che sia fondamentale avere due relatori.

Il senatore [MALLEGNI](#) (*FIBP-UDC*) osserva che i disegni di legge di Forza Italia sono stati presentati nei termini che ci si era dati e che dunque si debba attendere l'assegnazione, che potrà essere sollecitata agli uffici competenti, in quanto non avrebbe senso procedere ad un incardinamento frammentato in più sedute.

Chiede dunque formalmente che non sia dato avvio all'esame dei provvedimenti in questione e che sia convocata una riunione dell'Ufficio di presidenza una volta che tutti i provvedimenti saranno stati assegnati, in quanto prima di procedere è necessario un confronto sui temi politici.

La senatrice [VONO](#) (*IV-PSI*) afferma che, a suo parere, c'è un problema di organizzazione dei lavori e di gestione della Commissione, in quanto vengono tirati fuori e portati avanti provvedimenti anche in momenti, come quello attuale, che sono abbastanza critici.

Al fine di predisporre un percorso costruttivo chiede al Presidente di soprassedere per oggi all'avvio della discussione e di attendere il tempo necessario per l'assegnazione dei disegni di legge presentati da tutti i Gruppi, compreso il suo.

La senatrice [LUPO](#) (*M5S*) osserva che la decisione di avviare oggi l'esame dei disegni di legge in materia di riforma della RAI è stata oggetto di un accordo raggiunto al termine di una discussione in seduta plenaria ed è agli atti.

All'ordine del giorno della seduta odierna sono stati posti i disegni di legge assegnati in tempo utile, gli altri lo saranno appena sarà conclusa l'usuale procedura di pubblicazione e assegnazione e se non sono stati assegnati finora non è certo ascrivibile agli uffici, essendo peraltro compito di ogni senatore

occuparsi dei propri disegni di legge.

Per quanto attiene al tema del relatore, osserva che è assolutamente usuale che il Presidente di una Commissione assuma il ruolo di relatore quando il provvedimento è particolarmente delicato, come è recentemente avvenuto in Commissione giustizia con riferimento al disegno di legge Zan.

Il senatore [RUSPANDINI](#) (*FdI*), in quanto rappresentante dell'opposizione, rileva che per l'ennesima volta la maggioranza dà prova di una completa mancanza di coesione e chiede di essere informato una volta che i vari Gruppi che ne fanno parte si saranno messi d'accordo sul da farsi.

Il senatore [GASPARRI](#) (*FIBP-UDC*), premesso di non voler entrare nel merito della questione dell'individuazione del relatore, non essendo membro di questa Commissione, ricorda di avere segnalato già nella precedente seduta di avere presentato il disegno di legge n. 2210, del quale auspica la calendarizzazione.

Il senatore [DESSI](#) (*Misto*) ritiene, in quanto parlamentare di opposizione, di rilevare un problema politico nella discussione odierna. Si dice certo che nessuna forza politica voglia far mancare il proprio supporto ad una riforma condivisa che consenta alla Tv di Stato di affrontare le sfide poste dall'evoluzione tecnologica e che richiede un approccio del tutto nuovo. Questa potrebbe essere la prima volta che in questa legislatura il Parlamento produce una legge veramente sua. Pertanto propone di rinviare l'inizio dell'esame di qualche giorno, se questo può essere funzionale a raggiungere l'obiettivo.

Il [PRESIDENTE](#) esprime sorpresa per le posizioni espresse nel corso della discussione, considerato che tutti gli intervenuti erano presenti alle varie riunioni dell'Ufficio di presidenza e alla seduta dello scorso 11 maggio e sanno perfettamente cosa è stato convenuto in tali sedi, a partire dal senatore Margiotta che ha sempre sollecitato l'inizio dell'esame e ora chiede di rinviarlo. Segnala che, come tutti già sanno benissimo, si inizierà oggi l'esame dei due disegni di legge finora assegnati, per poi procedere all'inserimento all'ordine del giorno di tutti gli altri in base all'assegnazione, a partire da quello del senatore Gasparri. Tutti i disegni di legge verranno alla fine esaminati congiuntamente. La sua decisione di svolgere il ruolo di relatore è da leggersi puramente in funzione di garanzia e deriva dal fatto che vari Gruppi avevano chiesto di poter esprimere il relatore. Del resto, le scelte relative all'individuazione del testo base non competono al solo relatore, ma sono comunque frutto di condivisione all'interno della Commissione.

Il senatore [BARACHINI](#) (*FIBP-UDC*) segnala che il suo disegno di legge n. 2225 è stato presentato in data 17 maggio.

Il senatore [MALLEGNI](#) (*FIBP-UDC*) sottolinea che Partito Democratico, Italia Viva, Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia e Gruppo Misto, cioè tutta l'opposizione e la quasi totalità della maggioranza, stanno chiedendo al Presidente di non procedere nella seduta odierna all'avvio dei disegni di legge in materia di riforma della RAI.

Il [PRESIDENTE](#) prende atto della posizione espressa dalla larga maggioranza dei componenti della Commissione e comunica che l'avvio dell'esame dei provvedimenti in materia di riforma della RAI avrà inizio in altra seduta.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina dell'avvocato Ugo Patroni Griffi a Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale ([n. 86](#))

(Parere al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Esame e rinvio)

Il relatore [BERUTTI](#) (*Misto-IeC*) illustra la proposta di nomina in titolo, dando conto della procedura e del *curriculum* del candidato.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che verranno presi contatti con il candidato, al fine di calendarizzarne l'audizione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

Proposta di nomina del dottor Andrea Agostinelli a Presidente dell'Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio (n. 87)

(Parere al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Esame e rinvio)

La relatrice [VONO](#) (*IV-PSI*) illustra la proposta di nomina in titolo, dando conto della procedura e del *curriculum* del candidato.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che verranno presi contatti con il candidato, al fine di calendarizzarne l'audizione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2207) Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti

(Parere alla 5a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

La relatrice [PERGREFFI](#) (*L-SP-PSd'Az*), al fine di stimolare il dibattito, illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, dicendosi pronta a valutare ogni proposta di modifica o integrazione che dovesse emergere nel corso della discussione.

Il senatore [MARGIOTTA](#) (*PD*) propone di inserire un riferimento espresso alla manutenzione delle gallerie, oltre che a quella, già prevista nello schema, di strade e ponti.

Il senatore [CIOFFI](#) (*M5S*), con riferimento all'osservazione che invita a valutare l'opportunità di istituire un fondo compensativo per l'incremento dei costi delle materie prime da destinare alle aziende appaltatrici, osserva che l'ordinamento già prevede dei meccanismi di revisione dei prezzi nel settore degli appalti.

Per quanto riguarda l'allungamento della proroga del superbonus, osserva che, essendo un tema ampiamente condiviso, l'osservazione dovrebbe essere riformulata senza l'invito a valutare l'opportunità di prevederlo.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che l'audizione da parte della Commissione bilancio del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sul provvedimento in esame - già prevista per ieri pomeriggio e sconvocata a causa della tragedia verificatasi a Stresa - avrà luogo questa sera alle ore 20.

Coglie l'occasione per esprimere il cordoglio suo e di tutta la Commissione ai familiari delle vittime.

Il senatore [DESSI](#) (*Misto*) invita il Presidente a emanare un comunicato stampa per esprimere le condoglianze a nome di tutta la Commissione.

Con riferimento all'osservazione dello schema di parere volta ad ampliare la platea del superbonus, propone di includervi anche piscine e palestre. Per gli impianti sportivi sarebbe molto importante poter usufruire di questo strumento, anche considerato che saranno le ultime attività a ripartire dopo la pandemia.

La relatrice [PERGREFFI](#) (*L-SP-PSd'Az*) dichiara fin d'ora di ritenere accoglibili le richieste dei senatori Margiotta e Dessì. Per quanto riguarda invece l'intervento del senatore Cioffi, ribadisce di ritenere importante dare un segnale politico sul tema dell'aumento dei costi delle materie prime, che crea notevoli problemi sia nel settore dell'edilizia che in quello dell'industria.

Propone comunque di rinviare la votazione del parere ad altra seduta, in maniera tale che tutti i colleghi interessati possano avere contezza di quanto riferirà il Ministro in audizione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2207

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge in titolo,

premesse che:

- il provvedimento approva il Piano nazionale per gli investimenti complementari, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). In particolare, al Ministero dei trasporti e della mobilità sostenibili sono attribuiti, per gli anni dal 2021 al 2026, 9.760 milioni di euro, riferiti ai programmi: Rinnovo flotte, bus, treni e navi verdi, Rafforzamento delle linee regionali, Rinnovo del materiale rotabile, Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel, Sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici, Aumento selettivo della capacità portuale, Ultimo e penultimo miglio ferroviario e stradale, Efficientamento energetico, Elettificazione delle banchine, Strategia nazionale aree interne - Miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza delle strade, Sicuro, verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica;

- agli interventi ricompresi nel Piano in questione verranno applicate le procedure di semplificazione e accelerazione, le misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento stabilite per il PNRR, nonché di eventuale revoca delle risorse in caso di mancato utilizzo;

- viene modificata la disciplina del superbonus, per prevedere che, per gli interventi su immobili adibiti ad edilizia residenziale pubblica effettuati dagli IACP, la detrazione del 110 per cento spetta per le spese sostenute fino al 30 giugno 2023, invece che fino al 31 dicembre 2022. Inoltre, per gli interventi per i quali al 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il successivo 31 dicembre. Per gli interventi effettuati dai condomini, il periodo per usufruire dell'agevolazione è

prolungato alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori;

- l'articolo 4 autorizza la spesa complessiva di 925 milioni di euro nel periodo 2022-2029 per la realizzazione del secondo lotto costruttivo di cui al secondo lotto funzionale relativo alla linea ferroviaria AV/AC Verona-Padova, concernente "Attraversamento di Vicenza", nonché la spesa complessiva di 25 milioni di euro nel biennio 2021-2022 per la predisposizione della progettazione definitiva del terzo lotto funzionale della tratta AV/AC Vicenza-Padova. Esso assegna inoltre 9.400 milioni di euro per il periodo 2021-2030 al finanziamento degli interventi prioritari sulla linea ferroviaria AV/AC Salerno-Reggio Calabria,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

- si valuti l'opportunità di prevedere un allungamento della proroga del "superbonus" di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;

- si valuti l'opportunità di prevedere l'estensione del "superbonus" di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, a capannoni industriali, alberghi, immobili degli enti ecclesiastici;

- si valuti l'opportunità di istituire un fondo compensativo per l'incremento dei costi delle materie prime da destinare alle aziende appaltatrici;

- si valuti l'opportunità di riservare una quota del Fondo complementare del PNRR ad interventi di manutenzione straordinaria delle infrastrutture (in particolare di strade e ponti), data l'impossibilità di provvedervi tramite il Recovery Fund;

- si valuti l'opportunità di includere, nell'ambito dei progetti per il rinnovo delle flotte, anche i veicoli destinati al trasporto turistico;

- si valuti l'opportunità di includere, nello studio di fattibilità, l'Alta Velocità effettiva, e non solo di rete, per tutta la Calabria fino a Reggio Calabria.

1.3.2.1.3. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 201 (pom.) dell'08/06/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
MARTEDÌ 8 GIUGNO 2021
201ª Seduta

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Teresa Bellanova.

La seduta inizia alle ore 15,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il **PRESIDENTE** comunica di avere ricevuto la richiesta di non procedere in data odierna alla votazione della proposta di nomina n. 85. Chiede pertanto se vi sia l'intenzione di rinviare le votazioni di tutte le proposte di nomina alla seduta già prevista per domani mattina alle ore 12.30 e di procedere ora all'incardinamento dei nuovi disegni di legge.

Il senatore **MARGIOTTA** (PD) informa che la IX Commissione della Camera dei deputati, con il consenso del Governo, ha rinviato l'esame della proposta di nomina n. 85 alla settimana prossima e chiarisce che la richiesta del suo Gruppo è quella che il Senato si uniformi alla Camera e dunque rinvii l'esame di tale proposta alla settimana prossima.

La senatrice **VONO** (IV-PSI) ritiene che non vi siano motivi per rinviare le votazioni delle proposte di nomina n. 86 e n. 87 e chiede dunque che esse abbiano luogo immediatamente.

Il senatore **PAROLI** (FIBP-UDC) chiede chiarimenti in merito alla tempistica dell'esame della proposta di nomina n. 88.

Alla luce della discussione, il **PRESIDENTE** propone dunque che la Commissione si esprima sulla proposta di nomina n. 85 nei termini indicati dal Governo alla Camera dei deputati e di procedere immediatamente alla votazione delle proposte di nomina n. 86 e n. 87. Per quanto riguarda la proposta di nomina n. 88, ricorda che l'audizione del candidato è già prevista per domani mattina alle ore 8.30 e che, se questa è l'intenzione dei Gruppi, la votazione potrà avere luogo anche la settimana prossima.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina dell'avvocato Ugo Patroni Griffi a Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale (n. 86)

(Parere al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 maggio.

Non essendovi richieste di intervento, il relatore [BERUTTI](#) (*Misto-IeC*) formula una proposta di parere favorevole alla nomina dell'avvocato Ugo Patroni Griffi a Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico meridionale.

Il senatore [PAROLI](#) (*FIBP-UDC*) annuncia il voto favorevole del suo Gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, si passa alla votazione della proposta di parere favorevole formulata dal relatore. Partecipano alla votazione i senatori [ASTORRE](#) (*PD*), [BARACHINI](#) (*FIBP-UDC*), [BERUTTI](#) (*Misto-IeC*), [CAMPARI](#) (*L-SP-PSd'Az*), [CIOFFI](#) (*M5S*), [COLTORTI](#) (*M5S*), [CORTI](#) (*L-SP-PSd'Az*), [D'ARIENZO](#) (*PD*), [DESSI'](#) (*Misto*), [DI GIROLAMO](#) (*M5S*), [FEDE](#) (*M5S*), [RICCIARDI](#) (*M5S*) (in sostituzione della senatrice Lupo), [GASPARRI](#) (*FIBP-UDC*) (in sostituzione del senatore Mallegni), [MARGIOTTA](#) (*PD*), [PAROLI](#) (*FIBP-UDC*), [PERGREFFI](#) (*L-SP-PSd'Az*), [RUFA](#) (*L-SP-PSd'Az*), [RUSPANDINI](#) (*FdI*), [SANTILLO](#) (*M5S*) e [VONO](#) (*IV-PSI*).

La proposta di parere favorevole risulta approvata con 14 voti favorevoli, un voto contrario e 5 astenuti.

Proposta di nomina del dottor Andrea Agostinelli a Presidente dell'Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio (n. 87)

(Parere al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 maggio.

Non essendovi richieste di intervento, la relatrice [VONO](#) (*IV-PSI*) formula una proposta di parere favorevole alla nomina del dottor Andrea Agostinelli a Presidente dell'Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio.

Nessun altro chiedendo di intervenire, si passa alla votazione della proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice. Partecipano alla votazione i senatori [ASTORRE](#) (*PD*), [BARACHINI](#) (*FIBP-UDC*), [BERUTTI](#) (*Misto-IeC*), [CAMPARI](#) (*L-SP-PSd'Az*), [CIOFFI](#) (*M5S*), [COLTORTI](#) (*M5S*), [CORTI](#) (*L-SP-PSd'Az*), [D'ARIENZO](#) (*PD*), [DESSI'](#) (*Misto*), [DI GIROLAMO](#) (*M5S*), [FEDE](#) (*M5S*), [RICCIARDI](#) (*M5S*) (in sostituzione della senatrice Lupo), [GASPARRI](#) (*FIBP-UDC*) (in sostituzione del senatore Mallegni), [MARGIOTTA](#) (*PD*), [PAROLI](#) (*FIBP-UDC*), [PERGREFFI](#) (*L-SP-PSd'Az*), [RUFA](#) (*L-SP-PSd'Az*), [RUSPANDINI](#) (*FdI*), [SANTILLO](#) (*M5S*) e [VONO](#) (*IV-PSI*).

La proposta di parere favorevole risulta approvata con 18 voti favorevoli e 2 voti contrari.

Proposta di nomina dell'avvocato dello Stato Pierluigi Umberto Di Palma a Presidente dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (n. 88)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento. Esame e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#), in sostituzione del relatore Mallegni, illustra la proposta di nomina in titolo, dando conto degli aspetti procedurali e del *curriculum* del candidato.

Il PRESIDENTE ricorda che l'audizione del candidato avrà luogo domani mattina alle ore 8.30.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1415) DI NICOLA ed altri. - *Modifiche alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e al testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e altre disposizioni in materia di composizione*

dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di organizzazione della società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo e di vigilanza sullo svolgimento del medesimo servizio

(2011) Valeria FEDELI ed altri. - *Disposizioni in materia di servizio pubblico radiotelevisivo*

(2210) GASPARRI. - *Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177*

(2223) FARAONE. - *Disciplina e organizzazione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale*

(2225) BARACHINI e Anna Maria BERNINI. - *Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale*

(2232) Loredana DE PETRIS ed altri. - *Modifica all'articolo 49 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in materia di organizzazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale*

(2234) MALLEGNI. - *Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale*

(Discussione congiunta e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#), in qualità di Relatore, illustra i provvedimenti in esame che introducono disposizioni per la modifica del quadro normativo in materia di servizio pubblico radiotelevisivo.

Il disegno di legge n. 1415, d'iniziativa del senatore Di Nicola e altri, riproduce il contenuto di due disegni di legge presentati nella scorsa legislatura prima dell'approvazione della legge di riforma della RAI (legge n. 220 del 2015) e quindi assorbiti nel corso dell'esame parlamentare di tale provvedimento: l'A.S. 1855, d'iniziativa del senatore Cioffi e altri, e l'A.C. 2922, d'iniziativa del deputato Fico e altri.

Il provvedimento riduce a cinque il numero dei membri del consiglio di amministrazione della RAI e prevede che essi siano scelti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni tramite sorteggio, nell'ambito di una procedura di selezione mediante avviso pubblico, nella quale sono coinvolte anche le competenti Commissioni parlamentari, chiamate ad esprimersi sui candidati proposti. Viene inoltre stabilito che non possano presentare la propria candidatura coloro che nei cinque anni precedenti alla nomina abbiano ricoperto cariche di governo, cariche politiche elettive e incarichi o uffici di rappresentanza nei partiti politici.

La scadenza della concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale alla RAI è poi fissata al 6 maggio 2028.

Ulteriori novità riguardano la vigilanza sull'adempimento degli obblighi e delle finalità del servizio pubblico radiotelevisivo, con la soppressione della Commissione parlamentare di vigilanza sulla RAI e il trasferimento delle sue funzioni all'AGCOM. Contestualmente al potenziamento del ruolo dell'Autorità, vengono precisati i requisiti richiesti ai suoi componenti, che devono essere scelti tra coloro che abbiano avanzato la propria candidatura nell'ambito di una procedura di selezione mediante avviso pubblico. Una procedura analoga è prevista anche per la scelta del Presidente dell'AGCOM.

Il disegno di legge n. 2011, d'iniziativa della senatrice Fedeli e altri, riprendendo i contenuti di disegni di legge presentati nelle scorse legislature, propone un nuovo modello di *governance*, nel quale il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale è affidato - mediante una concessione che dura 12 anni ed è rinnovabile - ad una Fondazione, che lo svolge per il tramite della RAI-Radiotelevisione italiana Spa e delle società da questa controllate, sulla base di un contratto di servizio, che individua i diritti e gli obblighi della società concessionaria.

La Fondazione - alla quale viene trasferita la proprietà della RAI - ha il compito di garantire l'autonomia del servizio pubblico radiotelevisivo dal potere politico ed economico; di verificare il valore pubblico della programmazione; di assicurare la gestione efficiente di RAI Spa e di tutte le società controllate e di svolgere ogni altro compito o attività prevista dallo statuto ai sensi della legge. Viene individuato il patrimonio della Fondazione, totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari, ed è disciplinato nel dettaglio il consiglio di amministrazione della Fondazione stessa, composto da dieci membri, al quale sono affidate funzioni di indirizzo strategico nei riguardi della RAI, di individuazione degli obiettivi generali e di verifica del loro conseguimento.

La RAI è chiamata dunque a realizzare le attività di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, con poteri di proposta nei confronti della Fondazione.

Sono poi disciplinati, in maniera analoga a quanto previsto dalla legislazione vigente, i poteri attribuiti al consiglio di amministrazione della RAI, composto da sette membri nominati dal consiglio di amministrazione della Fondazione, nonché le funzioni dell'amministratore delegato, scelto al suo interno dal consiglio di amministrazione della RAI.

Conseguentemente alla riforma introdotta, viene infine disposta l'abrogazione dell'articolo 21 della legge n. 112 del 2004, con la quale è disciplinata la procedura di dismissione della partecipazione dello Stato nella RAI.

Il disegno di legge n. 2210, d'iniziativa del senatore Gasparri, elimina la figura dell'amministratore delegato - la cui introduzione aveva costituito una delle novità più rilevanti della riforma della RAI attuata nella scorsa legislatura con la legge n. 220 del 2015 - e ripristina quella del direttore generale. La relazione illustrativa sottolinea che, con il trasferimento dei poteri di gestione all'amministratore delegato, a quest'ultimo è stata conferita un'autonomia decisionale più ampia di quella precedentemente riconosciuta al direttore generale e che tale aumento dei poteri, giustificato all'epoca della riforma dalla necessità di maggiore efficienza nella gestione aziendale, appare oggi eccessivo. Nel ribadire la centralità del Parlamento nel governo del sistema radiotelevisivo pubblico e il suo ruolo come editore sostanziale della RAI - in linea con la giurisprudenza della Corte costituzionale richiamata dettagliatamente nella relazione illustrativa - il disegno di legge in esame procede dunque a novellare la disciplina vigente, per sostituire la figura dell'amministratore delegato con quella del direttore generale, al quale vengono attribuite le funzioni che aveva prima della legge del 2015. Al direttore generale, nominato dal consiglio di amministrazione, d'intesa con l'assemblea, sono affidati quindi la responsabilità della gestione aziendale nonché il compito di sovrintendere all'organizzazione e al funzionamento dell'azienda nel quadro dei piani e delle direttive definiti dal consiglio di amministrazione. Tra gli altri compiti che egli è chiamato a svolgere, la relazione illustrativa sottolinea, in particolare, quello di proporre all'approvazione del consiglio di amministrazione gli atti e i contratti aziendali di importo superiore a 2.582.284,50 euro. In base alla normativa vigente sono invece sottoposti al consiglio i contratti di importo superiore a 10 milioni di euro.

Il disegno di legge n. 2223, d'iniziativa del senatore Faraone, in maniera analoga a quanto previsto dal disegno di legge n. 2011, stabilisce che il servizio pubblico sia affidato ad una Fondazione, che lo svolge per il tramite della RAI-Radiotelevisione italiana Spa e delle società da questa controllate. Diversamente dal disegno di legge n. 2011, il provvedimento prevede che le linee generali dello svolgimento del servizio pubblico - del quale introduce una nuova definizione - nonché i compiti e gli obblighi della concessionaria siano stabiliti in una carta del servizio pubblico, adottata dalla Fondazione.

Ulteriori differenze rispetto al disegno di legge n. 2011 riguardano la procedura per l'adozione dello

statuto della Fondazione, nonché il numero dei membri del suo consiglio di amministrazione, fissato a undici, e le relative modalità di scelta.

È inoltre ridotto a tre il numero dei membri del consiglio di amministrazione della RAI e sono introdotti requisiti che ne assicurino indipendenza e competenza professionale.

Viene poi previsto che l'ammontare del canone di abbonamento - stabilito dal MISE con durata di sei anni e adeguamenti annuali - possa essere utilizzato esclusivamente ai fini dell'adempimento dei compiti di servizio pubblico generale nonché per il sostenimento delle spese di istituzione e di funzionamento della Fondazione. Sono escluse altre forme di finanziamento pubblico in favore del soggetto concessionario.

Sono infine definiti i principi in base ai quali il consiglio di amministrazione della Fondazione dovrà procedere ad adottare atti volti alla riorganizzazione della RAI.

Il disegno di legge n. 2225, d'iniziativa dei senatori Barachini e Bernini, precisa innanzitutto che l'applicazione dei limiti di affollamento pubblicitario - che rimangono fissati al tetto massimo del 4 per cento dell'orario settimanale e del 12 per cento di ogni ora, come attualmente previsto - è da effettuare per ogni singola rete, invece che in riferimento alla programmazione complessiva della concessionaria. Secondo la relazione illustrativa, applicando alla lettera l'attuale previsione la concessionaria effettua un calcolo cumulativo per le tre reti generaliste, cosicché l'affollamento pubblicitario risulta superare costantemente i limiti settimanali e orari su RaiUno, nelle fasce di maggior ascolto mentre è inferiore sulle altre reti generaliste.

L'acquisizione di risorse attraverso la raccolta pubblicitaria da parte della concessionaria rappresenta una fonte di ricavo accessoria e deve inoltre essere effettuata rispettando i principi di concorrenza, trasparenza e non discriminazione. Il compito di verificare il rispetto di tali principi nella conclusione dei contratti pubblicitari è affidato all'AGCOM.

Contestualmente, il disegno di legge prevede che alla società concessionaria venga attribuito l'intero gettito del canone e che tali risorse non possano essere utilizzate per il finanziamento di programmi che non costituiscono adempimento degli obblighi di servizio pubblico. Una quota adeguata di investimenti deve inoltre essere destinata all'offerta di contenuti e *format* dedicati all'innovazione digitale e a tale scopo la concessionaria deve redigere un piano di investimento digitale. Sull'impiego effettivo delle risorse provenienti dal gettito del canone e dalla pubblicità, l'azienda è inoltre tenuta a riferire ogni sei mesi alla Commissione parlamentare di vigilanza.

Per quanto riguarda la *governance* della RAI, il provvedimento prolunga a cinque anni la durata del mandato dei membri del consiglio di amministrazione, con la contestuale eliminazione della possibilità di un secondo mandato e inserisce, tra i requisiti richiesti, il possesso di una comprovata esperienza nell'ambito dell'innovazione digitale.

Anche l'amministratore delegato dura in carica cinque anni e si prevede che la sua nomina divenga efficace dopo l'acquisizione del parere favorevole della Commissione parlamentare di vigilanza, espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

È infine affidato alla RAI il compito di garantire l'equilibrio tra la produzione interna dei programmi e il suo affidamento a società esterne, con l'impegno a realizzare direttamente almeno il 60 per cento della propria offerta e a non concedere in appalto la produzione di trasmissioni in diretta, di rilievo nazionale, che hanno un impatto fondamentale per l'adempimento del contratto di servizio.

Il disegno di legge n. 2232, presentato dalla senatrice De Petris e altri, delinea un nuovo assetto di *governance* per la RAI, basato sul sistema societario dualistico di cui agli articoli 2409-*octies* e seguenti del codice civile, con la finalità di garantire una più efficace distinzione tra poteri di indirizzo e controllo e poteri inerenti la gestione ordinaria.

Il provvedimento attribuisce dunque l'amministrazione e il controllo della RAI ad un consiglio di sorveglianza e a un consiglio di gestione.

Il consiglio di sorveglianza, che svolge funzioni di indirizzo, supervisione strategica e controllo, è composto da 15 membri, il cui mandato dura sei esercizi e non può essere rinnovato. Le disposizioni introdotte indicano nel dettaglio le modalità di nomina e i requisiti richiesti nonché le cause di ineleggibilità o di decadenza.

Tra i compiti assegnati al consiglio di sorveglianza figura anche la nomina del presidente e degli altri due componenti del consiglio di gestione, che è l'organo incaricato di svolgere le attività necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale e delle scelte strategiche dell'azienda, definite ed approvate dal consiglio di sorveglianza.

Il presidente del consiglio di gestione assume anche i poteri del consigliere delegato; sia lui che gli altri due componenti - ai quali è richiesto il possesso di requisiti professionali nella gestione di imprese con fatturato e numero di dipendenti paragonabili a quelli della RAI - durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Sono infine introdotte disposizioni di contenuto analogo a quelle attualmente vigenti in relazione alle funzioni della Commissione parlamentare di vigilanza, all'applicazione del limite massimo retributivo e alla dismissione della partecipazione dello Stato nella RAI.

Il disegno di legge n. 2234, d'iniziativa del senatore Mallegni, riproduce il contenuto del disegno di legge n. 2225, dal quale differisce per i seguenti profili.

Nel prevedere che i limiti di affollamento pubblicitario debbano essere calcolati in riferimento alla programmazione di ciascuna rete, il provvedimento incide anche sui tetti massimi, che vengono abbassati al 3 per cento dell'orario settimanale e al 10 per cento di ogni ora.

È confermata l'attribuzione alla concessionaria dell'intero gettito del canone, ma non si prevede che una quota di investimenti debba essere destinata all'offerta di contenuti e *format* dedicati all'innovazione digitale. L'obbligo di riferire alla Commissione parlamentare di vigilanza in merito all'impiego effettivo delle risorse provenienti dal gettito del canone e dalla pubblicità ha inoltre cadenza trimestrale, invece che semestrale.

Viene aumentato a nove il numero dei membri del consiglio di amministrazione della RAI, stabilendo che siano tre quelli eletti da ciascuna delle due Camere.

È confermato che la nomina dell'amministratore delegato divenga efficace dopo l'acquisizione del parere favorevole della Commissione parlamentare di vigilanza, espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. La durata del suo mandato è fissata invece a sei anni.

Non sono infine previste disposizioni che impongano limiti all'esternalizzazione della produzione di trasmissioni televisive.

È dichiarata aperta la discussione generale.

La senatrice [PERGREFFI](#) (*L-SP-PSd'Az*), intervenendo sull'ordine dei lavori, segnala che il suo Gruppo ha depositato ieri il disegno di legge n. 2263, in materia di riforma della RAI, e chiede che, una volta assegnato alla Commissione, esso sia esaminato congiuntamente a quelli posti oggi all'ordine del giorno.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che, una volta assegnato alla Commissione, anche il disegno di legge segnalato dalla senatrice Pergreffi sarà inserito all'ordine del giorno ai fini del suo abbinamento a quelli iniziati oggi.

Il senatore [CAMPARI](#) (*L-SP-PSd'Az*), in considerazione dell'imminente inizio dei lavori d'Aula, chiede che la discussione generale abbia luogo in altra seduta.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

[Resoconto stenografico.](#)

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice [PERGREFFI](#) (*L-SP-PSd'Az*) segnala che, secondo quanto comunicato dai Gruppi, la Conferenza dei Capigruppo ha stabilito che nel pomeriggio di domani le Commissioni saranno

autorizzate a riunirsi tra le 14 e le 15.30. Chiede dunque informazioni su come verranno organizzati i lavori della Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che resterà quindi confermata l'audizione in Ufficio di presidenza già prevista per domani mattina alle 8.30, mentre la seduta già prevista per le ore 12.30 avrà luogo alle ore 14.

La Commissione conviene.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta antimeridiana di domani, già convocata alle ore 12,30, è posticipata alle ore 14.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,25.

1.3.2.1.4. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 203 (pom.) del 15/06/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
MARTEDÌ 15 GIUGNO 2021
203ª Seduta

Presidenza del Presidente
[COLTORTI](#)

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Teresa Bellanova.

*La seduta inizia alle ore 14,40.
IN SEDE CONSULTIVA*

(2271) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il [PRESIDENTE](#) cede la parola alla relatrice Lupo ricordando che il provvedimento in esame è già calendarizzato in Aula per la seduta di questo pomeriggio che avrà inizio alle ore 16,30.

La relatrice [LUPO](#) (M5S) illustra il decreto-legge in esame, che nel testo originariamente predisposto dal Governo, conteneva una serie di misure dirette a disciplinare la graduale ripresa delle attività economiche e sociali attraverso il progressivo allentamento, a partire dal 26 aprile scorso, delle restrizioni adottate per la limitazione dei contagi da virus SARS-CoV-2, con particolare riferimento ai territori collocati nelle cosiddette "zone gialle".

Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati sono poi confluiti in tale provvedimento i contenuti del decreto-legge n. 56, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, nonché del decreto-legge n. 65, con il quale, alla luce dei dati scientifici sull'epidemia e dell'andamento della campagna di vaccinazione, è stato anticipato il calendario delle riaperture.

Gli articoli da 1 a 8-ter del testo in esame - che si compone complessivamente di 44 articoli e un allegato - introducono misure relative agli spostamenti, che comprendono, tra l'altro, la progressiva posticipazione dell'inizio del coprifuoco e il suo completo superamento a partire dal prossimo 21 giugno, e disciplinano nel dettaglio la progressiva riapertura delle diverse attività economiche, sociali, assistenziali, scolastiche, culturali e sportive.

L'articolo 9 disciplina le "certificazioni verdi COVID-19", che sono rilasciate in formato cartaceo o digitale con la finalità di attestare lo stato di avvenuta vaccinazione, la guarigione dall'infezione o l'effettuazione di un *test* molecolare o antigenico rapido con risultato negativo.

Si tratta, di fatto, dell'anticipazione in ambito nazionale del *green pass* in corso di adozione a livello europeo, quale strumento per agevolare la ripresa delle attività e degli spostamenti sospesi a causa della pandemia.

Le disposizioni introdotte verranno dunque applicate fino all'entrata in vigore delle regole europee, che abiliteranno l'attivazione della Piattaforma nazionale-DGC (*digital green certificate*) quale sistema informativo nazionale per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificazioni COVID-19 interoperabili a livello nazionale ed europeo. La piattaforma è realizzata attraverso l'infrastruttura Sistema tessera sanitaria dalla Sogei, che la gestisce. Le specifiche tecniche per garantire l'interoperabilità della piattaforma nonché le sue modalità di funzionamento saranno definite con un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, cui spetterà anche l'indicazione dei dati trattati e di quelli da riportare nelle certificazioni nonché delle misure per assicurare la loro protezione. Gli articoli da 10 a 11, oltre ad adeguare alla proroga dello stato di emergenza, fissata dal Consiglio dei ministri al prossimo 31 luglio, i termini previsti dai decreti-legge n. 19 e n. 33 del 2020, nonché quelli stabiliti nelle disposizioni legislative elencate nell'allegato 2 al decreto in esame, ridefiniscono i parametri per la collocazione delle Regioni nelle diverse zone "colorate".

Gli articoli da 11-*bis* a 11-*duodevicies* riguardano la proroga di termini previsti da disposizioni legislative vigenti, che in larga parte riproducono il contenuto del decreto-legge n. 56.

Per quanto riguarda gli aspetti di interesse per la 8ª Commissione, si segnala in particolare che l'articolo 11-*quinqvies* interviene sulla disciplina dei poteri speciali del Governo nei settori di rilevanza strategica (cd. *golden power*), disponendo l'ulteriore proroga al 31 dicembre 2021 dell'applicazione degli obblighi di notifica introdotti, per talune tipologie di atti e operazioni, dall'articolo 15 del decreto-legge n. 23 del 2020 al fine di salvaguardare gli assetti delle società operanti in settori reputati strategici e di interesse nazionale dai rischi di scalate irregolari ed improvvise nel corso della fase di emergenza epidemiologica.

L'articolo 11-*sexies* incide su una serie di termini in materia di trasporti, alcuni dei quali avevano formato l'oggetto di emendamenti presentati nel corso dell'esame in 8ª Commissione del decreto-legge n. 45 del 2021 e non accolti in tale sede.

In particolare, il comma 1 integra l'articolo 13, comma 6, del decreto-legge n. 183 del 2020 per stabilire che, per le domande dirette al conseguimento della patente di guida presentate nel corso dell'anno 2020, la prova teorica è espletata entro il 31 dicembre 2021, mentre per le domande presentate dal 1º gennaio 2021 fino alla data di cessazione dello stato di emergenza tale prova è espletata entro un anno dalla data di presentazione della domanda.

Il comma 2 posticipa il termine entro il quale le imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci non soggetto ad obblighi di servizio pubblico devono procedere alla rendicontazione delle perdite economiche direttamente imputabili all'emergenza da COVID-19 per poter ricevere i contributi straordinari previsti a compensazione. Viene conseguentemente spostato anche il termine per l'adozione del decreto ministeriale di assegnazione delle risorse.

Il comma 3 prolunga fino al 31 dicembre 2021 il periodo durante il quale le navi da crociera iscritte nel registro internazionale sono autorizzate ad effettuare servizi di cabotaggio.

Il comma 4 differisce al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale la revisione periodica dei veicoli a motore e dei loro rimorchi può essere effettuata dagli ispettori autorizzati, di cui al decreto ministeriale 19 maggio 2017.

L'articolo 11-*octies* stabilisce che anche per il 2021 non trovino applicazione le disposizioni per la revoca dei finanziamenti concessi a valere sui fondi per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali e per lo sviluppo del Paese, istituiti con la legge di bilancio 2019 (articolo 1, comma 95) e con la legge di bilancio 2020 (articolo 1, comma 15), che siano stati assegnati ma non utilizzati.

L'articolo 11-*novies* proroga al 31 dicembre 2022 il termine entro il quale gli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, che rientrano nei Piani sviluppo e coesione predisposti ai sensi dell'articolo 44, comma 7, del decreto-legge n. 34 del 2021, possono generare obbligazioni giuridicamente rilevanti.

L'articolo 11-*decies* fa slittare al 2021 lo stanziamento di 1 milione di euro per il Fondo "Antonio Megalizzi", finalizzato a garantire un servizio di trasmissione radiofonica universitaria, anche attraverso lo strumento della convenzione da stipulare a seguito di gara pubblica.

L'articolo 11-*undecies* incide su taluni aspetti della disciplina introdotta dal decreto legislativo n. 101 del 2020 per la protezione dai rischi di esposizione delle persone a livelli anomali di radioattività e di contaminazioni dell'ambiente. In particolare, vengono modificati i termini riguardanti taluni obblighi per la protezione da radiazioni ionizzanti nonché, nelle more dell'adozione di un apposito decreto che regoli la materia, i termini per l'applicazione del regime transitorio per la sorveglianza radiometrica su materiali, prodotti semilavorati o prodotti metallici. Con riferimento a quest'ultimo aspetto, secondo quanto evidenziato nella relazione che accompagnava il decreto-legge n. 56, l'intervento è necessario per evitare che, in assenza della necessaria regolamentazione tecnica, si possano verificare rallentamenti nelle attività portuali e aeroportuali, che andrebbero ad incidere sul sistema logistico italiano, rendendolo meno concorrenziale rispetto ai competitori europei.

Con l'articolo 11-*terdecies* viene stabilito che fino al prossimo 31 dicembre trovino applicazione le disposizioni del decreto-legge n. 34 del 2020 con le quali è stata autorizzata, in deroga alle procedure previste dal testo unico dell'edilizia, la realizzazione di interventi, anche edilizi, consistenti in opere contingenti e temporanee volte a garantire l'ottemperanza alle misure di sicurezza imposte dall'emergenza sanitaria.

L'articolo 11-*quindiesdecies*, al fine di evitare la revoca dei finanziamenti, proroga al 31 dicembre 2022 il termine per alcuni adempimenti relativi agli interventi per il ponte stradale di collegamento tra l'autostrada per Fiumicino e l'EUR e per gli aeroporti di Firenze e Salerno.

L'articolo 12 reca misure in materia di trasporto aereo di linea di passeggeri, finalizzate ad integrare l'articolo 85, comma 5, del decreto-legge n. 104 del 2020, che ha previsto che alle imprese titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciata dall'ENAC che adempiono oneri di servizio pubblico venga corrisposta un'anticipazione dell'indennizzo richiesto a compensazione dei danni subiti come conseguenza diretta dell'emergenza COVID-19.

L'integrazione ora introdotta precisa che l'importo di ciascuna anticipazione non può essere superiore all'indennizzo richiesto e documentato sulla base dei criteri indicati nel decreto 11 settembre 2020 del Ministro dello sviluppo economico e dei consolidati indirizzi interpretativi adottati dalla Commissione europea in riferimento alle misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'emergenza da COVID-19.

Per garantire la corresponsione dell'indennizzo, viene autorizzato l'utilizzo nel 2021 delle somme iscritte nel conto dei residui per il medesimo anno nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

L'articolo 12-*bis* prevede che sia sempre consentito lo svolgimento delle prove selettive di abilitazione alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori, proprio in considerazione del ruolo essenziale svolto dal settore dell'autotrasporto durante l'emergenza epidemiologica.

L'articolo 12-*ter* reca una deroga alle norme di contabilità degli enti locali, finalizzata a consentire ai comuni di procedere all'individuazione dei soggetti beneficiari e all'erogazione delle somme stanziata per la concessione dei buoni viaggio, previsti dal decreto-legge n. 34 del 2020 a favore delle persone a mobilità ridotta ovvero con patologie accertate, residenti nei comuni capoluoghi di città metropolitane o capoluoghi di provincia, per gli spostamenti effettuati a mezzo del servizio di taxi ovvero di noleggio con conducente.

L'articolo 13 definisce le sanzioni per la violazione di talune delle norme introdotte dal provvedimento mentre l'articolo 13-*bis* contiene infine la clausola di salvaguardia.

In conclusione, formula una proposta di parere favorevole.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione.

Il senatore [PAROLI](#) (*FIBP-UDC*), intervenendo sull'ordine dei lavori, stigmatizza il breve lasso di tempo a disposizione del Senato, e in particolare delle Commissioni, per esaminare il provvedimento

in titolo.

Osserva quindi che, a prescindere dal contenuto del provvedimento in esame, sarebbe opportuno che l'8ª Commissione non procedesse ad approvare il parere proposto dalla relatrice, in quanto la Commissione affari costituzionali, competente in sede primaria, sarà presumibilmente già sul punto di concludere l'esame del provvedimento per mandarlo in Aula alle 16.30 e dunque non avrà nemmeno il tempo di leggere i pareri di tutte le altre Commissioni. In tale contesto, ritiene inutile esprimersi.

Il senatore [MALLEGNI](#) (*FIBP-UDC*) chiarisce che la posizione espressa dal senatore Paroli è quella dell'intero Gruppo di Forza Italia, che quindi non parteciperà al voto.

Il senatore [DESSI](#) (*Misto*) dichiara che non parteciperà al voto, in quanto non ha senso approvare un parere del quale la Commissione competente non avrà nemmeno il tempo di prendere atto.

La relatrice [LUPO](#) (*M5S*) chiarisce che la ristrettezza del tempo a disposizione delle Commissioni deriva dal fatto che l'esame presso la Camera dei deputati si è protratto a lungo e che il decreto-legge deve essere convertito in legge in tempi strettissimi.

Ribadisce dunque che la sua proposta è quella di approvare un parere favorevole.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole della relatrice, che risulta approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina dell'avvocato dello Stato Pierluigi Umberto Di Palma a Presidente dell'Ente nazionale per l'aviazione civile ([n. 88](#))

(Parere al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 giugno.

Non essendovi richieste di intervento in discussione, il relatore [MALLEGNI](#) (*FIBP-UDC*), formula una proposta di parere favorevole alla nomina dell'avvocato dello Stato Pierluigi Umberto Di Palma a Presidente dell'Ente nazionale per l'aviazione civile, alla luce del *curriculum*, dell'audizione e del conseguente dibattito, che hanno confermato l'elevato profilo professionale e la sensibilità istituzionale del candidato.

Il senatore [D'ARIENZO](#) (*PD*), intervenendo in dichiarazione di voto, si dice sicuro che il candidato - le cui competenze professionali sono evidenti a tutti - darà all'ENAC l'impulso necessario per svolgere il ruolo fondamentale che gli compete. Per tale motivo annuncia il voto favorevole del Gruppo del Partito democratico.

La senatrice [LUPO](#) (*M5S*) si associa alle considerazioni positive svolte dal relatore Mallegni e dal senatore D'Arienzo, osservando che dall'audizione è emerso l'elevato profilo tecnico del candidato, che consentirà all'ENAC di svolgere un ruolo centrale per il rilancio del settore richiesto da tutti gli operatori, valorizzando la propria autonomia dalla politica, ma comunque svolgendo una interlocuzione fruttuosa con le Commissioni parlamentari nel rispetto delle reciproche funzioni.

Si passa dunque alla votazione della proposta di parere favorevole del relatore.

Partecipano alla votazione i senatori [BARACHINI](#) (*FIBP-UDC*), [BERUTTI](#) (*Misto-IeC*), [CAMPARI](#)

(L-SP-PSd'Az), [CIOFFI](#) (M5S), [COLTORTI](#) (M5S), [SBRANA](#) (L-SP-PSd'Az) (in sostituzione del senatore Corti), [D'ARIENZO](#) (PD), [DESSI'](#) (Misto), [DI GIROLAMO](#) (M5S), [FEDE](#) (M5S), [LUPO](#) (M5S), [MALLEGNI](#) (FIBP-UDC), [MARGIOTTA](#) (PD), [PAROLI](#) (FIBP-UDC), [PERGREFFI](#) (L-SP-PSd'Az), [RUFA](#) (L-SP-PSd'Az), [RUSPANDINI](#) (FdI), [RICCIARDI](#) (M5S) (in sostituzione del senatore Santillo) e [VONO](#) (IV-PSI).

La proposta di parere favorevole del relatore è approvata con 19 voti favorevoli.

Proposta di nomina dell'ingegner Matteo Africano a Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico centrale (n. 85)

(Parere al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Seguito e conclusione dell'esame. Non accolta la proposta di parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella scorsa seduta si era convenuto di procedere alla votazione del parere sulla proposta di nomina n. 85 parallelamente alla IX Commissione della Camera dei deputati. Considerato che quest'ultima ha calendarizzato il provvedimento in questione per domani, propone dunque di rinviare l'esame.

Il senatore [MARGIOTTA](#) (PD), ricordando di essere stato lui a chiedere il rinvio della votazione alla settimana corrente, afferma di non ritenere necessario attendere fino a domani, anche considerato che la IX Commissione della Camera si riunirà nel pomeriggio, mentre la seduta della 8ª Commissione è prevista per la fine della mattinata e quindi le due Commissioni non potrebbero comunque votare nello stesso momento. Chiarito dunque che la proposta di rinvio a domani non proviene dal suo Gruppo, chiede se il Presidente intenda comunque confermarla.

Il [PRESIDENTE](#) conferma la proposta di rinviare l'esame del provvedimento in titolo a domani.

Il senatore [MALLEGNI](#) (FIBP-UDC) chiede di procedere immediatamente alla votazione della proposta di nomina in questione, previa sottoposizione alla Commissione della proposta di rinvio avanzata dal Presidente.

Il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di rinviare a domani l'esame della proposta di nomina n. 85.

La proposta di rinvio è respinta.

Non essendovi richieste di intervento in discussione, il relatore [FEDE](#) (M5S) formula una proposta di parere favorevole sulla nomina dell'ingegner Matteo Africano a Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale, ritenendo che dal *curriculum* emerga il possesso dei requisiti richiesti dalla legge e ponendo l'accento sul fatto che sul nominativo del candidato si è verificata la convergenza del Governo e degli enti territoriali interessati.

Il senatore [MARGIOTTA](#) (PD) annuncia il voto contrario del Gruppo del PD, alla luce degli approfondimenti compiuti alla Camera, i cui esiti non possono a suo avviso essere ritenuti soddisfacenti.

Il senatore [DESSI'](#) (Misto) osserva che l'unanimità raggiunta nella votazione del nuovo Presidente dell'ENAC dimostra che quando si sottopone all'attenzione del Parlamento una professionalità così elevata non si può che registrare una convergenza. Le decisioni sulle nomine devono essere guidate

solo ed esclusivamente da criteri di merito e non di appartenenza politica. Annuncia infine il suo voto contrario.

Il senatore [FEDE](#) (M5S), pur sapendo che la Commissione ha appena respinto la richiesta di rinvio, invita i colleghi a valutare l'opportunità di prendersi ancora un po' di tempo per verificare gli approfondimenti menzionati dal senatore Margiotta.

Il senatore [DE FALCO](#) (Misto) illustra i motivi per i quali ritiene che il candidato non presenti i requisiti necessari e annuncia il suo voto contrario.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che la Commissione si è espressa in maniera molto chiara per procedere immediatamente con la votazione e ritiene dunque di non poter far altro che dichiarare aperta la votazione.

Si passa dunque alla votazione della proposta di parere favorevole del relatore.

Partecipano alla votazione i senatori [BARACHINI](#) (FIBP-UDC), [BERUTTI](#) (Misto-IeC), [CAMPARI](#) (L-SP-PSd'Az), [CIOFFI](#) (M5S), [COLTORTI](#) (M5S), [SBRANA](#) (L-SP-PSd'Az) (in sostituzione del senatore Corti), [D'ARIENZO](#) (PD), [DE FALCO](#) (Misto), [DESSI](#) (Misto), [DI GIROLAMO](#) (M5S), [FEDE](#) (M5S), [LUPO](#) (M5S), [MALLEGNI](#) (FIBP-UDC), [MARGIOTTA](#) (PD), [PAROLI](#) (FIBP-UDC), [PERGREFFI](#) (L-SP-PSd'Az), [RUFA](#) (L-SP-PSd'Az), [RUSPANDINI](#) (FdI), [RICCIARDI](#) (M5S) (in sostituzione del senatore Santillo) e [VONO](#) (IV-PSI).

La proposta di parere favorevole del relatore è respinta con 9 voti contrari, 6 favorevoli e 5 astensioni.

IN SEDE REDIGENTE

[\(2037\)](#) *URSO ed altri. - Riforma della disciplina del volo da diporto o sportivo*

[\(2053\)](#) *BRIZIARELLI ed altri. - Legge quadro per la valorizzazione e la promozione del volo da diporto e sportivo e dell'avioturismo*

[\(2171\)](#) *COLTORTI ed altri. - Legge quadro per la valorizzazione e la promozione del volo da diporto e sportivo, del volo libero e dell'avioturismo*

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 2037 e 2053, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 2171 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 9 giugno.

Il relatore [CAMPARI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge n. 2171 che si compone di 14 articoli. L'articolo 1 illustra le finalità del provvedimento, che disciplina l'attività di volo effettuata con velivoli VDS o VDS avanzati per scopi ricreativi, diportistici, sportivi o didattici. Ai fini dell'individuazione dei velivoli VDS, oltre a specificare che rientrano in tale categoria i paramotori e i deltaplani minimali con peso inferiore ai 150 chilogrammi, fa riferimento alla definizione contenuta nel regolamento (UE) 2018/1139, mentre per i velivoli VDS avanzati il riferimento è alle caratteristiche tecniche indicate nel regolamento di cui al D.P.R. n. 133 del 2010.

L'articolo 2 conferma le competenze affidate all'AeCI per lo svolgimento dell'attività preparatoria all'uso dei velivoli e alla relativa certificazione. Anche in questo caso è rinviata ad un regolamento la disciplina di tutti gli aspetti relativi all'attività di volo da diporto e sportivo, mentre si prevede che, con lo stesso regolamento, vengano definiti i criteri per il conseguimento di un titolo aeronautico unico attestante l'idoneità al pilotaggio delle tipologie di velivoli ricompresi nella disciplina introdotta.

L'articolo 3, similmente al disegno di legge n. 2053, prevede che i velivoli VDS vengano sottoposti ad

autocertificazione periodica. Dispone inoltre che l'ENAC e l'AeCI svolgano controlli a campione sull'autenticità delle autocertificazioni, con riferimento ad una percentuale di velivoli di almeno il 10 per cento.

L'articolo 4 definisce le condizioni in base alle quali ai velivoli VDS iscritti nei registri degli Stati membri dell'Unione europea è consentito il volo nello spazio aereo italiano, mentre l'articolo 5 prevede che l'AeCI possa irrogare le sanzioni della sospensione o della revoca delle licenze, delle abilitazioni, delle certificazioni e degli attestati nel caso di mancata osservanza delle disposizioni introdotte.

Gli articoli da 6 a 10 sono specificamente volti a disciplinare l'utilizzo di attrezzi sportivi per il volo libero, quali il parapendio, il deltaplano e altri attrezzi privi di motore atti al volo planato e veleggiato. Si prevede che tali attrezzi possano essere utilizzati in aria libera solo previo rilascio di attestato di abilitazione alla loro conduzione ed è fissata a sedici anni l'età minima per accedere ai corsi di formazione. Il decollo e l'atterraggio possono essere effettuati su qualsiasi area idonea, previo consenso dell'esercente dell'area o di chi può disporre l'uso. La definizione degli altri aspetti relativi alla disciplina in materia di volo libero - per l'esercizio del quale è introdotto un obbligo di copertura assicurativa - è quindi rinviata ad un regolamento del Ministero delle infrastrutture.

Gli articoli da 11 a 13 recano misure volte a promuovere e incentivare l'attività avioturistica. Viene stabilito che i velivoli VDS impiegati per i voli turistici debbano essere pilotati da soggetti della qualifica di istruttore o di pilota di VDS avanzato con almeno 200 ore di volo all'attivo e viene affidato al Ministero delle infrastrutture il compito di organizzare attività di promozione della sicurezza del volo a favore di scuole, aviosuperfici e piloti, anche avvalendosi di esperti qualificati e di associazioni aeronautiche.

Anche in questo caso si prevede che le regioni e le province autonome effettuino una ricognizione degli scali avioturistici presenti sul territorio e vengono stanziare risorse per le attività di promozione dell'avioturismo.

L'articolo 14 dispone infine che con regolamento si proceda ad apportare le opportune modifiche alle disposizioni regolamentari vigenti.

In conclusione, segnala che l'esame del disegno di legge n. 2171 proseguirà congiuntamente a quello dei disegni di legge in materia di volo da diporto incardinati la settimana scorsa e ribadisce il desiderio che i provvedimenti possano essere riassegnati in sede deliberante.

Il [PRESIDENTE](#) propone dunque la congiunzione del disegno di legge n. 2171 con i disegni di legge nn. 2037 e 2053, aventi medesimo oggetto, incardinati la settimana scorsa, e ricorda di avere comunicato al Presidente del Senato l'inserimento all'ordine del giorno della Commissione dei disegni di legge in questione ai fini del raggiungimento delle possibili intese con la Camera dei deputati, ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del regolamento del Senato.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

(1415) DI NICOLA ed altri. - Modifiche alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e al testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e altre disposizioni in materia di composizione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di organizzazione della società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo e di vigilanza sullo svolgimento del medesimo servizio

(2011) Valeria FEDELI ed altri. - Disposizioni in materia di servizio pubblico radiotelevisivo

(2210) GASPARRI. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177

(2223) FARAONE. - Disciplina e organizzazione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale

(2225) BARACHINI e Anna Maria BERNINI. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in materia di servizio

pubblico radiofonico, televisivo e multimediale

(2232) Loredana DE PETRIS ed altri. - Modifica all'articolo 49 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in materia di organizzazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale

(2234) MALLEGNI. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta dell'8 giugno.

Il **PRESIDENTE** domanda se vi siano richieste di intervento in discussione generale.

Intervenendo sull'ordine dei lavori, il senatore **PAROLI** (*FIBP-UDC*) ribadisce che, come già affermato in passato, ritiene che un tema così delicato come quello della riforma della RAI non possa essere affrontato come se si trattasse di un provvedimento qualsiasi. Prima di procedere con l'esame, sarà quindi necessario che i Gruppi di maggioranza trovino una convergenza sulle modalità dello stesso, a partire dalla questione del relatore. Il Presidente ha la facoltà di individuare uno o più relatori e sarebbe bene che delegasse questo compito a uno o più membri della Commissione, ma la cosa importante è che questa decisione sia condivisa con i capigruppo di maggioranza, cosa che finora non è avvenuta.

Il senatore **DESSI** (*Misto*) ritiene che dovrebbero essere nominati tre relatori: uno per l'ala destra, uno per l'ala sinistra e uno per la minoranza. Il Presidente potrebbe certamente svolgere benissimo il suo ruolo, ma sarebbe preferibile una struttura di questo tipo. Tutti devono trovare il coraggio di fare un piccolo passo indietro.

Il senatore **CIOFFI** (*M5S*) osserva che sui provvedimenti in esame c'è troppa attenzione e che bisognerebbe invece lavorare con più tranquillità. Se i vari Gruppi, compresa l'opposizione, vogliono fare una riunione, non c'è problema, basta che l'obiettivo di tutti sia quello di trovare una convergenza.

La senatrice **PERGREFFI** (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che sia necessario capire qual è l'obiettivo della Commissione, considerato che i disegni di legge esprimono visioni molto diverse. Concorda con il senatore Paroli che sia necessario garantire una pluralità di voci. Ritiene che il ruolo di garanzia del Presidente non dovrebbe sovrapporsi con quello di relatore.

Il senatore **BARACHINI** (*FIBP-UDC*) osserva che nessuno più dei componenti della Commissione parlamentare di vigilanza, da lui presieduta, è conscio della necessità di una riforma della visione complessiva e della *governance* della RAI. Il tema è però molto complesso e, da parte sua, dichiara di mettere a disposizione della 8ª Commissione tutto il lavoro di approfondimento già svolto dalla Commissione di vigilanza, che dovrebbe poi essere integrato con delle audizioni. Invita quindi tutti a svolgere una riflessione approfondita, in quanto i temi da analizzare presentano implicazioni non banali.

Il **PRESIDENTE**, alla luce del dibattito, invita i Capigruppo a riunirsi, ad individuare una metodologia condivisa e a riferirgli l'esito dell'incontro. Invita inoltre i Gruppi a iniziare a individuare i soggetti da audire.

Il senatore **CAMPARI** (*L-SP-PSd'Az*) osserva che prima di tutto si dovrà fare la riunione dei Capigruppo che dovranno concordare un metodo per ogni fase dell'esame. Non c'è bisogno di procedere a tappe forzate, al fine di evitare spiacevoli incidenti.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S) afferma che il Gruppo del M5S vuole portare avanti l'esame del provvedimento e che se ciò richiede una riunione dei Capigruppo per discutere i temi sollevati la richiesta può essere condivisa.

Il [PRESIDENTE](#) ribadisce l'invito ai Capigruppo a riunirsi e a comunicargli l'esito del loro incontro.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

(797) Simona PERGREFFI ed altri. - Disposizioni in materia di libretto dell'infrastruttura
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 9 giugno.

Il [PRESIDENTE](#), nel dichiarare aperta la discussione generale, osserva che anche per questo provvedimento si potrebbe procedere a svolgere un ciclo di audizioni.

La senatrice [PERGREFFI](#) (L-SP-PSd'Az) espone le finalità del provvedimento in titolo e concorda con la proposta di svolgere un ciclo di audizioni.

Il [PRESIDENTE](#) propone di fissare a mercoledì 23 giugno il termine per l'indicazione da parte dei Gruppi dei soggetti da audire.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è rinviato.

[Resoconto stenografico.](#)

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [PAROLI](#) (FIBP-UDC) chiede al Presidente di valutare l'opportunità di reinserire all'ordine del giorno della Commissione della settimana prossima l'esame in sede consultiva dei disegni di legge in materia di rigenerazione urbana alla luce dell'andamento dei lavori in 13a Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) si riserva di verificare l'andamento dei lavori presso la Commissione ambiente.

La seduta termina alle ore 16,10.

1.3.2.1.5. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 204 (ant.) del 16/06/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
MERCLEDÌ 16 GIUGNO 2021
204ª Seduta

Presidenza del Presidente
[COLTORTI](#)

La seduta inizia alle ore 12,35.

IN SEDE REFERENTE

(1679) SANTILLO ed altri. - Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di costruzioni

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 giugno.

Il [PRESIDENTE](#) domanda se vi siano colleghi interessati ad intervenire in discussione generale.

Il senatore [SANTILLO](#) (M5S) chiede se vi sia l'intenzione di svolgere un ciclo di audizioni.

Il [PRESIDENTE](#) propone di fissare il termine entro il quale i Gruppi potranno segnalare i nominativi di eventuali soggetti da audire per mercoledì 23 giugno 2021, analogamente a quanto già concordato nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 797, in materia di libretto dell'infrastruttura.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [MALLEGNI](#) (FIBP-UDC) chiede che tipo di seguito si intenda dare al dibattito svoltosi ieri nell'ambito dell'esame dei disegni di legge nn. 1415 e congiunti, in materia di riforma della RAI.

Il [PRESIDENTE](#) propone che, fatte salve le eventuali interlocuzioni politiche che potranno intercorrere tra i componenti della maggioranza, l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi torni ad occuparsi della questione la settimana prossima, presumibilmente nel pomeriggio di

martedì 22, compatibilmente con i vari impegni della Commissione.

La Commissione conviene.

Il senatore [PAROLI](#) (*FIBP-UDC*), facendo seguito a quanto già segnalato nella seduta di ieri, in considerazione dell'andamento dei lavori in 13ª Commissione, propone di reinserire nell'ordine del giorno della Commissione l'esame in sede consultiva dei disegni di legge nn. 1131 e congiunti, in materia di rigenerazione urbana, a partire da mercoledì 23 giugno.

La Commissione conviene.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta già convocata domani, giovedì 17 giugno 2021, alle ore 8,30, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 12,50.

1.3.2.1.6. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 208 (pom.) del 06/07/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MARTEDÌ 6 LUGLIO 2021

208ª Seduta

Presidenza del Presidente

[COLTORTI](#)

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Teresa Bellanova.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del professor Massimo Deiana a Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna (n. 89)

(Parere al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 22 giugno.

Non essendovi richieste di intervento in discussione, il relatore [MARGIOTTA](#) (PD), come preannunciato nella seduta del 22 giugno, formula una proposta di parere favorevole alla nomina del professor Massimo Deiana a Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna.

In assenza di richieste di intervento in dichiarazione di voto, si procede dunque alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del relatore. Partecipano alla votazione i senatori [BERUTTI](#) (Misto-IeC), [CAMPARI](#) (L-SP-PSd'Az), [COLTORTI](#) (M5S), [CORTI](#) (L-SP-PSd'Az), [D'ARIENZO](#) (PD), [DI GIROLAMO](#) (M5S), [FEDE](#) (M5S), [LUPO](#) (M5S), [MARGIOTTA](#) (PD), [PAROLI](#) (FIBP-UDC), [PERGREFFI](#) (L-SP-PSd'Az), [RUFA](#) (L-SP-PSd'Az), [RUSPANDINI](#) (Fdl), [SANTILLO](#) (M5S) e [GRIMANI](#) (IV-PSI), in sostituzione della senatrice Vono.

La proposta di parere favorevole risulta approvata con 9 voti favorevoli e 6 astenuti.

Proposta di nomina del dottor Pasqualino Monti a Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale (n. 90)

(Parere al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 22 giugno.

Non essendovi richieste di intervento in discussione, la relatrice [LUPU](#) (M5S), come preannunciato nella seduta del 22 giugno, formula una proposta di parere favorevole alla nomina del dottor Pasqualino Monti a Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale.

In assenza di richieste di intervento in dichiarazione di voto, si procede dunque alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole della relatrice. Partecipano alla votazione i senatori [BARACHINI](#) (FIBP-UDC), [BERUTTI](#) (Misto-IeC), [CAMPARI](#) (L-SP-PSd'Az), [COLTORTI](#) (M5S), [CORTI](#) (L-SP-PSd'Az), [D'ARIENZO](#) (PD), [DI GIROLAMO](#) (M5S), [FEDE](#) (M5S), [LUPU](#) (M5S), [MARGIOTTA](#) (PD), [PAROLI](#) (FIBP-UDC), [PERGREFFI](#) (L-SP-PSd'Az), [RUFA](#) (L-SP-PSd'Az), [RUSPANDINI](#) (FdI), [SANTILLO](#) (M5S) e [GRIMANI](#) (IV-PSI), in sostituzione della senatrice Vono.

La proposta di parere favorevole risulta approvata con 15 voti favorevoli e 1 astenuto.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'individuazione di ulteriori interventi infrastrutturali da realizzare ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e dei commissari straordinari individuati per ciascuna opera (n. 262)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 giugno.

Il vice ministro BELLANOVA comunica alcune integrazioni che si intendono apportate dal Governo all'atto in oggetto. Con riferimento all'intervento SS 64 Porrettana - Nodo stradale Casalecchio di Reno Stralcio Sud, segnala che nella denominazione dell'opera è necessario aggiungere l'intervento relativo alla messa in sicurezza del Ponte Leonardo (Bologna). Fornisce, con riferimento alla Galleria Sant'Anna, l'aggiornamento e l'integrazione dei CUP e del quadro finanziario, nonché i CUP di riferimento per il *bypass* ferroviario di Augusta sulla tratta ferroviaria Catania-Siracusa e il collegamento ferroviario nel porto di Augusta.

Il senatore [CAMPARI](#) (L-SP-PSd'Az) si compiace che il Governo abbia recepito le indicazioni della sua parte politica per quanto attiene al nodo di Bologna, riconoscendo la dovuta attenzione alla situazione problematica in cui versa il ponte Leonardo.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione.

Il senatore [MARGIOTTA](#) (PD) manifesta la sua perplessità rispetto alla decisione di commissariare un numero di opere che rischia di essere eccessivo e di avere effetti controproducenti rispetto alle finalità di velocizzazione proprie dell'istituto del commissariamento, al quale si dovrebbe fare ricorso con discernimento.

Ritiene inoltre non facilmente comprensibile la scelta di commissariare anche opere di piccole dimensioni e di attribuire a un unico commissario ben 15 opere stradali.

Osserva che la previsione in virtù della quale i commissari si devono servire delle proprie strutture senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica può essere condivisibile con riferimento ai commissari che operano all'interno di contesti molto strutturati come ANAS e RFI, ma diventa problematica ad esempio per i provveditori regionali alle opere pubbliche, le cui strutture sono affette

da croniche insufficienze di risorse, e, a maggior ragione, per i dirigenti pubblici in quiescenza. Considerato, infine, che il Governo ha scelto di non adottare un criterio restrittivo nell'individuazione delle nuove opere da commissariare, chiede che siano inserite nella nuova lista anche due opere già segnalate in passato dal suo Gruppo: la SS 12 area tangenziale di Verona e la Potenza-Bari.

La senatrice [PERGREFFI](#) (*L-SP-PSd'Az*) esprime preoccupazione in merito alla possibilità che alcuni commissari si trovino a doversi occupare di un numero eccessivo di opere, osserva che è importante capire come la nomina dei commissari impatti sui tempi di realizzazione delle opere e appoggia le richieste di inserire tra le opere da commissariare la Tirrenica e la Potenza-Bari.

Il senatore [SANTILLO](#) (*M5S*) afferma che, a suo avviso, la politica del ricorso ai commissariamenti dovrebbe terminare, considerato che negli ultimi anni il legislatore ha adottato provvedimenti in materia di semplificazioni che hanno introdotto poteri derogatori estremamente significativi. Anche in assenza di commissariamenti, ANAS e RFI possono già usufruire di strumenti molto incisivi, addirittura superiori a quelli di cui godevano i commissari in passato. Prima di procedere alla nomina di nuovi commissari, bisognerebbe effettuare una valutazione che consenta di comprendere l'impatto dei commissariamenti sui tempi di realizzazione delle opere e capire quanti siano i responsabili unici di procedimento.

Il vice ministro BELLANOVA riferisce che l'orientamento sulle opere menzionate dal senatore Margiotta, così come su altre, è quello di istituire tavoli tecnici specifici che consentano di coordinare l'interlocuzione delle varie realtà istituzionali coinvolte nell'*iter*.

Per quanto riguarda il numero delle opere da commissariare, ricorda che è stata la stessa 8ª Commissione, nel parere reso sul precedente schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, a sollecitare il commissariamento di un lungo elenco di opere, per cui il Governo si è attenuto a un chiaro indirizzo del Parlamento.

Peraltro, la lista delle opere contenuta nello schema attualmente all'esame delle Commissioni parlamentari è frutto non solo del recepimento da parte del Governo delle indicazioni contenute nei pareri parlamentari ma anche di un percorso di ascolto e confronto tra Governo e Gruppi parlamentari coordinato dallo stesso Ministro, del quale il provvedimento in esame costituisce la sintesi.

Sul tema della sproporzione tra il numero delle opere da commissariare e quello dei commissari designati si impegna a riferire al Ministro quanto emerso nel corso del dibattito odierno.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2301) Conversione in legge del decreto-legge 23 giugno 2021, n. 92, recante misure urgenti per il rafforzamento del Ministero della transizione ecologica e in materia di sport
(Parere alla 13a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [PERGREFFI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il provvedimento in esame, che introduce misure urgenti per il rafforzamento del Ministero della transizione ecologica e disposizioni in materia di sport. In particolare, al fine di consentire l'attuazione delle politiche di transizione ecologica definite nel PNRR e di conseguire gli obiettivi di decarbonizzazione e di politica ambientale assunti in ambito europeo e con l'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, l'articolo 1 autorizza, per il biennio 2021-2022, il Ministero della transizione ecologica ad assumere a tempo indeterminato 218 unità di personale non dirigenziale ad elevata specializzazione tecnica.

L'articolo 2 reca disposizioni volte a definire l'articolazione della struttura di missione per l'attuazione del PNRR, istituita presso il Ministero della transizione ecologica ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021 (il cosiddetto decreto "semplificazioni", attualmente in corso di esame

presso la Camera dei deputati).

Esso inoltre proroga dal 30 giugno 2021 al 31 luglio 2021 il termine entro il quale i regolamenti di organizzazione del Ministero della transizione ecologica e del Ministero dello sviluppo economico, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, potranno essere adottati con procedura semplificata in deroga al procedimento ordinario stabilito dall'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge n. 400 del 1988.

L'articolo 3 prevede che il Ministero della transizione ecologica, per l'espletamento delle attività tecniche e scientifiche correlate all'attuazione del PNRR, si possa avvalere di personale dell'ENEA e dell'ISPRA. Reca inoltre precisazioni sulla dipendenza funzionale dal suddetto Ministero del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri.

Con l'articolo 4 sono introdotte disposizioni volte al rafforzamento dei poteri dei soggetti attuatori dei quali si possono avvalere i Presidenti delle Regioni - subentrati nelle funzioni dei Commissari straordinari ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge n. 91 del 2014 - per lo svolgimento delle attività di progettazione e di esecuzione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, nonché misure volte a potenziare la dotazione di personale da destinare alle attività per il contrasto al dissesto idrogeologico.

Ulteriori precisazioni riguardano la disciplina dei Commissari straordinari per l'attuazione degli interventi di bonifica nei siti contaminati di interesse nazionale di Crotone e Brescia Caffaro.

È infine istituito il Commissario straordinario per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione della sponda bresciana del lago di Garda. A tale Commissario, individuato nel prefetto di Brescia, sono attribuiti i poteri di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge "sblocca cantieri".

L'articolo 5, al fine di consentire una più efficace partecipazione italiana agli eventi e ai negoziati internazionali sui temi ambientali, prevede la nomina di un inviato speciale per il cambiamento climatico da parte del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministro della transizione ecologica.

L'articolo 6 innalza da tre a cinque il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione dell'ENEA.

L'articolo 7 prevede che la disposizione contenuta nel decreto-legge semplificazioni del 2021 attualmente all'esame della Camera dei deputati che attribuisce la competenza per la valutazione ambientale dei progetti ricompresi nel PNRR, di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi del PNIEC alla Commissione PNRR-PNIEC si applichi alle istanze presentate a partire dal prossimo 31 luglio.

L'articolo in esame stabilisce inoltre che anche il trasferimento alla competenza statale delle istanze riguardanti i progetti per la realizzazione di impianti fotovoltaici con potenza complessiva superiore a 10MW, anch'esso previsto da una disposizione contenuta nel suddetto decreto semplificazioni, trovi applicazione con riferimento alle istanze presentate a partire dal 31 luglio 2021.

Ulteriori disposizioni riguardano poi il personale della Commissione PNRR-PNIEC, nonché la Scuola nazionale dell'amministrazione.

L'articolo 8 reca disposizioni per lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026, che integrano l'articolo 3 del decreto-legge n. 16 del 2020.

Tale articolo, in particolare, ha disciplinato l'istituzione e l'attività della società "Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.", assegnandole lo scopo statutario di realizzare, quale centrale di committenza e stazione appaltante, le opere infrastrutturali per lo svolgimento delle Olimpiadi del 2026 che sarebbero state individuate con un successivo decreto ministeriale.

Sempre al fine di realizzare tali opere - individuate con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 7 dicembre 2020 - e ove ne ricorrano le condizioni, il citato articolo 3 ha inoltre autorizzato il Presidente del Consiglio dei ministri a nominare uno o più commissari straordinari dotati dei poteri e delle funzioni di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge "sblocca cantieri", vale a dire della possibilità di svolgere le funzioni di stazione appaltante e di operare in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto della legislazione antimafia e degli obblighi

derivanti dalla normativa europea.

Sempre l'articolo 3 del decreto-legge n. 16 ha infine attribuito all'organo di amministrazione della Società i poteri sostitutivi e le facoltà in materia di contratti pubblici già previsti dall'articolo 61, commi 5 e 8, del decreto-legge n. 50 del 2017 per il Commissario incaricato della realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino di Cortina del marzo 2020 e del febbraio 2021.

L'articolo 8 del provvedimento in esame interviene dunque su tale quadro normativo per attribuire come scopo statutario alla Società non solo la realizzazione ma anche la progettazione delle opere previste per lo svolgimento delle Olimpiadi e per ricomprendere tra tali opere anche le opere finanziate interamente, anche connesse e di contesto relative agli impianti sportivi olimpici, sulla base di un piano degli interventi predisposto dalla Società, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con le regioni interessate, e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità politica delegata allo sport, da adottare entro il 31 ottobre 2021.

Ulteriori integrazioni riguardano le funzioni e i poteri attribuiti ai Commissari straordinari nominati dal Presidente del Consiglio, che vengono ampliati con il richiamo alla disciplina contenuta nell'intero articolo 4 del decreto-legge "sblocca cantieri", invece che nel solo comma 3.

Tra i poteri e le facoltà attribuite all'organo di amministrazione della Società sono inoltre inseriti anche quelli previsti dai commi 4 e 7 dell'articolo 61 del già citato decreto-legge n. 50 del 2017, che disciplinano le modalità per l'approvazione del piano degli interventi e la dichiarazione di pubblica utilità.

Sempre con riferimento alla Società, è infine disposta l'applicazione dell'articolo 23-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001, in materia di mobilità del personale tra pubbliche amministrazioni e settore privato.

L'articolo 9 detta norme sul personale del CONI mentre l'articolo 10 contiene le disposizioni finanziarie.

In conclusione, segnala che nel corso dei lavori della Commissione ambiente è emersa l'intenzione del Governo di presentare un emendamento volto ad inserire nel disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 80 del 2021 (A.S. n. 2272, all'esame delle Commissioni riunite affari costituzionali e giustizia del Senato) i contenuti del decreto-legge in titolo. Indipendentemente dal seguito che il Governo vorrà dare a tale intenzione, ritiene che l'8ª Commissione dovrebbe comunque procedere all'espressione del parere, affinché resti agli atti il lavoro di approfondimento sui profili di interesse e, in particolare, sull'articolo 8.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S) rinnova l'invito ai capigruppo di maggioranza a incontrarsi per sciogliere i nodi politici preliminari alla prosecuzione dell'esame in Commissione dei disegni di legge n. 1415 e congiunti, in materia di riforma della RAI.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che il Presidente del Senato - in risposta alla lettera con cui le era stato comunicato l'inserimento all'ordine del giorno della 8ª Commissione dei disegni di legge n. 2037 e seguenti in materia di volo da diporto, ai fini del raggiungimento delle possibili intese con la Camera dei deputati, ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del regolamento del Senato - lo ha invitato a riferire alla 8ª Commissione l'orientamento emerso nel corso delle interlocuzioni con il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente della IX Commissione della Camera dei deputati favorevole a proseguire in tale sede la trattazione delle iniziative legislative pendenti.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta della Commissione, convocata domani, mercoledì 7 luglio, alle ore 8,30, non avrà più luogo. Resta invece confermata la seduta prevista, sempre domani, alle ore 12,30 ovvero alla sospensione dei lavori d'Aula, se successiva.

La seduta termina alle ore 15,50.

1.3.2.1.7. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 217 (pom.) del 15/09/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
MERCLEDÌ 15 SETTEMBRE 2021
217ª Seduta

Presidenza del Presidente
[COLTORTI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Anna Ascani.

La seduta inizia alle ore 13,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [PAROLI](#) (FIBP-UDC) invita la Presidenza della Commissione e tutti i Capigruppo ad affrontare il tema Alitalia, in quanto il passaggio ad ITA si sta rivelando molto più complesso del previsto e la situazione ha assunto contorni preoccupanti, che peraltro non sembrano avere alcuna coerenza con il parere espresso dalla 8a Commissione sul piano industriale di ITA. Chiede dunque l'audizione dei vertici di ITA.

La senatrice [LUPO](#) (M5S) si associa alla richiesta del senatore Paroli, ricordando che il parere approvato dalla Commissione sul piano industriale di ITA era ampiamente condiviso e conteneva indicazioni ben precise, mentre ora si sta determinando un effetto paradossale per cui, a fronte di un investimento pubblico di tre miliardi di euro, si sono determinati ottomila esuberanti. Chiede dunque che si proceda con la massima celerità ad audire i soggetti coinvolti, anche considerato che la Camera dei deputati ha già proceduto in tal senso nella settimana corrente.

Il senatore [MARGIOTTA](#) (PD) ritiene assolutamente condivisibile la richiesta formulata dai senatori Paroli e Lupo e che si debba dunque procedere senz'altro ad audire non solo i vertici di ITA ma anche il Governo.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che si farà carico della richiesta dei senatori Paroli, Lupo e Margiotta.

IN SEDE REDIGENTE

(1415) DI NICOLA ed altri. - Modifiche alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e al testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e altre disposizioni in materia di composizione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di organizzazione della società concessionaria del

servizio pubblico generale radiotelevisivo e di vigilanza sullo svolgimento del medesimo servizio (2011) Valeria FEDELI ed altri. - Disposizioni in materia di servizio pubblico radiotelevisivo (2210) GASPARRI. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177
(2223) FARAONE e Gelsomina VONO. - Disciplina e organizzazione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale
(2225) BARACHINI e Anna Maria BERNINI. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale
(2232) Loredana DE PETRIS ed altri. - Modifica all'articolo 49 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in materia di organizzazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale
(2234) MALLEGGNI. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale
(2263) ROMEO ed altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale e disciplina della società concessionaria del servizio pubblico
(Discussione del disegno di legge n. 2263, congiunzione con il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1415, 2011, 2210, 2223, 2225, 2232 e 2234 e rinvio.)

Il **PRESIDENTE** avverte che, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del Regolamento, verrà redatto il resoconto stenografico.

Il relatore **MARGIOTTA** (PD) riferisce che il disegno di legge n. 2263, di cui ha inizio oggi l'esame, dovrà essere poi abbinato a quelli di cui la Commissione ha già avviato l'esame prima dell'estate, per giungere alla predisposizione di un testo unificato, che dovrà rappresentare una riforma complessiva e non limitarsi ad affrontare solo il tema della *governance* della RAI.
Sarà poi opportuno svolgere un ciclo di audizioni. Ritiene che sia prerogativa del Presidente proporre di svolgere le audizioni immediatamente oppure solo una volta che la Commissione avrà adottato il testo unificato, ma, a suo avviso, sarebbe preferibile svolgerle ora.
Ricorda che la Commissione sta esaminando l'atto del Governo n. 288, che tocca alcuni dei temi trattati anche dai disegni di legge in titolo, ed è dunque auspicabile che si lavori con spirito unitario. Pone poi l'accento sulla questione dei tempi dell'esame, che dovranno essere rapidi, considerato che metà della Legislatura è già trascorsa, ed esprime il suo compiacimento per il fatto che il provvedimento verrà seguito dalla sottosegretaria Ascani.

Il relatore **PAROLI** (FIBP-UDC) dichiara di condividere la preoccupazione del collega Margiotta in merito ai tempi dell'esame ed auspica una stretta collaborazione tra tutti i Gruppi per addivenire ad una sintesi delle numerose proposte presentate.

Tanto premesso, illustra il contenuto del disegno di legge n. 2263, che introduce innanzitutto una nuova definizione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, inteso come servizio pubblico indispensabile per mantenere e affermare i valori culturali e sociali e difendere, al contempo, le identità locali, e individua in maniera dettagliata i generi di programmi di interesse pubblico che ne costituiscono l'oggetto.

Si prevede l'inserimento di una specifica dicitura che renda immediatamente riconoscibile per i telespettatori la programmazione delle trasmissioni che rispondono ai requisiti dei generi del servizio pubblico e che sono quindi finanziate dal canone e dispone che un canale sia interamente dedicato alla trasmissione di programmi e rubriche di promozione culturale e che in esso non possano essere trasmessi *spot* pubblicitari o televendite di alcun tipo.

Vengono inoltre integrati i compiti del servizio pubblico. Esso, oltre a garantire la libertà, la

completezza, l'obiettività e il pluralismo dell'informazione, dovrà essere volto alla valorizzazione delle diversità e delle tradizioni locali e delle minoranze linguistiche. Si prevede dunque: che siano effettuate trasmissioni radiofoniche e televisive nelle varie lingue locali delle regioni; che la società concessionaria sia articolata in una o più sedi nazionali e in sedi per ciascuna regione; che i centri di produzione decentrati realizzino trasmissioni finalizzate alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale delle regioni. La RAI è inoltre tenuta a collaborare con gli altri operatori nazionali e regionali su temi e aspetti di interesse locale.

Ulteriori disposizioni incidono sulla disciplina del finanziamento del servizio pubblico. In particolare, viene introdotto l'obbligo di pubblicazione annuale del rendiconto delle attività finanziate dal canone e si prevede che il 10 per cento dei proventi del canone venga destinato alla produzione e allo sviluppo delle sedi regionali.

L'importo del canone è poi ridotto del due per cento ogni due anni, fino al suo azzeramento ed è introdotta un'esenzione in caso di impossibilità di accesso alla rete o impossibilità di fruizione del servizio radiotelevisivo da parte degli utenti per motivi estranei alla propria volontà.

Per quanto riguarda la *governance* della RAI, le modifiche rispetto alla normativa vigente consistono innanzitutto nell'estensione a dodici anni della durata temporale della concessione e nel prolungamento a cinque anni del mandato dei membri del consiglio di amministrazione.

In relazione ad essi, un'ulteriore novità riguarda le modalità di nomina: il presidente e l'amministratore delegato sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere favorevole della Commissione parlamentare di vigilanza, espresso a maggioranza dei due terzi. Degli altri cinque membri, quattro sono eletti dalla Commissione di vigilanza a maggioranza dei due terzi, e uno è designato dall'assemblea dei dipendenti della RAI.

Il provvedimento introduce infine il divieto di esternalizzare più del 30 per cento della produzione, organizzazione e realizzazione di trasmissioni.

Il [PRESIDENTE](#), alla luce di quanto riferito dai relatori, propone di congiungere il disegno di legge n. 2263 ai disegni di legge nn. 1415, 2011, 2210, 2223, 2225, 2232 e 2234 e di fissare a martedì 21 settembre il termine entro il quale i Gruppi potranno indicare i nominativi di eventuali soggetti da audire.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

SULL'ESAME DEGLI ATTI DEL GOVERNO NN. 288 E 289

Il [PRESIDENTE](#) chiede al rappresentante del Governo di voler indicare il termine ultimo entro il quale la Commissione potrà utilmente esprimersi in merito agli atti del Governo nn. 288 e 289, fermo restando che occorrerà comunque attendere lo scioglimento della riserva da parte del Presidente del Senato, una volta acquisiti i prescritti pareri tuttora mancanti.

La sottosegretaria ASCANI dichiara che - in considerazione dei tempi necessari per i successivi adempimenti governativi in vista dell'approvazione definitiva degli schemi - il parere sull'atto del Governo n. 288 dovrà essere reso entro il 19 ottobre, mentre quello sull'atto del Governo n. 289 dovrà essere reso entro il 12 ottobre.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/770 relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali ([n. 269](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 settembre.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il relatore [D'ARIENZO](#) (PD) illustra uno schema di parere favorevole con osservazione, pubblicato in allegato, che recepisce il rilievo contenuto nel parere espresso dalla 10ª Commissione.

In assenza di richieste di intervento in dichiarazione di voto, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di parere favorevole con osservazione del relatore, che risulta approvato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1161 che modifica la direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada (n. 278)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 settembre.

Il relatore [BERUTTI](#) (Misto-IeC) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, già trasmesso a tutti i senatori e pubblicato in allegato, che recepisce i rilievi contenuti nel parere espresso dalla 13ª Commissione.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S), nel manifestare apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore, propone che nella prima osservazione contenuta nello schema di parere, nella quale si invita il Governo a valutare l'opportunità di adoperarsi affinché sia prevista e garantita la partecipazione alle gare di appalti pubblici degli altri "veicoli puliti" che utilizzano combustibili alternativi *low carbon* come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 257 del 2016, sia specificato che restano esclusi i veicoli che utilizzano il combustibile di cui al n. 6 della suddetta lettera a), vale a dire il gas di petrolio liquefatto (GPL).

Dichiara inoltre di condividere la seconda osservazione dello schema e mostra invece perplessità sulla terza osservazione che, nell'invitare il Governo a valutare l'opportunità di rivedere al ribasso gli obiettivi minimi degli appalti pubblici per talune categorie di veicoli o di prevederne addirittura l'esclusione dall'ambito di applicazione della normativa, sembrerebbe a suo avviso contraddire le finalità stesse del provvedimento.

Afferma infine di condividere l'ultima osservazione dello schema di parere.

Il senatore [CAMPARI](#) (L-SP-PSd'Az) dichiara di condividere pienamente il contenuto dello schema di parere presentato dal relatore, che peraltro non pone condizioni al Governo ma lo invita a valutare l'opportunità degli interventi, anche attraverso interlocuzioni in sede europea. In relazione alle modifiche proposte dalla senatrice Di Girolamo, afferma di non ritenere opportuna l'esclusione dei veicoli alimentati a GPL dal novero dei veicoli puliti dei quali incentivare la partecipazione alle gare di appalto, essendo il GPL classificato quale combustibile alternativo proprio dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 257 sopra richiamato.

Osserva inoltre che la possibilità di rivedere al ribasso gli obiettivi minimi degli appalti pubblici o di prevedere esclusioni è riferita a veicoli destinati a missioni particolarmente gravose o alle necessità di comuni montani, per i quali il rispetto delle percentuali di veicoli puliti da acquistare indicate nello schema potrebbe rivelarsi davvero complicata e non sostenibile dal punto di vista finanziario.

Il senatore [CORTI](#) (*L-SP-PSd'Az*) si associa alle considerazioni del senatore Campari, sottolineando la difficile situazione dei trasporti nei piccoli comuni delle zone appenniniche, dove nei mesi invernali, per le condizioni meteorologiche e la totale assenza di infrastrutture di servizio per i combustibili alternativi, senza il ricorso ai motori endotermici non sarebbe possibile neppure assicurare il servizio di scuolabus.

Il senatore [RUSPANDINI](#) (*FdI*) si dichiara d'accordo con quanto sostenuto dai colleghi ed evidenzia che occorrerebbe sostenere i piccoli comuni montani che lottano contro lo spopolamento mediante interventi che rendano ai residenti la vita più facile, mettendo quindi un freno all'introduzione di innovazioni che rischiano solo di provocare danni.

Il senatore [FEDE](#) (*M5S*), nel condividere la necessità di tenere in considerazione le caratteristiche geografiche e morfologiche dei territori, dichiara che, a suo avviso, l'integrazione richiesta dalla senatrice Di Girolamo alla prima osservazione dello schema intendeva fornire una precisazione di carattere tecnico.

Il relatore [BERUTTI](#) (*Misto-IeC*), in relazione alla proposta di integrazione della prima osservazione contenuta nello schema di parere, dichiara di ritenere preferibile non introdurre riferimenti ad una specifica tipologia di carburante. Quanto alla possibilità di prevedere eccezioni all'applicazione delle nuove disposizioni per i comuni montani, rileva che le caratteristiche geografiche determinano senza dubbio situazioni gravose per alcuni territori, che meritano un approfondimento anche in sede europea. Ritiene dunque che lo schema di parere illustrato debba essere posto in votazione senza modifiche.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di parere favorevole con osservazione del relatore, che risulta approvato.

La seduta termina alle ore 14,35.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 269

L'8ª Commissione Lavori pubblici, comunicazioni, esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/770 relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali (n. 269),

premessi che:

la direttiva (UE) 2019/770, partendo dal presupposto che il potenziale di crescita del commercio elettronico non sia stato ancora sfruttato pienamente in ambito UE, armonizza alcuni aspetti dei contratti di fornitura di contenuto o servizi digitali, garantendo un elevato livello di protezione dei consumatori. La finalità perseguita è quella di instaurare un mercato unico digitale, di garantire il giusto equilibrio tra il conseguimento di un elevato livello di protezione dei consumatori e la promozione della competitività delle imprese, di accrescere la certezza giuridica e di ridurre i costi di transazione, in particolare per le piccole e medie imprese;

l'introduzione in tutti gli Stati membri di norme armonizzate in materia di diritto contrattuale dei consumatori è, quindi, finalizzata a rendere più facile per le imprese, in particolare le PMI, fornire contenuti o servizi digitali in tutta l'Unione europea, grazie ad un quadro stabile ed omogeneo di

norme contrattuali, riducendo per tale via la frammentazione giuridica esistente fra le diverse legislazioni nazionali;

per espressa disposizione dell'articolo 3, la direttiva (UE) 2019/770 si applica, salvo esplicite eccezioni, a qualsiasi contratto in cui l'operatore economico fornisce, o si impegna a fornire, un contenuto o servizio digitale al consumatore e quest'ultimo corrisponde, o si impegna a corrispondere, un prezzo o dati personali;

considerato che:

lo schema di decreto legislativo in esame è stato adottato sulla base della delega contenuta nella legge di delegazione europea 2019-2020;

il provvedimento in esame, dando espressa attuazione a quanto previsto nella direttiva (UE) 2019/770, introduce nel Codice del consumo un nuovo Capo, contenente gli articoli da 135-*octies* a 135-*vicies* ter;

nello specifico, il provvedimento in esame, finalizzato a disciplinare taluni aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale o di servizi digitali conclusi tra consumatore e professionista: definisce l'ambito di applicazione delle nuove disposizioni, nel quale rientrano sia i contratti in cui il professionista fornisca un contenuto o servizio digitale verso il corrispettivo di un prezzo corrisposto dal consumatore, sia quelli in cui il consumatore, al posto del prezzo, fornisca al professionista dati personali; chiarisce in cosa consiste l'esatto adempimento dell'obbligo di fornitura da parte del professionista e individua i requisiti soggettivi e oggettivi che devono essere posseduti dal contenuto o dal servizio digitale per essere conforme al contratto; definisce gli obblighi del professionista e la condotta del consumatore, con particolare riferimento agli aggiornamenti, anche di sicurezza, necessari al fine di mantenere la conformità del contenuto o del servizio digitale; disciplina l'eventuale difetto di conformità che deriva da un'errata integrazione del contenuto o del servizio digitale nell'ambiente digitale del consumatore, individua i diritti a tutela dei terzi, in particolare di proprietà intellettuale; disciplina la responsabilità del professionista nonché le tutele e le azioni a favore del consumatore in caso di omessa fornitura da parte del professionista del contenuto o servizio digitale o di difetto di conformità del bene; dispone la nullità di ogni patto volto ad escludere o limitare a danno del consumatore i diritti riconosciuti dal nuovo Capo;

preso atto che:

l'intervento regolatorio in esame integra la disciplina vigente contenuta nel Codice del consumo e si pone in linea con gli indirizzi definiti in ambito europeo con la direttiva (UE) 2019/770 in tema di contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali,

esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

valuti il Governo l'opportunità di precisare meglio il rapporto contrattuale tra consumatore e fornitore per la parte di verifica di conformità dei servizi e dei contenuti digitali rispetto al contratto in quanto, da un lato, la "digital representation of value" non è facilmente e oggettivamente definibile in un ambiente digitale in continua evoluzione e, dall'altro, il consumatore potrebbe non collaborare con il professionista per consentirgli di verificare se la causa del difetto di conformità risieda nel suo ambiente digitale, utilizzando mezzi tecnici che presentano sempre un certo grado di intrusività per il consumatore.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 278

L'8a Commissione Lavori pubblici, comunicazioni, esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1161 che modifica la direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada (n. 278),

premessi che:

lo schema di decreto legislativo in esame imponendo per le pubbliche amministrazioni degli obblighi nell'acquisizione di veicoli adibiti al trasporto su strada a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico, deve determinare le condizioni affinché gli appalti pubblici sia per i contratti di acquisto, di leasing, di locazione o di vendita a rate dei veicoli, sia per i contratti di servizio, siano efficaci e garantiscano la concorrenza;

nei prossimi anni per via degli obiettivi previsti dal Regolamento (UE) 2019/631 (del 17 aprile 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO₂ delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi e che abroga i regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/2011), che fissa stringenti obiettivi di contenimento delle emissioni di CO₂ in capo ai produttori automotive, continuerà a crescere l'offerta di autovetture e veicoli commerciali leggeri alimentati con energia elettrica e debutteranno quelli ad idrogeno;

L'Italia ha una consolidata tradizione industriale in materia di autoveicoli, carburanti e infrastrutture alternative (v. GPL e metano), che di recente ha trovato nuovo slancio e maggior beneficio ambientale con il biometano e il GNL (anch'essi destinati a diventare sempre più bio, con il bioGNL come per il bioGPL), come pure dimostrano le esplicite previsioni e stanziamenti di incentivazioni previste nel PNRR, che si inseriscono appieno nell'efficace sistema di incentivazione previsto dal decreto 2 marzo 2018, recante "Promozione dell'uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti", che potrà essere rinnovato e affinato nei prossimi anni, anche nell'ambito del recepimento della direttiva 2018/2001, cosiddetta RED II;

la classificazione dei veicoli adibiti al trasporto su strada, in ordine all'impatto ambientale e al consumo energetico, basata sulle emissioni allo scarico dei gas climalteranti (CO₂ g/km) e all'emissioni di inquinanti, è da ritenersi sempre meno adeguata considerando la progressiva penetrazione delle auto elettrificate (e prossimamente di quelle a idrogeno) che non hanno motori a combustione interna,

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

si invita il Governo a valutare l'opportunità di adoperarsi, anche in sede europea, affinché - per un efficace svolgimento delle gare di appalti pubblici e, segnatamente, allo scopo di aumentare il numero delle possibili offerte, così da avere maggior concorrenza e, in ultima analisi, un miglior esito - oltre ad autovetture e veicoli commerciali leggeri alimentati con energia elettrica (e idrogeno) sia prevista e garantita la partecipazione degli altri "veicoli puliti" che utilizzano combustibili alternativi low carbon come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 257 del 2016;

si invita il Governo a valutare l'opportunità di adoperarsi, anche in sede europea, per assicurare che la valutazione degli impatti energetico e ambientale dei veicoli adibiti al trasporto su strada possa essere certificata mediante l'adozione dei principi del Life Cycle Assessment (LCA) per la valutazione

dell'impronta ambientale (emissioni di CO₂), in considerazione della necessità di valutare i reali impatti emissivi delle differenti alimentazioni delle auto, non solo con riferimento all'uso del veicolo, ma anche al suo processo di fabbricazione e al cosiddetto "fine vita" (produzione e smantellamento del veicolo e della batteria e riciclaggio dei materiali);

si invita il Governo a valutare l'opportunità, anche rendendosi parte attiva in sede europea, di rivedere al ribasso gli obiettivi minimi degli appalti pubblici per quei veicoli leggeri e pesanti conformi alla tabella 2 destinati a missioni particolarmente gravose o per le necessità di comuni montani ovvero di escludere i medesimi veicoli dall'ambito di applicazione dello schema di decreto in titolo;

si invita il Governo a valutare l'opportunità di adeguare i contenuti e gli obiettivi dello schema di decreto legislativo in esame ai nuovi indirizzi proposti dalla Commissione europea al fine di consentire alle pubbliche amministrazioni di contribuire nei prossimi anni alla progressiva immissione sul mercato di un numero crescente di veicoli a zero emissioni e alla progressiva cessazione della commercializzazione dei veicoli con motore termico dal 2035.

1.3.2.1.8. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 133 (ant.) del 25/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 133
GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE 2021

Presidenza del Presidente
[COLTORTI](#)

Orario: dalle ore 9,25 alle ore 11,20

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI USIGRAI, AFI - ASSOCIAZIONE FONOGRAFICI ITALIANI, APA - ASSOCIAZIONE PRODUTTORI AUDIOVISIVI, ARTICOLO 21 E IFC - ITALIAN FILM COMMISSIONS, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. [1415](#) E CONGIUNTI (RIFORMA DELLA RAI)

1.3.2.1.9. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 135 (ant.) del 09/12/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 135
GIOVEDÌ 9 DICEMBRE 2021

Presidenza del Vice Presidente
[PAROLI](#)

Orario: dalle ore 9 alle ore 12,20

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI ANICA, DEL DOTTOR STEFANO CUPPI, DEL PROFESSOR ROBERTO ZACCARIA, DEL PROFESSOR GIULIO ENEA VIGEVANI, DEL PROFESSOR MARIO MORCELLINI, DEL DOTTOR STEFANO BALASSONE, DELLA PROFESSORESSA ELDA BROGI, DELLA PROFESSORESSA ROBERTA CARLINI E DI RAPPRESENTANTI DI CONFINDUSTRIA RADIO TELEVISIONI, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. [1415](#) E CONGIUNTI (RIFORMA DELLA RAI)

1.3.2.1.10. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 136 (pom.) del 14/12/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 136
MARTEDÌ 14 DICEMBRE 2021

Presidenza del Presidente
[COLTORTI](#)

Orario: dalle ore 15,05 alle ore 16,15

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI CGIL, CISL, UIL, UGL, CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE DEI GIORNALISTI E SIAE - SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. [1415](#) E CONGIUNTI (RIFORMA DELLA RAI)

1.3.2.1.11. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 240 (pom.) del 14/12/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
MARTEDÌ 14 DICEMBRE 2021
240ª Seduta

Presidenza del Presidente
[COLTORTI](#)

La seduta inizia alle ore 14,35.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la documentazione acquisita nel corso delle audizioni informali svolte nell'ambito dell'esame dei disegni di legge nn. [1415](#) e congiunti (Riforma della RAI) e nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. [1679](#) (Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di costruzioni) sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2463\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [VONO](#) (IV-PSI) illustra il decreto-legge in esame, che mira a proseguire la strategia di contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 sul territorio nazionale, basata sul presupposto che la vaccinazione rappresenti un'arma imprescindibile nella lotta alla pandemia, configurandosi come un'irrinunciabile opportunità di protezione individuale e collettiva.

Gli articoli 1 e 2 recano modifiche ed integrazioni al decreto-legge n. 44 del 2021, finalizzate a: precisare che l'adempimento dell'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 comprende, dal 15 dicembre, la somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute; disporre conseguentemente l'obbligatorietà del richiamo per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario; estendere l'obbligo di vaccinazione a nuove categorie e, in particolare, al personale della scuola, al personale del comparto della difesa, della sicurezza, del

soccorso pubblico, della polizia locale e degli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge n. 124 del 2007 (DIS, AISE e AISI), al personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo n. 502 del 1992, nonché al personale dell'amministrazione penitenziaria.

L'articolo 3, che novella l'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, integra la disciplina delle certificazioni verdi COVID-19 con le previsioni che riguardano la somministrazione della terza dose. Fissa inoltre a nove mesi la validità delle certificazioni verdi rilasciate al termine del ciclo vaccinale primario o dopo la somministrazione del richiamo.

Le disposizioni di specifico interesse per la 8a Commissione sono contenute nell'articolo 4 del provvedimento, che, tra l'altro, introduce novelle all'articolo 9-*quater* del decreto-legge n. 52 del 2021 finalizzate a estendere l'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 sui mezzi di trasporto.

In particolare le nuove disposizioni, che si applicano a decorrere dal 6 dicembre: rimuovono l'esclusione dall'obbligo di certificazione - prevista dalla normativa vigente - per l'accesso a navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e nei collegamenti marittimi da e per l'arcipelago delle isole Tremiti nonché per l'accesso ad autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale; estendono l'obbligatorietà della certificazione per l'accesso ai treni impiegati nei servizi di trasporto passeggeri di tipo interregionale nonché ai mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale e regionale; specificano che sono esentati dall'obbligo di certificazione verde sui mezzi di trasporto i minori di età inferiore ai dodici anni, oltre che i soggetti esenti dalla campagna vaccinale; precisano che per il trasporto pubblico locale o regionale le verifiche, da effettuare con le modalità indicate nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021, possono essere svolte a campione.

L'articolo in esame contiene inoltre ulteriori novelle riferite all'articolo 9-*bis* del suddetto decreto-legge n. 52, che rendono la certificazione verde obbligatoria per accedere, in zona bianca, agli alberghi e alle altre strutture ricettive, nonché agli spogliatoi e alle docce delle piscine, dei centri benessere e dei centri sportivi.

Con l'articolo 5 si stabilisce che nelle zone gialle e arancioni, a decorrere dal 29 novembre 2021, la fruizione dei servizi, compresi quelli di ristorazione, lo svolgimento delle attività e gli spostamenti limitati o sospesi ai sensi della normativa vigente sono consentiti solo a chi è in possesso di certificazione verde rilasciata a seguito di vaccinazione o guarigione.

In base all'articolo 6, in via transitoria dal 6 dicembre al 15 gennaio, esclusivamente tali soggetti possono, in zona bianca, svolgere le attività e usufruire dei servizi per i quali in zona gialla sono previste limitazioni.

Nelle more della modifica del già citato DPCM dello scorso 17 giugno, vengono autorizzati gli interventi di adeguamento necessari a consentire la verifica del possesso delle sole certificazioni verdi rilasciate ai soggetti vaccinati o guariti.

L'articolo 7 prevede che il Prefetto territorialmente competente adotti entro cinque giorni dall'entrata in vigore del provvedimento un piano per l'effettuazione costante dei controlli.

L'articolo 8 contiene disposizioni volte a garantire i più ampi spazi sui mezzi di comunicazione di massa per campagne di informazione, formazione e sensibilizzazione sulla vaccinazione.

L'articolo 9 proroga al prossimo 31 dicembre il termine per l'applicazione della disciplina transitoria sui controlli radiometrici sui prodotti semilavorati metallici già prevista dalla legislazione vigente, nelle more dell'adozione del decreto del MISE che, ai sensi del decreto legislativo n. 101 del 2020, dovrà regolare la materia.

L'articolo 10 disciplina l'entrata in vigore.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 14,45.

1.3.2.1.12. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 137 (pom.) dell'11/01/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 137
MARTEDÌ 11 GENNAIO 2022

Presidenza del Presidente
[COLTORTI](#)

Orario: dalle ore 13,40 alle ore 14,20

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELLA CNA CINEMA E AUDIOVISIVO E DI BANIJAY GROUP, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. [1415](#) E CONGIUNTI (RIFORMA DELLA RAI)

1.3.2.1.13. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 243 (pom.) dell'11/01/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
MARTEDÌ 11 GENNAIO 2022
243ª Seduta

Presidenza del Presidente
[COLTORTI](#)

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Teresa Bellanova.

La seduta inizia alle ore 14,25.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Dopo aver dato conto delle nuove misure di contrasto all'epidemia da COVID-19 deliberate dal Collegio dei senatori questori, il [PRESIDENTE](#) informa che il Ministro dello sviluppo economico ha comunicato di non poter confermare l'audizione sugli assetti proprietari di TIM già prevista per la giornata odierna e ha fatto presente che dovrà dunque essere concordata una data successiva. Comunica inoltre che le audizioni informali sui disegni di legge in materia di riforma della RAI proseguiranno martedì 18 gennaio, alle ore 9.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(2330) Delega al Governo in materia di contratti pubblici
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 novembre.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) comunica che tale fase procedurale si intende dunque conclusa e che, a partire dalla prossima seduta, avrà luogo l'illustrazione degli emendamenti presentati, pubblicati in allegato.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta già convocata per domani alle ore 13 non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2330](#)

Art. 1

1.1

[La Mura](#), [Moronese](#), [Angrisani](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#)

Al comma 1, dopo le parole: «uno o più decreti legislativi recanti la disciplina dei contratti pubblici,» inserire le seguenti: «mediante la modifica del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, ovvero la creazione di un testo unico dei contratti pubblici,» e aggiungere, in fine, le seguenti: «, prevedendo che l'Autorità nazionale anticorruzione eserciti le funzioni di vigilanza, regolatorie e sanzionatorie allo scopo di perseguire le finalità di cui al considerando (126) della direttiva 24/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014».

1.2

[Margiotta](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «servizi e forniture» con le seguenti: «servizi, forniture e concessioni».

1.3

[De Petris](#), [Errani](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#), [Dessi](#)

Al comma 1, dopo le parole: «relativi a lavori, servizi, forniture» inserire le seguenti: «e concessioni».

Conseguentemente, dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. È istituita la cabina di regia come individuata all'articolo 212 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con la partecipazione delle organizzazioni datoriali e organizzazioni sindacali comparativamente rappresentative sul piano nazionale, per la verifica dinamica delle modifiche ed eventuali deroghe applicate alla disciplina di cui al comma 1 nonché per coordinare soluzioni correttive e di miglioramento nell'adozione dei decreti di cui al medesimo comma».

1.4

[Margiotta](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Viene istituita una cabina di regia, così come individuata all'articolo 212 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con la partecipazione delle organizzazioni datoriali e organizzazioni sindacali comparativamente rappresentative sul piano nazionale per la verifica dinamica delle varie deroghe applicate al codice e per coordinare eventuali soluzioni correttive e di miglioramento che venissero riscontrate nell'adozione del codice appalti e nel presente decreto».

1.5

[Mirabelli](#), [Margiotta](#)

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «richiesti dalle direttive stesse» inserire le seguenti: «ferme rimanendo le inderogabilità delle misure a tutela del lavoro, della sicurezza, del contrasto al lavoro irregolare, della legalità e della trasparenza,».

1.6

[De Petris](#), [Errani](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#), [Dessi](#)

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «richiesti dalle direttive stesse» inserire le seguenti: «ferme rimanendo le inderogabilità delle misure a tutela del lavoro, della sicurezza, del contrasto al lavoro irregolare, della legalità e della trasparenza».

1.7

[D'Arienzo](#)

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «fra gli operatori dei mercati dei lavori, dei servizi e delle forniture,» inserire le seguenti: «con particolare riferimento alle piccole e medie imprese,».

1.8

[Vono](#)

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «della disciplina» inserire le seguenti: «in relazione alle diverse tipologie di contratti pubblici, anche attraverso quella».

1.9

[Vono](#)

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «ove necessario» con le seguenti: «mediante l'adozione di un regolamento attuativo dedicato ai lavori pubblici ed uno ai servizi e forniture».

1.10

[Berutti](#)

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «ove necessario» con le seguenti: «mediante l'adozione di un regolamento attuativo dedicato ai lavori pubblici ed uno ai servizi e forniture».

1.11

[Mallegni](#), [Paroli](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Boccardi](#)

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: «ove necessario» con le seguenti: «mediante l'adozione di un regolamento attuativo dedicato ai lavori pubblici ed uno ai servizi e forniture».

1.12

[Margiotta](#)

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «ove necessario» con le seguenti: «mediante l'adozione di un regolamento attuativo dedicato ai lavori pubblici ed uno ai servizi e forniture».

1.13

[Ruspanini](#), [Totaro](#)

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «ove necessario» con le seguenti: «mediante l'adozione di un regolamento attuativo dedicato ai lavori pubblici ed uno ai servizi e forniture».

1.14

[Santillo](#), [Di Girolamo](#), [Fede](#), [Lupo](#)

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «ove necessario» con le seguenti: «differenziata per tipologia di contratto, superando l'adozione di atti di indirizzo quali le linee guida di carattere generale predisposte dall'ANAC».

1.15

[Margiotta](#)

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «ove necessario» con le seguenti: «in relazione alle diverse tipologie di contratti pubblici».

1.16

[Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#)

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche mediante l'adozione di un

regolamento attuativo dedicato ai lavori pubblici e uno ai servizi e alle forniture».

1.17

[La Mura](#), [Moronese](#), [Angrisani](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#)

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, assicurando altresì che l'esercizio del potere regolatorio dell'Autorità nazionale anticorruzione, laddove abbia natura vincolante, debba avvenire previo espletamento di procedure di pubblica consultazione e acquisizione del parere del Consiglio di Stato».

1.18

[De Petris](#), [Errani](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#), [Dessi](#)

Al comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«(a-bis) previsione di una specifica disciplina volta a tutelare le attività delle piccole e medie imprese e i loro strumenti di aggregazione, con particolare riguardo ai consorzi di cooperative e agli artigiani».

1.19

[La Mura](#), [Moronese](#), [Angrisani](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «in materia di qualificazione» inserire le seguenti: «e centralizzazione» e dopo le parole: «delle stazioni appaltanti,» inserire le seguenti: «nonché in materia di requisiti necessari all'iscrizione nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate e delle centrali di committenza istituito presso l'Autorità nazionale anticorruzione,».

1.20

[Margiotta](#)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti» inserire le seguenti: «, le quali non possono in ogni caso ricorrere ad affidamenti degli incarichi professionali a titolo gratuito» e sopprimere le seguenti parole: «anche mediante l'introduzione di incentivi all'utilizzo delle centrali di committenza e delle stazioni appaltanti ausiliarie per l'espletamento delle gare pubbliche».

1.21

[Margiotta](#)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «qualificazione delle stazioni appaltanti» inserire le seguenti: «, afferenti ai settori ordinari e speciali».

1.22

[Di Girolamo](#), [Fede](#), [Lupo](#), [Santillo](#)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «la riorganizzazione delle stesse,» inserire le seguenti: «in aree omogenee, sulla base di criteri che tengano conto della popolazione residente ovvero della superficie territoriale per le zone a bassa densità abitativa,».

1.23

[Fede](#), [Di Girolamo](#), [Lupo](#), [Santillo](#)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «l'introduzione di incentivi» inserire le seguenti: «, di entità inversamente proporzionale all'importo a base di gara,»

1.24

[Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «gare pubbliche» inserire le seguenti: «, salvaguardando le forme aggregative già costituite dai comuni, e iscritte all'AUSA».

1.25

[Mallegni](#), [Paroli](#), [Barachini](#), [Barboni](#)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «gare pubbliche» inserire le seguenti: «, salvaguardando le

forme aggregative già costituite dai comuni, e iscritte all'AUSA».

1.26

[Margiotta](#)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «gare pubbliche» inserire le seguenti: «, salvaguardando le forme aggregative già costituite dai comuni, e iscritte all'AUSA».

1.27

[Berutti](#)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «gare pubbliche» inserire le seguenti: «, salvaguardando le forme aggregative già costituite dai comuni, e iscritte all'AUSA».

1.28

[Vono](#)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «gare pubbliche» inserire le seguenti: «, salvaguardando le forme aggregative già costituite dai comuni, e iscritte all'AUSA».

1.29

[Ruspanini](#), [Totaro](#)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «gare pubbliche» inserire le seguenti: «, salvaguardando le forme aggregative già costituite dai comuni, e iscritte all'AUSA».

1.30

[Margiotta](#)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «gare pubbliche» inserire le seguenti: «e la qualificazione di diritto delle stazioni uniche appaltanti provinciali e metropolitane».

1.31

[Berutti](#)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «gare pubbliche» inserire le seguenti: «e la qualificazione di diritto delle stazioni uniche appaltanti provinciali e metropolitane».

1.32

[Vono](#)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «per l'espletamento delle gare pubbliche» inserire le seguenti: «, fermo il divieto di accorpamento artificioso dei lotti».

1.33

[Berutti](#)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «per l'espletamento delle gare pubbliche» inserire le seguenti: «, fermo il divieto di accorpamento artificioso dei lotti».

1.34

[Mallegni](#), [Paroli](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Boccardi](#)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «gare pubbliche» inserire le seguenti: «, fermo il divieto di accorpamento artificioso dei lotti».

1.35

[Margiotta](#)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «per l'espletamento delle gare pubbliche» inserire le seguenti: «, fermo il divieto di accorpamento artificioso dei lotti».

1.36

[Ruspanini](#), [Totaro](#)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «per l'espletamento delle gare pubbliche» inserire le seguenti: «, fermo il divieto di accorpamento artificioso dei lotti».

1.37

[Santillo](#), [Di Girolamo](#), [Fede](#), [Lupo](#)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «gare pubbliche;» inserire le seguenti: «modalità di monitoraggio dell'accorpamento e della riorganizzazione delle stazioni appaltanti al fine di evitare un'eccessiva concentrazione del potere d'acquisto che penalizzi l'accesso al mercato di micro e piccole imprese;».

1.38

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «gare pubbliche;» inserire le seguenti: «monitoraggio dell'accorpamento e della riorganizzazione delle stazioni appaltanti al fine di evitare un'eccessiva concentrazione del potere d'acquisto che penalizzi l'accesso al mercato di micro e piccole imprese;».

1.39

[Berutti](#)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «gare pubbliche;» inserire le seguenti: «monitoraggio dell'accorpamento e della riorganizzazione delle stazioni appaltanti al fine di evitare un'eccessiva concentrazione del potere d'acquisto che penalizzi l'accesso al mercato di micro e piccole imprese;».

1.40

[Corti](#), [Campari](#), [Rufa](#), [Sudano](#)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «espletamento delle gare pubbliche;» inserire le seguenti: «rafforzamento della capacità tecnica e progettuale delle stazioni uniche appaltanti delle province e delle città metropolitane, valorizzando tali strutture anche come centri di competenza e progettazione al servizio, su richiesta, dei comuni e di tutte le istituzioni del territorio;».

1.41

[Santillo](#), [Di Girolamo](#), [Fede](#), [Lupo](#)

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche mediante la previsione di specifici percorsi di formazione, con particolare riferimento alle stazioni uniche appaltanti e alle centrali di committenza che operano a servizio degli enti locali».

1.42

[Mirabelli](#), [Margiotta](#)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «del personale operante nelle stazioni appaltanti» aggiungere le seguenti: «, caratterizzando la qualificazione informatica e l'interoperabilità, come criterio vincolante per la definizione di permanenza del titolo "stazione appaltante", con particolare riferimento all'utilizzo della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, del ricorso al fascicolo virtuale dell'operatore economico e relativi motivi di esclusione, alle soglie dimensionali e alla complessità delle opere, servizi o forniture oggetto di appalto».

1.43

[De Petris](#), [Errani](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#), [Dessi](#)

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «caratterizzando la qualificazione informatica e l'interoperabilità come criterio vincolante per la definizione di permanenza del titolo di stazione appaltante, con particolare riferimento all'utilizzo della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, del ricorso al fascicolo virtuale dell'operatore economico e relativi motivi di esclusione, alle soglie dimensionali e alla complessità delle opere, servizi o forniture oggetto di appalto».

1.44

[Fede](#), [Di Girolamo](#), [Lupo](#), [Santillo](#)

Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) previsione di criteri qualitativi e quantitativi volti a vincolare le stazioni appaltanti alla suddivisione degli appalti in lotti adeguati a garantire l'effettiva partecipazione da parte delle micro e

piccole imprese, nonché la tutela delle imprese del territorio di riferimento».

1.45

[Faggi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#)

Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«*b-bis*) previsione di criteri qualitativi e quantitativi tali da vincolare le stazioni appaltanti alla suddivisione degli appalti in lotti adeguati a garantire l'effettiva partecipazione da parte delle micro e piccole imprese e la tutela delle imprese del territorio di riferimento».

1.46

[Mallegni](#), [Paroli](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Boccardi](#)

Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«*b-bis*) previsione di criteri qualitativi e quantitativi tali da vincolare le stazioni appaltanti alla suddivisione degli appalti in lotti adeguati a garantire l'effettiva partecipazione da parte delle micro e piccole imprese e la tutela delle imprese del territorio di riferimento».

1.47

[Berutti](#)

Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«*b-bis*) previsione di criteri qualitativi e quantitativi tali da vincolare le stazioni appaltanti alla suddivisione degli appalti in lotti adeguati a garantire l'effettiva partecipazione da parte delle micro e piccole imprese e la tutela delle imprese del territorio di riferimento».

1.48

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«*b-bis*) previsione di criteri qualitativi e quantitativi tali da vincolare le stazioni appaltanti alla suddivisione degli appalti in lotti adeguati a garantire l'effettiva partecipazione da parte delle micro e piccole imprese e la tutela delle imprese del territorio di riferimento».

1.49

[Faggi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#)

Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«*b-bis*) previsione dell'obbligatoria suddivisione degli appalti in lotti e divieto dell'accorpamento artificioso anche nei casi di riduzione numerica e di accorpamento delle stazioni appaltanti, ai fini dell'inclusione delle micro e piccole imprese nelle gare, e della valorizzazione delle imprese di prossimità, della filiera corta e degli appalti a "chilometro 0", in particolare per i lotti aventi un valore non rilevante rispetto alle soglie di interesse comunitario e una natura in cui assumono rilevanza i costi organizzativi legati allo spostamento e alla distanza territoriale, in osservanza ai principi di cui all'articolo 18 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, relativamente all'integrazione degli aspetti ambientali negli appalti».

1.50

[Fede](#), [Di Girolamo](#), [Lupo](#), [Santillo](#)

Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«*b-bis*) ampliamento delle condizioni di accesso al mercato degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, per le micro, piccole e medie imprese e per le imprese di nuova costituzione, in coerenza con i principi dello *Small Business Act*, di cui alla Comunicazione della Commissione Europea n. 394 del 25 giugno 2008, prevedendo il divieto di aggregazione artificiosa degli appalti e l'obbligo di motivazione della mancata suddivisione in lotti e garantendo che la dimensione degli appalti ed il conseguente valore delle gare e dei lotti siano adeguati al fine di assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, anche attraverso il ricorso alla suddivisione in lotti su base quantitativa, nonché prevedendo l'obbligo di introdurre, negli appalti del contraente

generale, condizioni equivalenti a quelle previste nel rapporto di quest'ultimo con la stazione appaltante».

1.51

[Mallegni](#), [Paroli](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Boccardi](#)

Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«*b-bis*) miglioramento delle condizioni di accesso al mercato degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, per le micro, piccole e medie imprese e per le imprese di nuova costituzione, in ossequio ai principi dello *Small Business Act*, di cui alla Comunicazione della Commissione Europea n. 394 del 25 giugno 2008, prevedendo, tra l'altro, il divieto di aggregazione artificiosa degli appalti, l'obbligo di motivazione della mancata suddivisione in lotti, e garantendo che la dimensione degli appalti ed il conseguente valore delle gare e dei lotti siano adeguati al fine di garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle micro, piccole e medie imprese, attraverso la possibilità di suddivisione in lotti anche su base quantitativa, nonché prevedendo l'obbligo di introdurre, negli appalti del contraente generale, condizioni equivalenti a quelle previste nel rapporto di quest'ultimo con la stazione appaltante».

1.52

[Margiotta](#)

Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«*b-bis*) miglioramento delle condizioni di accesso al mercato degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, per le micro, piccole e medie imprese e per le imprese di nuova costituzione, in ossequio ai principi dello *Small Business Act*, di cui alla Comunicazione della Commissione Europea n. 394 del 25 giugno 2008, prevedendo, tra l'altro, il divieto di aggregazione artificiosa degli appalti, l'obbligo di motivazione della mancata suddivisione in lotti, e garantendo che la dimensione degli appalti ed il conseguente valore delle gare e dei lotti siano adeguati al fine di garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle micro, piccole e medie imprese, attraverso la possibilità di suddivisione in lotti anche su base quantitativa, nonché prevedendo l'obbligo di introdurre, negli appalti del contraente generale, condizioni equivalenti a quelle previste nel rapporto di quest'ultimo con la stazione appaltante».

1.53

[Vono](#)

Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«*b-bis*) miglioramento delle condizioni di accesso al mercato degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, per le micro, piccole e medie imprese e per le imprese di nuova costituzione, in ossequio ai principi dello *Small Business Act*, di cui alla Comunicazione della Commissione Europea del 25 giugno 2008, n. 394, prevedendo, tra l'altro, il divieto di aggregazione artificiosa degli appalti, l'obbligo di motivazione della mancata suddivisione in lotti, e garantendo che la dimensione degli appalti ed il conseguente valore delle gare e dei lotti siano adeguati al fine di garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle micro, piccole e medie imprese, attraverso la possibilità di suddivisione in lotti anche su base quantitativa, nonché prevedendo l'obbligo di introdurre, negli appalti del contraente generale, condizioni equivalenti a quelle previste nel rapporto di quest'ultimo con la stazione appaltante».

1.54

[Berutti](#)

Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«*b-bis*) miglioramento delle condizioni di accesso al mercato degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, per le micro, piccole e medie imprese e per le imprese di nuova costituzione, in ossequio ai principi dello *Small Business Act*, di cui alla Comunicazione della Commissione Europea n. 394 del 25 giugno 2008, prevedendo, tra l'altro, il divieto di aggregazione artificiosa degli appalti,

l'obbligo di motivazione della mancata suddivisione in lotti, e garantendo che la dimensione degli appalti ed il conseguente valore delle gare e dei lotti siano adeguati al fine di garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle micro, piccole e medie imprese, attraverso la possibilità di suddivisione in lotti anche su base quantitativa, nonché prevedendo l'obbligo di introdurre, negli appalti del contraente generale, condizioni equivalenti a quelle previste nel rapporto di quest'ultimo con la stazione appaltante».

1.55

[Ruspanini](#), [Totaro](#)

Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«*b-bis*) miglioramento delle condizioni di accesso al mercato degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, per le micro, piccole e medie imprese e per le imprese di nuova costituzione, in ossequio ai principi dello *Small Business Act*, di cui alla Comunicazione della Commissione Europea n. 394 del 25 giugno 2008, prevedendo, tra l'altro, il divieto di aggregazione artificiosa degli appalti, l'obbligo di motivazione della mancata suddivisione in lotti, e garantendo che la dimensione degli appalti ed il conseguente valore delle gare e dei lotti siano adeguati al fine di garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle micro, piccole e medie imprese, attraverso la possibilità di suddivisione in lotti anche su base quantitativa, nonché prevedendo l'obbligo di introdurre, negli appalti del contraente generale, condizioni equivalenti a quelle previste nel rapporto di quest'ultimo con la stazione appaltante».

1.56

[Berutti](#)

Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«*b-bis*) previsione di percorsi specifici di formazione per favorire l'assunzione di personale altamente qualificato e l'aggiornamento del personale impiegato nelle stazioni appaltanti, con una particolare attenzione alle stazioni uniche appaltanti e alle centrali di committenza che operano a servizio degli enti locali».

1.57

[Margiotta](#)

Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«*b-bis*) previsione di percorsi specifici di formazione per favorire l'assunzione di personale altamente qualificato e l'aggiornamento del personale impiegato nelle stazioni appaltanti, con una particolare attenzione alle stazioni uniche appaltanti e alle centrali di committenza che operano a servizio degli enti locali».

1.58

[Rufa](#), [Campari](#), [Corti](#), [Sudano](#)

Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«*b-bis*) previsione di percorsi di formazione sulle modalità operative per l'esecuzione degli appalti pubblici per favorire l'assunzione di personale altamente qualificato e l'aggiornamento del personale impiegato nelle stazioni appaltanti e degli operatori economici, anche attraverso il contributo delle associazioni datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con una particolare attenzione alle stazioni uniche appaltanti e alle centrali di committenza che operano anche a servizio degli enti locali».

1.59

[Margiotta](#)

Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«*b-bis*) disciplina dei casi residuali relativi agli affidamenti degli incarichi professionali ai

dipendenti pubblici, siano essi in servizio o in quiescenza, al fine di prevenire situazioni di conflitto d'interesse, anche solo potenziale, e preservare i principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, garantiti dall'articolo 97 della Costituzione».

1.60

[Lupo](#), [Di Girolamo](#), [Fede](#), [Santillo](#)

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*) revisione della normativa in materia di limiti al subappalto, al fine di assicurare prioritariamente il ricorso all'impiego in via diretta delle risorse umane e dei mezzi propri dell'appaltatore».

1.61

[Di Girolamo](#), [Fede](#), [Lupo](#), [Santillo](#)

Al comma 2 apportare le seguenti modifiche:

1) alla lettera c), *sopprimere le parole:* «servizi e forniture» *e aggiungere, in fine, le seguenti:* «, mediante l'utilizzo del criterio della media delle offerte con il metodo anti turbativa e il ricorso alla disciplina del taglio delle ali»;

2) *dopo la lettera c) inserire la seguente:*

«*c-bis*) semplificazione della disciplina applicabile ai contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, nel rispetto dei principi di trasparenza e di concorrenzialità e della specificità dei contratti nel settore dei beni culturali, mediante l'introduzione del criterio prevalente dell'offerta economicamente più vantaggiosa».

1.62

[Vono](#)

Al comma 2, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* «inferiore alle soglie di rilevanza europea,» *inserire le seguenti:* «prevedendo per gli stessi,»;

b) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, quale criterio ordinario di aggiudicazione quello del prezzo più basso o del massimo ribasso offerto».

1.63

[La Mura](#), [Moronese](#), [Angrisani](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#)

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «principi di trasparenza e concorrenzialità,» *inserire le seguenti:* «, nonché di libera concorrenza, non discriminazione, proporzionalità, pubblicità, garantendo la qualità delle prestazioni e il rispetto anche dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza,» *e aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «prevedendo che l'Autorità nazionale anticorruzione, nell'emanare le linee guida, si attenga ai principi regolatori delle procedure di gara per i contratti di interesse transfrontaliero;».

1.64

[Mallegni](#), [Paroli](#), [Barachini](#)

Al comma 2, lettera c), dopo la parola: «concorrenzialità» *inserire le seguenti:* «e attraverso l'applicazione di criteri di scelta del contraente fondati sulla verifica di adeguate competenze ed esperienze,».

1.65

[Margiotta](#)

Al comma 2, lettera c), dopo la parola: «concorrenzialità» *inserire le seguenti:* «e attraverso l'applicazione di criteri di scelta del contraente fondati sulla verifica di adeguate competenze ed esperienze,».

1.66

[Lupo](#), [Di Girolamo](#), [Fede](#), [Santillo](#)

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché previsione di criteri per l'affidamento dei lavori, di importo inferiore alla soglia comunitaria, tali da garantire la partecipazione alle micro e piccole imprese aventi sede legale e operativa nel territorio regionale e volti a stabilire un limite al subappalto».

1.67

[Mallegni](#), [Paroli](#), [Barachini](#), [Barboni](#)

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e previsione di criteri per l'affidamento dei lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria tali da garantire la partecipazione alle micro e piccole imprese con sede legale e operativa nel territorio regionale e da stabilire un limite al subappalto».

1.68

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e previsione di criteri per l'affidamento dei lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria tali da garantire la partecipazione alle micro e piccole imprese con sede legale e operativa nel territorio regionale e da stabilire un limite al subappalto».

1.69

[Berutti](#)

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e previsione di criteri per l'affidamento dei lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria tali da garantire la partecipazione alle micro e piccole imprese con sede legale e operativa nel territorio regionale e da stabilire un limite al subappalto».

1.70

[Vono](#)

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché prevedendo il divieto per le stazioni appaltanti di utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, ai fini della selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate».

1.71

[Berutti](#)

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché prevedendo il divieto per le stazioni appaltanti di utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, ai fini della selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate».

1.72

[Mallegni](#), [Paroli](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Boccardi](#)

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «beni culturali» *aggiungere le seguenti:* «nonché prevedendo il divieto per le stazioni appaltanti di utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, ai fini della selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate».

1.73

[Margiotta](#)

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché prevedendo il divieto per le stazioni appaltanti di utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, ai fini della selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate».

1.74

[Mirabelli](#), [Margiotta](#)

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «dei contratti nel settore dei beni culturali» *aggiungere le seguenti:* «, ferme rimanendo le inderogabilità delle misure a tutela del lavoro, della sicurezza, del

contrasto al lavoro irregolare, della legalità e della trasparenza».

1.75

[De Petris](#), [Errani](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#), [Dessi](#)

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ferme rimanendo le inderogabilità delle misure a tutela del lavoro, della sicurezza, del contrasto al lavoro irregolare, della legalità e della trasparenza».

1.76

[Ruspanini](#), [Totaro](#)

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «beni culturali» aggiungere le seguenti: «e nel rispetto dei principi e secondo criteri che valorizzino merito, rating reputazionali positivi e competenze».

1.77

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Al comma 2, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) nelle procedure sotto soglia comunitaria, si fa divieto alla stazione appaltante di applicare qualunque metodo di estrazione casuale dei nominativi per ridurre il numero degli operatori economici partecipanti alla procedura stessa».

1.78

[Berutti](#)

Al comma 2, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) nelle procedure sotto soglia comunitaria si fa divieto alla stazione appaltante di applicare qualunque metodo di estrazione casuale dei nominativi per ridurre il numero degli operatori economici partecipanti alla procedura stessa».

1.79

[Sudano](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#)

Al comma 2, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) nelle procedure sotto soglia comunitaria si fa divieto alla stazione appaltante di applicare qualunque metodo di estrazione casuale dei nominativi per ridurre il numero degli operatori economici partecipanti alla procedura stessa».

1.80

[Vono](#)

Al comma 2, dopo lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) valutazione della congruità delle offerte, nei casi in cui il criterio di aggiudicazione sia quello del prezzo più basso, sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata, adottando però gli opportuni accorgimenti che impediscano di rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia».

1.81

[Rufa](#), [Campari](#), [Corti](#), [Sudano](#)

Al comma 2, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) riconoscere il ruolo determinante dei professionisti coinvolti nella partecipazione a gare e contratti pubblici o che assistono imprese coinvolte nelle gare e disciplinare il tema dell'equo compenso per i professionisti, conformemente a quanto previsto dalle rispettive norme del settore per gli avvocati e professionisti iscritti agli ordini e collegi e per i professionisti di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 42, prevedendo altresì l'estensione dell'equo compenso anche alle imprese sotto le soglie della raccomandazione 2003/361/CE».

1.82

[Ricciardi](#)

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «la definizione di criteri ambientali minimi» con le seguenti: «l'obbligo di rispettare i criteri ambientali minimi».

1.83

[Arrigoni](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#)

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ove tecnicamente possibile e per tipologie e soglie di appalto».

1.84

[Margiotta](#)

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «criteri ambientali minimi» aggiungere le seguenti: «che dovranno essere valorizzati economicamente nelle gare di appalto in aggiunta al prezzo ANAC di almeno un 30 per cento».

1.85

[Ruspanini](#), [Totaro](#)

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «criteri ambientali minimi» aggiungere le seguenti: «che dovranno essere valorizzati economicamente nelle gare di appalto in aggiunta al prezzo ANAC di almeno un 30 per cento».

1.86

[Margiotta](#)

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «criteri ambientali minimi» aggiungere le seguenti: «che dovranno essere valorizzati economicamente nelle gare di appalto».

1.87

[Ruspanini](#), [Totaro](#)

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «criteri ambientali minimi» aggiungere le seguenti: «che dovranno essere valorizzati economicamente nelle gare di appalto».

1.88

[Berutti](#)

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e a introdurre meccanismi di premialità per le offerte più virtuose da un punto di vista energetico e ambientale, individuate tramite l'utilizzo di standard, etichette e certificazioni».

1.89

[Arrigoni](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#)

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo, altresì che le relative verifiche possano comunque essere effettuate da organismi anche esteri di valutazione della conformità, comprese taratura, prove, ispezione e certificazione, accreditati a norma dei regolamenti (CE) e firmatari degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento».

1.90

[Arrigoni](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#)

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; in seguito all'emanazione di nuovi decreti ministeriali in materia di criteri ambientali minimi, prevedere un periodo transitorio con tempi congrui per l'avvio della relativa applicazione, allegando a ciascun provvedimento note di chiarimento o di approfondimento in relazione ad aspetti tecnici, metodologici o normativi che possano coadiuvare gli operatori economici nell'applicazione dei criteri, avvalendosi del supporto di ISPRA e di ENEA».

1.91

[Fede](#), [Di Girolamo](#), [Lupo](#), [Santillo](#)

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e l'introduzione di sistemi di rendicontazione degli obiettivi energetico-ambientali».

1.92

[Margiotta](#)

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «definizione di criteri ambientali minimi» aggiungere le seguenti: «e della relativa rendicontazione degli obiettivi energetico-ambientali».

1.93

[La Mura](#), [Moronese](#), [Angrisani](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#)

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «quali requisiti di esecuzione del contratto, ovvero quali criteri premiali».

1.94

[Margiotta](#)

Al comma 2, dopo la lettera d) inserire le seguenti:

«d-bis) previsione dell'obbligo per le stazioni appaltanti di inserire nei bandi di gara avvisi e inviti, in relazione alle diverse tipologie di contratti pubblici, un regime obbligatorio di revisione dei prezzi;

d-ter) previsione dell'obbligo per le stazioni appaltanti di inserire nei bandi di gara avvisi e inviti, in relazione alle diverse tipologie di contratti pubblici, un regime obbligatorio di revisione dei prezzi al verificarsi di particolari condizioni tra le quali, in via indicativa e non esaustiva, la variazione dei costi dovuta all'applicazione di modifiche normative nazionali ed europee non prevedibili al momento della presentazione dell'offerta, la variazione del costo dei materiali e il rinnovo dei CCNL nazionali sottoscritti dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

1.95

[Vono](#)

Al comma 2, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) previsione dell'obbligo per le stazioni appaltanti di inserire nei bandi di gara avvisi e inviti, in relazione alle diverse tipologie di contratti pubblici, un regime obbligatorio di revisione dei prezzi al verificarsi di particolari condizioni tra le quali, in via indicativa e non esaustiva, la variazione dei costi dovuta all'applicazione di modifiche normative nazionali ed europee non prevedibili al momento della presentazione dell'offerta, la variazione del costo dei materiali e il rinnovo dei CCNL nazionali sottoscritti dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

1.96

[Margiotta](#)

Al comma 2, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) previsione di misure volte a disporre che, analogamente a quanto previsto in relazione agli oneri per la sicurezza per i contratti aventi per oggetto i lavori, siano esplicitati gli oneri per la cybersicurezza nei contratti aventi per oggetto forniture di beni e servizi in ambito digitale; l'individuazione di una soglia minima, individuata secondo criteri di adeguatezza, proporzionalità e ragionevolezza, atta a garantire che le soluzioni di cybersicurezza siano idonee ad assicurare la protezione dei dati nell'ambito del bene o servizio ICT oggetto del contratto».

1.97

[De Petris](#), [Errani](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#), [Dessi](#)

Al comma 2, lettera e), apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire l'alinea con il seguente: «e) previsione dell'obbligo per le stazioni appaltanti di inserire, nei bandi di gara, avvisi e inviti, tenuto conto della tipologia di intervento, e nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali con le quali sono indicati, come requisiti necessari dell'offerta, criteri orientati tra l'altro a:»;

2) *al numero 2) dopo le parole:* «all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire» *inserire le seguenti:* «anche in maniera prevalente» *e aggiungere, in fine, le parole:* «nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare»;

3) *al numero 3) dopo la parola:* «promuovere» *inserire le seguenti:* «meccanismi e strumenti anche di primalità per realizzare».

1.98

[La Mura](#), [Moronese](#), [Angrisani](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#)

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: «previsione della facoltà ovvero dell'obbligo» *con le seguenti:* «individuazione dei casi, anche ulteriori rispetto a quanto previsto dalla disciplina vigente, in cui sia stabilito».

1.99

[Turco](#)

Al comma 2, lettera e), apportare le seguenti modifiche:

a) *sopprimere le parole:* «della facoltà ovvero»;

b) *dopo il numero 2) inserire i seguenti:*

«2-bis) garantire, tenendo conto delle prestazioni da eseguire, l'inserimento di una percentuale non inferiore al 20 per cento di lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati, di disoccupati nonché di persone a rischio di esclusione sociale e con particolari difficoltà di accesso al lavoro;

2-ter) garantire la partecipazione delle piccole e medie imprese e dei professionisti locali, sulla base della conoscenza del territorio, con particolare riferimento alle aree di crisi industriale complessa e alle aree svantaggiate del Mezzogiorno;».

1.100

[Lupo](#), [Di Girolamo](#), [Fede](#), [Santillo](#)

Al comma 2, lettera e), sopprimere le seguenti parole: «della facoltà ovvero».

1.101

[Mirabelli](#)

Al comma 2, lettera e), apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'alinea, sopprimere le parole:* «ovvero dell'obbligo»;

b) *all'alinea, sopprimere le parole:* «in particolare ove riguarda beni culturali,»;

c) *all'alinea, sostituire le parole:* «possono essere» *con la seguente:* «sono»;

d) *all'alinea, sopprimere le parole:* «o premiali»;

e) *al numero 2), dopo le parole:* «alle prestazioni da eseguire,» *inserire le seguenti:* «, anche in maniera prevalente,»;

f) *al numero 2), dopo le parole:* «rappresentative sul piano nazionale» *aggiungere le seguenti:* «, nonché garantire le massime tutele per i lavoratori in subappalto e contro il lavoro irregolare»;

g) *al numero 3), dopo la parola:* «promuovere» *inserire le seguenti:* «meccanismi, anche facoltativi, di premialità per favorire».

1.102

[Ruspanini](#), [Totaro](#)

Al comma 2, lettera e), sopprimere il numero 1).

1.103

[Ruspanini](#), [Totaro](#)

Al comma 2, lettera e), numero 1), sopprimere la parola: «stabilità» *e dopo la parola:* «impiegato» *aggiungere le seguenti:* «qualora il contratto collettivo applicato non preveda clausole sociali riferite al cambio appalto».

1.104

[Lupo](#), [Di Girolamo](#), [Fede](#), [Santillo](#)

Al comma 2, lettera e), numero 2), sopprimere le seguenti parole: «e territoriali» e aggiungere, in fine, le seguenti: «, il cui ambito di applicazione sia connesso con le attività richieste nell'esecuzione dell'appalto».

1.105

[Vono](#)

Al comma 2, lettera e), numero 3), dopo le parole: «di genere» inserire le seguenti: «, anche attraverso meccanismi di aggiudicazione che conferiscano premialità agli operatori economici muniti della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,».

1.106

[Cirinnà](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Biti](#), [Pinotti](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 2, lettera e), numero 3), dopo la parola: «genere» inserire le seguenti: «orientamento sessuale, identità di genere».

1.107

[Ruspanini](#), [Totaro](#)

Al comma 2, lettera e), numero 3), dopo le parole: «con disabilità» aggiungere le seguenti: «e promuovere altresì l'inclusione lavorativa per padri e madri, nell'ottica del rafforzamento degli strumenti di conciliazione lavoro - famiglia».

1.108

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Al comma 2, lettera e), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

«3-bis) valutazione delle offerte secondo criteri oggettivi di trasparenza e parità di trattamento tra operatori economici».

1.109

[Margiotta](#)

Al comma 2, lettera e), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

«3-bis) garantire pari condizioni ed equità di trattamento di natura previdenziale, fiscale, assicurativa, tra gli operatori economici prestatori di servizi di architettura e ingegneria, anche con la pubblicazione nel bando delle voci corrispondenti».

1.110

[Corti](#), [Campari](#), [Rufa](#), [Sudano](#)

Al comma 2, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) promozione, nel rispetto del diritto europeo vigente, del ricorso da parte delle stazioni appaltanti di forniture in cui la parte di prodotti originari di Paesi terzi che compongono l'offerta non sia maggioritaria rispetto al valore totale dei prodotti».

1.111

[Berutti](#)

Al comma 2, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) promozione, nel rispetto del diritto europeo vigente, del ricorso da parte delle stazioni appaltanti di forniture in cui la parte di prodotti originari di Paesi terzi che compongono l'offerta non sia maggioritaria rispetto al valore totale dei prodotti».

1.112

[Mallegni](#), [Paroli](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Boccardi](#)

Al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) riduzione e certezza dei tempi relativi alle procedure di gara, alla stipula dei contratti, anche attraverso contratti-tipo vincolanti predisposti dall'Autorità nazionale anticorruzione, e all'esecuzione degli appalti, anche attraverso la digitalizzazione e l'informatizzazione delle procedure, il superamento dell'Albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici, il rafforzamento della specializzazione professionale dei commissari all'interno di ciascuna amministrazione e la riduzione degli oneri documentali ed economici a carico dei soggetti partecipanti e dei soggetti aggiudicatari dei contratti, nonché di quelli relativi al pagamento dei corrispettivi e degli acconti dovuti in favore degli operatori economici, in relazione all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori e in relazione allo stato di svolgimento delle forniture e dei servizi;».

1.113

[Margiotta](#)

Al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) riduzione e certezza dei tempi relativi alle procedure di gara, alla stipula dei contratti e all'esecuzione degli appalti, anche attraverso la digitalizzazione e l'informatizzazione delle procedure, il superamento dell'Albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici, il rafforzamento della specializzazione professionale dei commissari all'interno di ciascuna amministrazione, l'eliminazione delle cause formali di esclusione, l'ampliamento del soccorso istruttorio, e la riduzione degli oneri documentali ed economici a carico dei soggetti partecipanti, nonché di quelli relativi al pagamento dei corrispettivi e degli acconti dovuti in favore degli operatori economici, in relazione all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori;».

1.114

[Rufa](#), [Campari](#), [Corti](#), [Sudano](#)

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «riduzione e certezza dei tempi relativi alle procedure di gara,» inserire le seguenti: «prevedendo, fermi restando i criteri di trasparenza e imparzialità, la possibilità, per tutte le tipologie di gara, dell'esame delle offerte prima della verifica dell'idoneità degli offerenti, riduzione e certezza dei tempi relativi», e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e in relazione allo stato di svolgimento delle forniture e dei servizi».

1.115

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «procedure di gara» inserire le seguenti: «, valutazione delle offerte secondo criteri oggettivi di trasparenza e parità di trattamento tra operatori economici,».

1.116

[La Mura](#), [Moronese](#), [Angrisani](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#)

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «e l'informatizzazione delle procedure,» inserire le seguenti: «da realizzare tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, costituita dall'Autorità nazionale anticorruzione, con previsione di un termine perentorio, e delle relative sanzioni in caso di mancato adempimento, entro cui le stazioni appaltanti e gli enti certificatori devono garantire l'interoperabilità delle piattaforme telematiche utilizzate e delle proprie banche dati con la BDNCP, compresa l'interoperabilità con l'archivio nazionale dei contratti collettivi di lavoro del CNEL, con la banca dati dell'Agenzia delle entrate e con il sistema SIOPE della Ragioneria generale dello Stato,».

1.117

[Mallegni](#), [Paroli](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Boccardi](#)

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «informatizzazione delle procedure» inserire le seguenti: «fermo il divieto di addebito agli operatori economici di qualsiasi tipologia di costo, anche indiretto, connesso alla gestione delle piattaforme elettroniche, ivi incluso il corrispettivo dei servizi di committenza telematici e di tutte le relative attività di gara».

1.118

[Margiotta](#)

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «e l'informatizzazione delle procedure» inserire le seguenti: «fermo il divieto di addebito agli operatori economici di qualsiasi tipologia di costo, anche indiretto, connesso alla gestione delle piattaforme elettroniche, ivi incluso il corrispettivo dei servizi di committenza telematici e di tutte le relative attività di gara.».

1.119

[Vono](#)

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «e l'informatizzazione delle procedure» inserire le seguenti: «, fermo il divieto di addebito agli operatori economici di qualsiasi tipologia di costo, anche indiretto, connesso alla gestione delle piattaforme elettroniche, ivi incluso il corrispettivo dei servizi di committenza telematici e di tutte le relative attività di gara.».

1.120

[Berutti](#)

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «e l'informatizzazione delle procedure» inserire le seguenti: «fermo il divieto di addebito agli operatori economici di qualsiasi tipologia di costo, anche indiretto, connesso alla gestione delle piattaforme elettroniche, ivi incluso il corrispettivo dei servizi di committenza telematici e di tutte le relative attività di gara.».

1.121

[Ruspancini](#), [Totaro](#)

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «informatizzazione delle procedure» inserire le seguenti: «senza oneri, diretti o indiretti, per gli operatori economici, connessi alla gestione ed alla tenuta delle piattaforme.».

1.122

[Margiotta](#)

Al comma 2, lettera f), sopprimere le parole: « il superamento dell'Albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici» e dopo le parole: «la riduzione degli oneri documentali ed economici a carico dei soggetti partecipanti» inserire le seguenti: «attraverso la piena attuazione della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e il fascicolo virtuale dell'operatore economico e relativi motivi di esclusione da esso segnalati.».

1.123

[Santillo](#), [Di Girolamo](#), [Fede](#), [Lupo](#)

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «delle commissioni aggiudicatrici,» inserire le seguenti: «la semplificazione delle procedure di gara mediante l'utilizzo prevalente del fascicolo virtuale dell'operatore economico a cura di ANAC,».

1.124

[De Petris](#), [Errani](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#), [Dessi](#)

Al comma 2, lettera f), apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: «la riduzione degli oneri documentali ed economici a carico dei soggetti partecipanti» inserire le seguenti: «attraverso la piena attuazione della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e il fascicolo virtuale dell'operatore economico e relativi motivi di esclusione da esso segnalati»;

2) sopprimere le parole: «il superamento dell'Albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici.».

1.125

[Mirabelli](#), [Margiotta](#)

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «a carico dei soggetti partecipanti» inserire le seguenti: «attraverso la piena attuazione della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e il fascicolo virtuale dell'operatore economico e relativi motivi di esclusione da esso segnalati,».

1.126

[Margiotta](#)

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «nonché di quelli relativi al pagamento dei corrispettivi» inserire le seguenti: «, determinati secondo i criteri di cui ai decreti ministeriali di riferimento e, in ogni caso, in osservanza del principio dell'equo compenso».

1.127

[Margiotta](#)

Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché in relazione allo stato di svolgimento delle forniture e dei servizi;».

1.128

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e al tempestivo pagamento degli stessi, anche attraverso l'istituzione di un monitoraggio sullo svolgimento delle procedure di aggiudicazione, al fine di uniformare le richieste sull'intero territorio nazionale;».

1.129

[Berutti](#)

Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e al tempestivo pagamento degli stessi, anche attraverso l'istituzione di un monitoraggio sullo svolgimento delle procedure di aggiudicazione, al fine di uniformare le richieste sull'intero territorio nazionale».

1.130

[Ruspanini](#), [Totaro](#)

Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche nell'ottica della conservazione dei regimi derogatori introdotti dal decreto-legge n. 76 del 2020 e dal decreto-legge n. 77 del 2021, con particolare riferimento ai termini fissati per la conclusione delle gare d'appalto, alla pubblicazione degli atti ed alla stipula dei contratti, oltre che in relazione alle modalità di redazione semplificate di pubblicazione degli avvisi e degli atti di gara».

1.131

[Paroli](#)

Al comma 2, dopo la lettera f) inserire le seguenti:

«f-bis) garantire che i termini e le condizioni relative ai pagamenti del corrispettivo d'appalto, già disciplinati dai commi 1 e 2 dell'articolo 113-bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applichino, nei limiti della compatibilità, anche ai rapporti dell'appaltatore o del sub-appaltatore, del sub-contraente, del contraente generale e del suo affidatario di lavori con i loro fornitori. In alternativa, garantire che tali termini si applichino a tali rapporti in relazione a ogni stato di avanzamento delle forniture, previo rilascio del certificato di pagamento da parte del responsabile organizzativo del committente ai fini dell'emissione della fattura da parte del fornitore;

f-ter) garantire che le disposizioni di cui all'articolo 105, comma 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che prevedono la possibilità di pagamento diretto da parte della stazione appaltante in favore del subappaltatore, si applichino a tutti gli operatori economici creditori, compresi i fornitori; prevedere che, in caso di inadempienza del contraente generale o del proprio affidatario di lavori, il soggetto aggiudicatore proceda al pagamento diretto all'affidatario o ai loro fornitori; istituire modalità certe per assicurare il saldo dei pagamenti da parte della stazione appaltante entro un termine massimo di trenta giorni rispetto all'invio della richiesta di pagamento del credito».

1.132

[Berutti](#)

Al comma 2, dopo la lettera f) inserire le seguenti:

«f-bis) garantire che i termini e le condizioni relative ai pagamenti del corrispettivo d'appalto, già

disciplinati dai commi 1 e 2 dell'articolo 113-*bis* del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applichino, nei limiti della compatibilità, anche ai rapporti dell'appaltatore o del sub-appaltatore, del sub-contraente, del contraente generale e del suo affidatario di lavori con i loro fornitori. In alternativa, garantire che tali termini si applichino a tali rapporti in relazione a ogni stato di avanzamento delle forniture, previo rilascio del certificato di pagamento da parte del responsabile organizzativo del committente ai fini dell'emissione della fattura da parte del fornitore;

f-ter) garantire che le disposizioni di cui all'articolo 105, comma 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che prevedono la possibilità di pagamento diretto da parte della stazione appaltante in favore del subappaltatore, si applichino a tutti gli operatori economici creditori, compresi i fornitori; prevedere che, in caso di inadempienza del contraente generale o del proprio affidatario di lavori, il soggetto aggiudicatore proceda al pagamento diretto all'affidatario o ai loro fornitori; istituire modalità certe per assicurare il saldo dei pagamenti da parte della stazione appaltante entro un termine massimo di trenta giorni rispetto all'invio della richiesta di pagamento del credito».

1.133

[Santillo](#), [Di Girolamo](#), [Fede](#), [Lupo](#)

Al comma 2, dopo la lettera f) inserire le seguenti:

«*f-bis)* individuazione di garanzie relative ai termini e alle condizioni di pagamento nei rapporti con le amministrazioni aggiudicatrici, per quanto compatibili, anche ai rapporti dell'appaltatore o del sub-appaltatore, del sub-contraente, del contraente generale e del suo affidatario di lavori con i loro fornitori;

f-ter) individuazione delle ipotesi di pagamento diretto da parte delle stazioni appaltanti in favore del subappaltatore a tutti gli operatori economici creditori, inclusi i fornitori, prevedendo, in caso di inadempienza, il pagamento diretto da parte del soggetto aggiudicatore».

1.151

[Sudano](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#)

Al comma 2, dopo la lettera f) inserire la seguente:

«*f-bis)* garantire che i termini e le condizioni relative ai pagamenti del corrispettivo d'appalto si applichino, nei limiti della compatibilità, anche ai rapporti dell'appaltatore o del sub-appaltatore, del sub-contraente, del contraente generale e del suo affidatario di lavori con i loro fornitori, cottimisti, fornitori con posa in opera e noleggianti a caldo e garantire la possibilità del pagamento diretto da parte della stazione appaltante in favore del subappaltatore e di tutti gli operatori economici creditori, compresi i fornitori».

1.134

[Sudano](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#)

Al comma 2, dopo la lettera f) inserire la seguente:

«*f-bis)* promuovere l'accesso alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici alle società organismi di attestazione al fine di rendere effettivamente interoperabili le diverse banche dati e, nelle more dell'applicazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico istituito presso la suddetta Banca Dati Nazionale, prevedere, in via sperimentale, la possibilità di utilizzare anche il fascicolo virtuale messo a disposizione dalle società di organismi di attestazione, di cui all'articolo 84, commi 1 e seguenti, del codice dei contratti pubblici».

1.135

[Margiotta](#)

Al comma 2, dopo la lettera f) inserire la seguente:

«*f-bis)* promuovere l'accesso alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici alle società organismi di attestazione al fine di rendere effettivamente interoperabili le diverse banche dati e, nelle more dell'applicazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico istituito presso la suddetta Banca Dati Nazionale, prevedere - in via sperimentale - la possibilità di utilizzare anche il fascicolo

virtuale messo a disposizione dalle società di organismi di attestazione, di cui all'articolo 84, commi 1 e seguenti».

1.136

[Vono](#)

Al comma 2, dopo la lettera f) inserire la seguente:

«*f-bis*) promuovere l'accesso alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici alle società organismi di attestazione al fine di rendere effettivamente interoperabili le diverse banche dati e, nelle more dell'applicazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico istituito presso la suddetta Banca Dati Nazionale, prevedere - in via sperimentale - la possibilità di utilizzare anche il fascicolo virtuale messo a disposizione dalle società organismi di attestazione di cui all'articolo 84 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

1.137

[Mallegni](#), [Paroli](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Boccardi](#)

Al comma 2, dopo la lettera f) inserire la seguente:

«*f-bis*) razionalizzazione e semplificazione delle cause di esclusione, in stretta aderenza alle direttive europee, al fine di rendere le regole di partecipazione chiare e certe, prevedendo che, ai fini della configurazione dell'illecito professionale, di cui all'articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE, vi debba essere quantomeno un accertamento giudiziale di primo grado».

1.138

[Margiotta](#)

Al comma 2, dopo la lettera f) inserire la seguente:

«*f-bis*) razionalizzazione e semplificazione delle cause di esclusione, in stretta aderenza alle direttive europee, al fine di rendere le regole di partecipazione chiare e certe, prevedendo che, ai fini della configurazione dell'illecito professionale, di cui all'articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE, vi debba essere quantomeno un accertamento giudiziale di primo grado».

1.139

[Vono](#)

Al comma 2, dopo la lettera f) inserire la seguente:

«*f-bis*) razionalizzazione e semplificazione delle cause di esclusione, in stretta aderenza alle direttive europee, al fine di rendere le regole di partecipazione chiare e certe, prevedendo che, ai fini della configurazione dell'illecito professionale di cui all'articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE, vi sia quantomeno un accertamento giudiziale di primo grado».

1.140

[Berutti](#)

Al comma 2, dopo la lettera f) inserire la seguente:

«*f-bis*) razionalizzazione e semplificazione delle cause di esclusione, in stretta aderenza alle direttive europee, al fine di rendere le regole di partecipazione chiare e certe, prevedendo che, ai fini della configurazione dell'illecito professionale, di cui all'articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE, vi debba essere quantomeno un accertamento giudiziale di primo grado».

1.141

[Ruspanini](#), [Totaro](#)

Al comma 2, dopo la lettera f) inserire la seguente:

«*f-bis*) razionalizzazione e semplificazione delle cause di esclusione, in stretta aderenza alle direttive europee, al fine di rendere le regole di partecipazione chiare e certe, prevedendo che, ai fini della configurazione dell'illecito professionale, di cui all'articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE, vi debba essere quantomeno un accertamento giudiziale di primo grado».

1.142

[Vono](#)

Al comma 2, dopo la lettera f) inserire la seguente:

«*f-bis*) previsione dell'obbligo di aggiornamento annuale dei prezzi regionali entro il 28 febbraio di ogni anno, disponendo che il mancato rispetto di tale termine venga valutato ai fini della responsabilità erariale; nonché dell'obbligo di utilizzo di prezzi regionali aggiornati, da parte delle stazioni appaltanti, ai fini della determinazione dell'importo a base di gara, a pena di invalidità della procedura ad evidenza pubblica».

1.143

[Berutti](#)

Al comma 2, dopo la lettera f) inserire la seguente:

«*f-bis*) previsione dell'obbligo di aggiornamento annuale dei prezzi regionali, entro 60 giorni dell'anno successivo, disponendo che il mancato rispetto di tale termine venga valutato ai fini della responsabilità erariale; nonché dell'obbligo di utilizzo di prezzi regionali aggiornati, da parte delle stazioni appaltanti, ai fini della determinazione dell'importo a base di gara, a pena di invalidità della procedura ad evidenza pubblica».

1.144

[Mallegni](#), [Paroli](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Boccardi](#)

Al comma 2, dopo la lettera f) inserire la seguente:

«*f-bis*) previsione dell'obbligo di aggiornamento annuale dei prezzi regionali, entro 60 giorni dell'anno successivo, disponendo che il mancato rispetto di tale termine venga valutato ai fini della responsabilità erariale, nonché dell'obbligo di utilizzo di prezzi regionali aggiornati, da parte delle stazioni appaltanti, ai fini della determinazione dell'importo a base di gara, a pena di invalidità della procedura ad evidenza pubblica».

1.145

[Margiotta](#)

Al comma 2, dopo la lettera f) inserire la seguente:

«*f-bis*) previsione dell'obbligo di aggiornamento annuale dei prezzi regionali, entro 60 giorni dell'anno successivo, disponendo che il mancato rispetto di tale termine venga valutato ai fini della responsabilità erariale; nonché dell'obbligo di utilizzo di prezzi regionali aggiornati, da parte delle stazioni appaltanti, ai fini della determinazione dell'importo a base di gara, a pena di invalidità della procedura ad evidenza pubblica».

1.146

[Mallegni](#), [Paroli](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Boccardi](#)

Al comma 2, dopo la lettera f) inserire la seguente:

«*f-bis*) previsione, nei settori ordinari e nei settori speciali, di un meccanismo obbligatorio di revisione dei prezzi idoneo a garantire la sostenibilità dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture durante tutta la fase di esecuzione».

1.147

[Mallegni](#), [Paroli](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Boccardi](#)

Al comma 2, dopo la lettera f) inserire la seguente:

«*f-bis*) previsione, nei settori ordinari e nei settori speciali, dell'obbligo di introdurre un meccanismo di revisione dei prezzi idoneo a garantire la sostenibilità dei contratti durante tutta la fase di esecuzione».

1.148

[Margiotta](#)

Al comma 2, dopo lettera f) inserire la seguente:

«f-bis) previsione, nei settori ordinari e nei settori speciali, dell'obbligo di introdurre un meccanismo di revisione dei prezzi idoneo a garantire la sostenibilità dei contratti durante tutta la fase di esecuzione».

1.149

[Berutti](#)

Al comma 2, dopo la lettera f) inserire la seguente:

«f-bis) previsione, nei settori ordinari e nei settori speciali, dell'obbligo di introdurre un meccanismo di revisione dei prezzi idoneo a garantire la sostenibilità dei contratti durante tutta la fase di esecuzione».

1.150

[Corti](#), [Campari](#), [Rufa](#), [Sudano](#)

Al comma 2, dopo la lettera f) inserire la seguente:

«f-bis) prevedere meccanismi finalizzati ad evitare che eventuali incrementi dei prezzi delle materie prime possano pregiudicare l'effettiva esecuzione del contratto».

1.152

[Margiotta](#)

Al comma 2, lettera g), apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «localizzazione delle opere pubbliche e dibattito pubblico,» *inserire le seguenti:* «basata su premialità correlate a requisiti prestazionali,»;

b) dopo le parole: «livelli territoriali coinvolti nelle scelte stesse» *aggiungere le seguenti:* «, definendo anche i relativi processi di rendicontazione degli obiettivi richiesti».

1.153

[La Mura](#), [Moronese](#), [Angrisani](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#)

Al comma 2, lettera g), dopo le parole: «opere pubbliche e dibattito pubblico,» *aggiungere le seguenti:* «nonché individuazione delle procedure da seguire anche nelle ipotesi in cui il ricorso al dibattito pubblico è facoltativo,».

1.154

[Rivolta](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#)

Al comma 2, dopo la lettera g) inserire la seguente:

«g-bis) rafforzamento della sicurezza delle grandi opere in termini di solidità e resistenza, nonché superamento delle differenze esistenti tra la normativa nazionale e quella di altri stati europei, mediante l'utilizzo di sistemi che garantiscano l'assoluta omogeneità, ripetibilità nonché controlli di produzione sui materiali da costruzione nell'esecuzione delle grandi opere infrastrutturali».

1.155

[Rufa](#), [Campari](#), [Corti](#), [Sudano](#)

Al comma 2, dopo la lettera g) inserire la seguente:

«g-bis) nei casi di progettazione interna alle amministrazioni aggiudicatrici previsione che le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione restino a carico delle stazioni appaltanti».

1.156

[Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#)

Al comma 2, lettera h), dopo le parole: «semplificazione delle procedure relative alla fase di approvazione dei progetti in materia di opere pubbliche» *inserire le seguenti:* «potenziando ed estendendo, ove applicabile, l'utilizzo dell'istituto del silenzio-assenso negli iter autorizzatori, e».

1.157

[Margiotta](#)

Al comma 2, lettera h), sopprimere le seguenti parole: «anche attraverso la ridefinizione e l'eventuale riduzione dei livelli di progettazione.».

1.158

[Margiotta](#)

Al comma 2, lettera h), sopprimere le seguenti parole: «anche attraverso la ridefinizione e l'eventuale riduzione dei livelli di progettazione.».

1.159

[De Petris](#), [Errani](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#), [Dessi](#)

Al comma 2, lettera h) sopprimere le parole: «anche attraverso la ridefinizione e l'eventuale riduzione dei livelli di progettazione.».

1.160

[Lupo](#), [Di Girolamo](#), [Fede](#), [Santillo](#)

Al comma 2, lettera h), sopprimere le seguenti parole: «e l'eventuale riduzione».

1.161

[La Mura](#), [Moronese](#), [Angrisani](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#)

Al comma 2, lettera h), dopo le parole: «eventuale riduzione dei livelli di progettazione,» inserire le seguenti: «con particolare riferimento ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria,» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché l'implementazione di strumenti elettronici di gestione e verifica dei dati relativi al processo di realizzazione dell'opera, l'incentivazione del ricorso a centrali o strutture tecniche di progettazione».

1.162

[Fede](#), [Di Girolamo](#), [Lupo](#), [Santillo](#)

Al comma 2, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché attraverso il coordinamento della normativa in materia di contratti pubblici con quella in tema di beni culturali, dell'ambiente e del territorio, e con le altre discipline suscettibili di intervenire negli iter autorizzativi funzionali all'esecuzione e realizzazione di lavori, servizi e forniture».

1.163

[Mallegni](#), [Paroli](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Boccardi](#)

Al comma 2, lettera h), dopo le parole: « lavori pubblici» inserire le seguenti: «nonché attraverso il coordinamento della normativa in materia di contratti pubblici con quella in tema di beni culturali, dell'ambiente e territorio, e con ogni altra disciplina che interviene nei diversi iter autorizzativi funzionali all'esecuzione e realizzazione di lavori, servizi e forniture».

1.164

[Margiotta](#)

Al comma 2, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché attraverso il coordinamento della normativa in materia di contratti pubblici con quella in tema di beni culturali, dell'ambiente e del territorio, e con ogni altra disciplina che interviene nei diversi iter autorizzativi funzionali all'esecuzione e realizzazione di lavori, servizi e forniture».

1.165

[Vono](#)

Al comma 2, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché attraverso il coordinamento della normativa in materia di contratti pubblici con quella in tema di beni culturali, dell'ambiente e del territorio, e con ogni altra disciplina che interviene nei diversi iter autorizzativi funzionali all'esecuzione e realizzazione di lavori, servizi e forniture».

1.166

[Berutti](#)

Al comma 2, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché attraverso il coordinamento della normativa in materia di contratti pubblici con quella in tema di beni culturali, dell'ambiente e del territorio, e con ogni altra disciplina che interviene nei diversi iter autorizzativi funzionali all'esecuzione e realizzazione di lavori, servizi e forniture».

1.167

[Ruspanini](#), [Totaro](#)

Al comma 2, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché attraverso il coordinamento della normativa in materia di contratti pubblici con quella in tema di beni culturali, dell'ambiente e del territorio, e con ogni altra disciplina che interviene nei diversi iter autorizzativi funzionali all'esecuzione e realizzazione di lavori, servizi e forniture».

1.168

[Sudano](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#)

Al comma 2, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché semplificazione delle procedure decisionali e autorizzative a monte del processo realizzativo».

1.169

[Lupo](#), [Di Girolamo](#), [Fede](#), [Santillo](#)

Al comma 2, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto della vigente disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione ambientale strategica (VAS)».

1.170

[Rufa](#), [Campari](#), [Corti](#), [Sudano](#)

Al comma 2, dopo la lettera h) inserire la seguente:

«h-bis) razionalizzazione e riduzione dei tempi autorizzativi dei procedimenti, anche di valutazione ambientale, connessi alle procedure di appalto e concessione».

1.171

[Ruspanini](#), [Totaro](#)

Al comma 2, dopo la lettera h) inserire la seguente:

«h-bis) revisione e integrazione ai fini della semplificazione della disciplina vigente per il sistema della verifica dei progetti ai fini della validazione, stabilendo che al di sotto della soglia di importo di un milione di euro vi siano alternative al RUP per l'attività di verifica e le stazioni appaltanti dispongano di un'ampia possibilità di scelta dei soggetti cui affidare l'attività di verifica».

1.172

[Margiotta](#)

Al comma 2, dopo la lettera h) inserire la seguente:

«h-bis) ridefinizione periodica dei corrispettivi per lo svolgimento delle attività tecnico-professionali, tenendo conto degli oneri connessi al processo di digitalizzazione e agli adempimenti amministrativi richiesti all'affidatario in relazione alle predette attività».

1.173

[Margiotta](#)

Al comma 2, dopo la lettera h) inserire la seguente:

«h-bis) ai fini del rispetto del principio dell'equo compenso, previsione dell'obbligo di stima dei compensi a base di gara per le attività tecnico-professionali applicando, a pena di nullità degli avvisi e dei bandi, i parametri definiti con decreto ministeriale, nonché del divieto di gratuità delle predette attività».

1.174

[Margiotta](#)

Al comma 2, dopo la lettera h) inserire la seguente:

« *h -bis*) al fine della tutela delle qualità delle prestazioni contrattuali e del principio dell'equo compenso, previsione di opportuni meccanismi che limitino gli eccessivi ribassi presentati in gara e assicurino una scelta del contraente fondata su valutazioni inerenti la qualità delle prestazioni e congrui criteri reputazionali».

1.175

[Margiotta](#)

Al comma 2, dopo la lettera h) inserire la seguente:

«*h -bis*) revisione della disciplina in materia di garanzie e assicurazioni professionali in misura proporzionale e coerente rispetto alla natura e all'entità delle diverse tipologie di contratti da affidare e comunque nel rispetto del principio del più ampio accesso al mercato, a tutela delle micro, piccole e medie imprese».

1.176

[Margiotta](#)

Al comma 2, dopo la lettera h) inserire la seguente:

« *h -bis*) definizione delle condizioni per la partecipazione di enti di ricerca, università, fondazioni e ONLUS alle procedure di affidamento di contratti pubblici».

1.177

[Margiotta](#)

Al comma 2, dopo la lettera h) inserire la seguente:

« *h -bis*) previsione dei casi di ricorso a servizi di supporto alle stazioni appaltanti per il conferimento di attività di *project management* di interventi particolarmente complessi e rilevanti dal punto di vista dimensionale».

1.178

[Margiotta](#)

Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:

« *i*) revisione e semplificazione del sistema di qualificazione generale degli operatori, valorizzando criteri di verifica formale e sostanziale delle capacità realizzative, delle competenze tecniche e professionali, delle attività effettivamente eseguite e del rispetto della legalità, delle disposizioni relative alla prevenzione antimafia, alla tutela del lavoro e alla prevenzione e al contrasto della discriminazione di genere, introducendo banche dati a livello centrale che attraverso una procedura di verifica preventiva dei requisiti riducano le incertezze in sede di qualificazione degli operatori nelle singole procedure di gare e considerando la specificità del settore dei beni culturali;».

1.179

[Margiotta](#)

Al comma 2, lettera i), dopo le parole: «degli operatori» inserire le seguenti: «dei settori dei lavori, dei servizi e delle forniture».

1.180

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Al comma 2, lettera i), dopo le parole: «sostanziale delle capacità realizzative» inserire le seguenti: «che non introducano elementi di ostacolo alla partecipazione delle micro e piccole imprese».

1.181

[Berutti](#)

Al comma 2, lettera i), dopo le parole: «sostanziale delle capacità realizzative» inserire le seguenti: «che non introducano elementi di ostacolo alla partecipazione delle micro e piccole imprese».

1.182

[Faggi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#)

Al comma 2, lettera i), sostituire le parole: «delle attività effettivamente eseguite» con le seguenti: «delle attività eseguite, anche indirettamente.».

1.183

[Margiotta](#)

Al comma 2, lettera i), sostituire le parole: «delle attività effettivamente eseguite» con le seguenti: «delle attività eseguite, anche indirettamente.».

1.184

[Mallegni](#), [Paroli](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Boccardi](#)

Al comma 2, lettera i), sostituire le parole: « delle attività effettivamente eseguite» con le seguenti: « delle attività eseguite, anche in via indiretta.».

1.185

[Margiotta](#)

Al comma 2, lettera i), sostituire le parole: «delle attività effettivamente eseguite» con le seguenti: «delle attività eseguite, anche in via indiretta.».

1.186

[Berutti](#)

Al comma 2, lettera i), sostituire le parole: «delle attività effettivamente eseguite» con le seguenti: «delle attività eseguite, anche in via indiretta.».

1.187

[Vono](#)

Al comma 2, lettera i), sostituire le parole: «delle attività effettivamente eseguite» con le seguenti: «delle attività eseguite, anche in via indiretta.».

1.188

[Ruspanini](#), [Totaro](#)

Al comma 2, lettera i), sostituire le parole: «delle attività effettivamente eseguite» con le seguenti: «delle attività eseguite, anche in via indiretta.».

1.189

[Corti](#), [Campari](#), [Rufa](#), [Sudano](#)

Al comma 2, lettera i), dopo le parole: «e del rispetto della legalità,» inserire le seguenti: «eliminando esclusioni dalle gare degli operatori economici sulla base di sentenze non passate in giudicato e di presunte colpevolezze basate su limitate conoscenze della stazione appaltante, temperando la necessità di trasparenza e legalità con il principio costituzionalmente garantito della presunzione di non colpevolezza.».

1.190

[La Mura](#), [Moronese](#), [Angrisani](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#)

Al comma 2, lettera i), sostituire le parole: «anche attraverso l'utilizzo di banche dati a livello centrale» con le seguenti: «attraverso l'utilizzo della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, costituita presso l'Autorità nazionale anticorruzione ed il fascicolo virtuale dell'operatore economico».

1.192

[Ruspanini](#), [Totaro](#)

Al comma 2, lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche nel senso di prevedere che la tenuta del fascicolo informatico da parte di ANAC possa assorbire le funzioni del casellario informatico».

1.191

[Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#)

Al comma 2, lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previsione di misure di

semplificazione per il rilascio della documentazione antimafia, che prevedano la digitalizzazione e il collegamento di tutte le banche dati esistenti a supporto dei prefetti e il rilascio della liberatoria provvisoria sulla base delle banche dati, ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione dei contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, ovvero il rilascio dei provvedimenti indicati nell'articolo 67 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sotto condizione risolutiva, fermo restando che il rilascio del provvedimento definitivo da parte del Prefetto deve avvenire nei tempi minimi consentiti e che, qualora il provvedimento conclusivo del relativo procedimento di verifica sia interdittivo, la stazione appaltante deve procedere alla revoca delle autorizzazioni e concessioni o al recesso dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite; esclusione da tali misure di documenti di autocertificazione».

1.193

[Margiotta](#)

Al comma 2, dopo la lettera i) aggiungere le seguenti:

«*i-bis*) promozione della partecipazione agli appalti delle piccole e medie imprese al mercato dei contratti pubblici, anche attraverso la valorizzazione di forme di aggregazione delle imprese, quali consorzi cooperativi, artigiani e stabili e reti d'impresa;

i-ter) valorizzazione delle forme di aggregazione delle imprese, quali consorzi cooperativi, artigiani e stabili attraverso la dimostrazione dei requisiti di idoneità tecnica e finanziaria, ad esclusione di quelli relativi a personale e attrezzature, esclusivamente in capo a questi ultimi ed individuando criteri di attestazione, qualificazione, esecuzione specifici del rapporto tra il consorzio, le consorziate ed i loro eventuali subappaltatori;».

1.194

[Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#)

Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«*i-bis*) introduzione di meccanismi di valorizzazione qualitativa delle opere da parte della stazione appaltante, al fine di contenere i tempi di realizzazione e determinare un costo congruo in relazione alla vita dell'opera e alla sua utilità per la collettività».

1.195

[Mallegni](#), [Paroli](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Boccardi](#)

Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«*i-bis*) rimodulazione della responsabilità dei componenti del raggruppamento di impresa verso terzi, prevedendola per i soli lavoratori che, a qualsiasi titolo, siano intervenuti, in cantiere, per l'esecuzione dell'opera».

1.196

[Berutti](#)

Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«*i-bis*) rimodulazione della responsabilità dei componenti del raggruppamento di impresa verso terzi, prevedendola per i soli lavoratori che, a qualsiasi titolo, siano intervenuti, in cantiere, per l'esecuzione dell'opera».

1.197

[Vono](#)

Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«*i-bis*) rimodulazione della responsabilità dei componenti del raggruppamento di impresa verso terzi, prevedendola per i soli lavoratori che, a qualsiasi titolo, siano intervenuti, in cantiere, per l'esecuzione dell'opera».

1.198

[Margiotta](#)

Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«i -bis) rimodulazione della responsabilità dei componenti del raggruppamento di impresa verso terzi, prevedendola per i soli lavoratori che, a qualsiasi titolo, siano intervenuti, in cantiere, per l'esecuzione dell'opera».

1.199

[Lupo](#), [Di Girolamo](#), [Fede](#), [Santillo](#)

Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«i -bis) promozione della partecipazione delle micro e piccole imprese al mercato dei contratti pubblici, anche attraverso la valorizzazione di forme di aggregazione delle imprese».

1.200

[Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#)

Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«i -bis) promozione della partecipazione delle micro e piccole imprese al mercato dei contratti pubblici, anche attraverso la valorizzazione di forme di aggregazione delle imprese, quali consorzi cooperativi, artigiani e stabili e reti d'impresa».

1.201

[Mallegni](#), [Paroli](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Boccardi](#)

Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«i -bis) promozione della partecipazione delle micro e piccole imprese al mercato dei contratti pubblici, anche attraverso la valorizzazione di forme di aggregazione delle imprese, quali consorzi cooperativi, artigiani e stabili e reti d'impresa».

1.202

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«i -bis) promozione della partecipazione delle micro e piccole imprese al mercato dei contratti pubblici, anche attraverso la valorizzazione di forme di aggregazione delle imprese, quali consorzi cooperativi, artigiani e stabili e reti d'impresa».

1.203

[Vono](#)

Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«i -bis) promozione della partecipazione agli appalti delle piccole e medie imprese al mercato dei contratti pubblici, anche attraverso la valorizzazione di forme di aggregazione delle imprese, quali consorzi cooperativi, artigiani e stabili e reti d'impresa».

1.204

[Berutti](#)

Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«i -bis) promozione della partecipazione delle micro e piccole imprese al mercato dei contratti pubblici, anche attraverso la valorizzazione di forme di aggregazione delle imprese, quali consorzi cooperativi, artigiani e stabili e reti d'impresa».

1.205

[Ruspanini](#), [Totaro](#)

Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«i -bis) revisione della disciplina vigente in materia di avvalimento, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, prevedendo la regola generale secondo cui la stazione appaltante se sussistono motivi di esclusione in capo all'ausiliaria impone all'operatore economico concorrente di sostituire i

soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione».

1.206

[Ruspandini](#), [Totaro](#)

Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«*i -bis*) revisione della disciplina vigente in materia di ambito soggettivo di applicazione del motivo di esclusione attinente all'assenza di condanne penali anche con riferimento all'applicazione dell'articolo 32 del decreto-legge n. 90 del 2014».

1.207

[Ruspandini](#), [Totaro](#)

Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«*i -bis*) razionalizzazione delle clausole di esclusione con riferimento alla necessità di prevedere, in presenza di irregolarità fiscali o contributive non accertate in modo definitivo, che non si possa comunque determinare l'esclusione degli operatori economici che siano titolari di crediti certificati nei confronti della pubblica amministrazione».

1.208

[Berutti](#)

Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«*i -bis*) nel caso dei lavori pubblici, revisione e semplificazione del sistema unico di qualificazione degli esecutori».

1.209

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«*i -bis*) nel caso dei lavori pubblici, revisione e semplificazione del sistema unico di qualificazione degli esecutori».

1.210

[Corti](#), [Campari](#), [Rufa](#), [Sudano](#)

Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«*i -bis*) nel caso dei lavori pubblici, revisione e semplificazione del sistema unico di qualificazione degli esecutori».

1.211

[Margiotta](#)

Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«*i -bis*) estensione del sistema di qualificazione generale degli operatori da parte degli organismi, di cui all'articolo 84, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016, agli appalti dei servizi in generale».

1.212

[Vono](#)

Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«*i -bis*) prevedere l'estensione del sistema di qualificazione generale degli operatori da parte degli organismi, di cui all'articolo 84 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche per gli appalti di servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro».

1.213

[Margiotta](#)

Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«*i -bis*) prevedere l'estensione del sistema di qualificazione generale degli operatori da parte degli organismi, di cui all'articolo 84, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche per gli appalti di servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro».

1.214

[Tiraboschi](#), [Boccardi](#)

Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«*i -bis*) prevedere l'estensione del sistema di qualificazione generale degli operatori da parte degli organismi, di cui all'articolo 84, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche per gli appalti di servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro».

1.218

[Margiotta](#)

Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«*i -bis*) estensione del sistema di qualificazione generale degli operatori da parte degli organismi di attestazione, di cui all'articolo 84, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016, agli appalti dei servizi di cui all'articolo 1, comma 53, della legge n. 190 del 2012, nonché ai servizi di *facility management* di cui alla norma UNI EN ISO 41001 e agli appalti ambientali di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228».

1.215

[Vono](#)

Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«*i -bis*) prevedere l'individuazione degli appalti di servizi a cui sia opportuno estendere il sistema di qualificazione generale degli operatori da parte degli organismi di attestazione, di cui all'articolo 84, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ai fini di garantire il rispetto della legalità, regolarità e celerità degli affidamenti, da parte degli enti pubblici nazionali e territoriali».

1.216

[Berutti](#)

Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«*i -bis*) individuazione degli appalti di servizi a cui sia opportuno estendere il sistema di qualificazione generale degli operatori da parte degli organismi di attestazione, di cui all'articolo 84, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016, ai fini di garantire il rispetto della legalità, regolarità e celerità degli affidamenti, da parte degli enti pubblici nazionali e territoriali».

1.217

[Margiotta](#)

Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«*i -bis*) individuazione degli appalti di servizi a cui sia opportuno estendere il sistema di qualificazione generale degli operatori da parte degli organismi di attestazione, di cui all'articolo 84, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016, ai fini di garantire il rispetto della legalità, regolarità e celerità degli affidamenti, da parte degli enti pubblici nazionali e territoriali».

1.219

[Mollame](#)

Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«*i -bis*) revisione dei tariffari dell'attestazione SOA, al fine di ridurre gli oneri generali e di sistema di una procedura di qualificazione, tenendo conto di un criterio proporzionale sulla base della dimensione d'impresa, con attenzione particolare alle piccole e medie imprese».

1.220

[Mollame](#)

Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«i -bis) valorizzazione dell'esperienza del direttore tecnico ai fini della qualificazione, attraverso la revisione dei requisiti di capacità tecnica e di attività documentabile del direttore tecnico, tenendo conto dell'esperienza professionale maturata durante tutto l'arco della carriera lavorativa, senza decurtazione dell'anzianità di servizio e conseguente limitazione dell'esperienza lavorativa».

1.221

[Mirabelli](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera l).

1.222

[De Petris](#), [Errani](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#), [Dessi](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera l).

1.223

[Ruspanini](#), [Totaro](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera l).

1.224

[De Petris](#), [Errani](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#), [Dessi](#)

Al comma 2, sostituire la lettera l) con la seguente:

«l) individuazione delle ipotesi per i contratti relativi a lavori, in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere ad automatismi nella valutazione delle offerte e tipizzazione dei casi in cui le stazioni appaltanti, ad esclusione del settore dei beni culturali, possono ricorrere ai fini dell'aggiudicazione al solo criterio del prezzo o del costo inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'offerta».

Conseguentemente, dopo la lettera l) inserire la seguente:

«l -bis) previsione di specifici incentivi all'utilizzo, negli appalti più complessi, del criterio del prezzo fisso come previsto dalle direttive europee».

1.225

[Fede](#), [Di Girolamo](#), [Lupo](#), [Santillo](#)

Al comma 2, lettera l), dopo le parole: «automatismi nella valutazione» inserire le seguenti: «nonché nell'esclusione automatica, in caso di anomalia».

1.226

[Vono](#)

Al comma 2, lettera l), dopo le parole: «tipizzazione dei casi in cui le stazioni appaltanti» inserire le seguenti: «anche per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo superiore alle soglie di rilevanza europea».

1.227

[Margiotta](#)

Al comma 2, lettera l), dopo le parole: «possono ricorrere» inserire le seguenti: «con esclusione dei servizi di ingegneria e architettura e dei servizi ad elevata intensità di manodopera per i quali sono individuati anche i casi in cui ricorrere all'affidamento con predeterminazione di un prezzo fisso,».

1.228

[Di Girolamo](#), [Fede](#), [Lupo](#), [Santillo](#)

Al comma 2, lettera l), sostituire le parole: «, al solo criterio del prezzo o del costo inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso dell'offerta,» con le seguenti: «dei contratti pubblici di importo superiore alle soglie di rilevanza europea, al solo criterio della media delle offerte con il metodo anti turbativa e il ricorso alla disciplina del taglio delle ali,».

1.229

[Faggi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#)

Al comma 2, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché, per i lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria che non abbiano carattere transfrontaliero, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la previsione dell'obbligo per le stazioni appaltanti di utilizzare l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, determinata sulla base di metodi matematici alternativi che rendano non predeterminabili i parametri di riferimento per il calcolo della stessa».

1.230

[Margiotta](#)

Al comma 2, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché previsione, per i lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, che non abbiano carattere transfrontaliero, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, dell'obbligo per le stazioni appaltanti di utilizzare l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, determinata sulla base di metodi matematici alternativi che rendano non predeterminabili i parametri di riferimento per il calcolo della stessa;».

1.231

[Mallegni](#), [Paroli](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Boccardi](#)

Al comma 2, lettera l), dopo le parole: «beni culturali» *aggiungere le seguenti:* «nonché previsione, per i lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, che non abbiano carattere transfrontaliero, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, dell'obbligo per le stazioni appaltanti di utilizzare l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, determinata sulla base di metodi matematici alternativi che rendano non predeterminabili i parametri di riferimento per il calcolo della stessa».

1.232

[Berutti](#)

Al comma 2, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché previsione, per i lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, che non abbiano carattere transfrontaliero, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, dell'obbligo per le stazioni appaltanti di utilizzare l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, determinata sulla base di metodi matematici alternativi che rendano non predeterminabili i parametri di riferimento per il calcolo della stessa;».

1.233

[Ruspancini](#), [Totaro](#)

Al comma 2, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché previsione, per i lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, che non abbiano carattere transfrontaliero, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, dell'obbligo per le stazioni appaltanti di utilizzare l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, determinata sulla base di metodi matematici alternativi che rendano non predeterminabili i parametri di riferimento per il calcolo della stessa;».

1.234

[Vono](#)

Al comma 2, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché previsione, per i lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, che non abbiano carattere transfrontaliero, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, dell'obbligo per le stazioni appaltanti di utilizzare l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, determinata sulla base di metodi matematici alternativi che rendano non predeterminabili i parametri di riferimento per il calcolo della stessa;».

1.235

[Di Girolamo](#), [Fede](#), [Lupo](#), [Santillo](#)

Al comma 2, lettera l), dopo le parole: «dei beni culturali;» aggiungere, in fine, le seguenti: «nei casi di aggiudicazione con il criterio del prezzo, previsione dell'obbligo di esclusione automatica delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, determinata mediante l'utilizzo di metodi matematici atti a rendere non predeterminabili i parametri di riferimento per il calcolo della stessa;».

1.236

[Mirabelli](#), [Margiotta](#)

Al comma 2, lettera l), dopo le parole: «nel settore dei beni culturali» aggiungere le seguenti: «e prevedendo in ogni caso che i costi della manodopera e della sicurezza siano sempre scorporati dagli importi assoggettati a ribasso».

1.237

[La Mura](#), [Moronese](#), [Angrisani](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#)

Al comma 2, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed esclusi i servizi ad alta intensità di manodopera, anche se standardizzati».

1.238

[Di Girolamo](#), [Fede](#), [Lupo](#), [Santillo](#)

Al comma 2, dopo la lettera l) inserire la seguente:

«(l-bis) definizione di criteri per l'aggiudicazione dei contratti basati prioritariamente sulle capacità tecnico organizzative degli operatori economici e sulla disponibilità di risorse umane e di mezzi».

1.239

[Mallegni](#), [Paroli](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Boccardi](#)

Al comma 2, dopo la lettera l) inserire la seguente:

«(l-bis) ridefinizione e rafforzamento della disciplina delle varianti in corso d'opera, ivi incluse quelle migliorative, su proposta dell'operatore economico».

1.240

[Margiotta](#)

Al comma 2, dopo la lettera l) inserire la seguente:

«(l-bis) ridefinizione e rafforzamento della disciplina delle varianti in corso d'opera, ivi incluse quelle migliorative, su proposta dell'operatore economico».

1.241

[Berutti](#)

Al comma 2, dopo la lettera l) inserire la seguente:

«(l-bis) ridefinizione e rafforzamento della disciplina delle varianti in corso d'opera, ivi incluse quelle migliorative, su proposta dell'operatore economico».

1.242

[Vono](#)

Al comma 2, dopo la lettera l) inserire la seguente:

«(l-bis) ridefinizione e rafforzamento della disciplina delle varianti in corso d'opera, ivi incluse quelle migliorative, su proposta dell'operatore economico».

1.243

[Vono](#)

Al comma 2, dopo la lettera l) inserire la seguente:

«*l-bis*) applicazione, negli affidamenti di servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché di servizi ad alta intensità di manodopera, di servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale e dei lavori sui beni culturali, del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valorizzando altresì il criterio del prezzo o costo fisso attraverso la tipizzazione dei casi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrervi».

1.244

[Margiotta](#)

Al comma 2, dopo la lettera l) inserire la seguente:

«*l-bis*) applicazione, negli affidamenti di servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché di servizi ad alta intensità di manodopera, di servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale e dei lavori sui beni culturali, del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valorizzando altresì il criterio del prezzo o costo fisso attraverso la tipizzazione dei casi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrervi».

1.245

[Berutti](#)

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera l) aggiungere la seguente:

«*l-bis*) ridefinizione della disciplina applicabile al settore della ristorazione collettiva, confermando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità-prezzo e far sì che l'elemento del costo assuma la forma di un prezzo o costo fisso, fatti salvi gli incrementi rilevati dall'indice Istat di cui all'articolo 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, oppure venga valutato con formule proporzionali al prezzo e non allo sconto, facendo in modo che gli operatori economici concorrano solo in base a criteri qualitativi che comprendano:

1) politiche di approvvigionamento delle derrate alimentari, rispettose dell'ambiente, sostenibili economicamente, aderenti a quanto previsto dai CAM e tracciabili tramite sistemi che consentano la verifica puntuale della corretta esecuzione dell'offerta di servizio presentata dall'operatore economico;

2) attività di comunicazione e informazione strutturata ed integrata per le famiglie, scuole e corpo docente in materia di educazione alimentare, prevenzione degli sprechi, sostenibilità dei pasti con sistemi di valutazione che premiano le proposte realizzabili e facilmente verificabili presentate dalle aziende;

3) verifica dell'affidabilità socio-economica delle aziende in relazione ai progetti presentati con particolare riferimento alla solidità patrimoniale delle aziende e affidabilità consolidata, derivante sia dal possesso di certificazione come prerequisiti di ammissione (ISO 9001; SA8000; ISO14001; ISO45001) che da un sistema di valutazione basato su elementi quali le pregresse esperienze aziendali nel settore, la capacità organizzativa e formativa aziendale, la corretta gestione del personale;

4) esclusione o in subordine quotazione separata delle attività collaterali non strettamente inerenti la produzione e somministrazione del servizio di ristorazione».

b) dopo la lettera s) inserire la seguente:

«*s-bis*) razionalizzazione delle modalità di ricorso all'uso delle concessioni nell'ambito dei servizi di ristorazione collettiva, anche al fine di assicurare la corretta e integrale applicazione della disciplina codicistica in materia di concessioni da parte dell'ente concedente».

1.246

[Margiotta](#)

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni

a) dopo la lettera l) inserire la seguente:

«*l-bis*) ridefinizione della disciplina applicabile al settore della ristorazione collettiva,

confermando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità-prezzo e far sì che l'elemento del costo assuma la forma di un prezzo non soggetto a ribasso per la parte proporzionale ai costi non comprimibili del servizio relativi al costo del lavoro e alle materie prime alimentari oppure venga valutato con formule proporzionali al prezzo e non allo sconto, facendo in modo che gli operatori economici concorrano solo in base a criteri qualitativi che comprendano:

1) politiche di approvvigionamento delle derrate alimentari, rispettose dell'ambiente, sostenibili economicamente, aderenti a quanto previsto dai CAM e tracciabili tramite sistemi che consentano la verifica puntuale della corretta esecuzione dell'offerta di servizio presentata dall'operatore economico;

2) attività di comunicazione e informazione strutturata ed integrata per le famiglie, scuole e corpo docente in materia di educazione alimentare, prevenzione degli sprechi, sostenibilità dei pasti con sistemi di valutazione che premino le proposte realizzabili e facilmente verificabili presentate dalle aziende;

3) verifica dell'affidabilità socio-economica delle aziende in relazione ai progetti presentati con particolare riferimento alla solidità patrimoniale delle aziende e affidabilità consolidata, derivante sia dal possesso di certificazione come prerequisiti di ammissione (ISO 9001; SA8000; ISO14001; ISO45001) che da un sistema di valutazione basato su elementi quali le pregresse esperienze aziendali nel settore, la capacità organizzativa e formativa aziendale, la corretta gestione del personale;

4) esclusione o in subordine quotazione separata delle attività collaterali non strettamente inerenti la produzione e somministrazione del servizio di ristorazione».

b) dopo la lettera s) inserire la seguente:

«s-bis) razionalizzazione delle modalità di ricorso all'uso delle concessioni nell'ambito dei servizi di ristorazione collettiva, anche al fine di assicurare la corretta e integrale applicazione della disciplina codicistica in materia di concessioni da parte dell'ente concedente».

1.248

[Fede, Di Girolamo, Lupo, Santillo](#)

Al comma 2, dopo la lettera l) inserire la seguente:

«l-bis) ridefinizione della disciplina applicabile al settore della ristorazione collettiva, confermando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, al fine di assicurare l'individuazione del miglior rapporto qualità-prezzo e garantendo che gli operatori economici concorrano esclusivamente in base a criteri qualitativi che includano:

1) politiche di approvvigionamento delle derrate alimentari volte a garantire il rispetto dei criteri di responsabilità energetica e ambientale, attraverso la definizione di criteri ambientali minimi e di sistemi di verifica puntuale degli stessi;

2) attività di comunicazione e informazione strutturata ed integrata per le famiglie, scuole e corpo docente in materia di educazione alimentare, prevenzione degli sprechi e sostenibilità dei pasti quali requisiti premiali dell'offerta;

3) verifica dell'affidabilità, con particolare riferimento alla solidità patrimoniale, al possesso delle certificazioni ISO 9001, SA8000, ISO14001, ISO45001, alla capacità organizzativa e formativa, alla corretta gestione del personale mediante sistemi di valutazione basati anche sulle esperienze pregresse nel settore;

4) esclusione delle attività non strettamente inerenti la produzione e somministrazione del servizio di ristorazione».

1.247

[Rufa, Campari, Corti, Sudano](#)

Al comma 2, dopo la lettera l) inserire la seguente:

«l-bis) ridefinizione della disciplina applicabile al settore della ristorazione collettiva, confermando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, al fine di assicurare l'effettiva

individuazione del miglior rapporto qualità-prezzo e far sì che l'elemento del costo assuma la forma di un prezzo o costo fisso, fatti salvi gli incrementi rilevati dall'indice Istat di cui all'articolo 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, oppure venga valutato con formule proporzionali al prezzo e non allo sconto, facendo in modo che gli operatori economici concorrano solo in base a criteri qualitativi che comprendano politiche di approvvigionamento aderenti a quanto previsto dai CAM, attività di comunicazione e informazione strutturata, verifica dell'affidabilità socio-economica delle aziende ed esclusione o quotazione separata delle attività collaterali».

1.249

[Margiotta](#)

Al comma 2, lettera m), dopo le parole: «partenariato per l'innovazione» inserire le seguenti: «, le procedure per l'affidamento di accordi quadro, assicurando livelli minimi di affidamento annuali.».

1.250

[Di Girolamo](#), [Fede](#), [Lupo](#), [Santillo](#)

Al comma 2, lettera m), sostituire le parole: «nel rispetto» con le seguenti: «garantendo il rispetto».

1.251

[La Mura](#), [Moronese](#), [Angrisani](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#)

Al comma 2, lettera m), dopo le parole: «nel rispetto» inserire le seguenti: «di adeguate misure di partecipazione e di tracciabilità dei processi decisionali, garantendo l'osservanza,» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche avvalendosi dei servizi di committenza ausiliaria offerti dalle centrali di committenza qualificate;».

1.252

[Margiotta](#)

Al comma 2, dopo la lettera m) inserire la seguente:

«m -bis) revisione della disciplina in materia di accordi quadro al fine di garantire un maggior equilibrio nei rapporti tra il committente e l'aggiudicatario, prevedendo, tra l'altro, un importo minimo di appalto immediatamente cantierabile, compreso tra il trenta ed il cinquanta per cento dell'importo complessivo dell'accordo quadro stesso, con indicazione del termine di stipula del relativo contratto attuativo, nonché l'obbligo, a carico dell'operatore, di costituire la garanzia definitiva solo in sede di sottoscrizione dei singoli contratti attuativi. Ciò, nel presupposto che i certificati di esecuzione dei lavori (CEL) vengano rilasciati con riferimento all'importo complessivo dei lavori eseguiti, anche se relativi a diversi contratti attuativi».

1.253

[Vono](#)

Al comma 2, dopo la lettera m) inserire la seguente:

«m -bis) revisione della disciplina in materia di accordi quadro al fine di garantire un maggior equilibrio nei rapporti tra il committente e l'aggiudicatario, prevedendo, tra l'altro, un importo minimo di appalto immediatamente cantierabile, compreso tra il trenta ed il cinquanta per cento dell'importo complessivo dell'accordo quadro stesso, con indicazione del termine di stipula del relativo contratto attuativo, nonché l'obbligo, a carico dell'operatore, di costituire la garanzia definitiva solo in sede di sottoscrizione dei singoli contratti attuativi, nel presupposto che i certificati di esecuzione dei lavori (CEL) vengano rilasciati con riferimento all'importo complessivo dei lavori eseguiti, anche se relativi a diversi contratti attuativi».

1.254

[Berutti](#)

Al comma 2, dopo la lettera m) inserire la seguente:

«m -bis) revisione della disciplina in materia di accordi quadro al fine di garantire un maggior equilibrio nei rapporti tra il committente e l'aggiudicatario, prevedendo, tra l'altro, un importo minimo

di appalto immediatamente cantierabile, compreso tra il trenta ed il cinquanta per cento dell'importo complessivo dell'accordo quadro stesso, con indicazione del termine di stipula del relativo contratto attuativo, nonché l'obbligo, a carico dell'operatore, di costituire la garanzia definitiva solo in sede di sottoscrizione dei singoli contratti attuativi. Ciò, nel presupposto che i certificati di esecuzione dei lavori (CEL) vengano rilasciati con riferimento all'importo complessivo dei lavori eseguiti, anche se relativi a diversi contratti attuativi».

1.255

[Mallegni](#), [Paroli](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Boccardi](#)

Al comma 2, dopo la lettera m) inserire la seguente:

«*m -bis*) revisione della disciplina in materia di accordi quadro al fine di garantire un maggior equilibrio nei rapporti tra il committente e l'aggiudicatario, prevedendo, tra l'altro, un importo minimo di appalto immediatamente cantierabile, compreso tra il trenta ed il cinquanta per cento dell'importo complessivo dell'accordo quadro stesso, con indicazione del termine di stipula del relativo contratto attuativo, nonché l'obbligo, a carico dell'operatore, di costituire la garanzia definitiva solo in sede di sottoscrizione dei singoli contratti attuativi. Ciò, nel presupposto che i certificati di esecuzione dei lavori (CEL) vengano rilasciati con riferimento all'importo complessivo dei lavori eseguiti, anche se relativi a diversi contratti attuativi».

1.256

[Di Girolamo](#), [Fede](#), [Lupo](#), [Santillo](#)

Al comma 2, dopo la lettera m) inserire la seguente:

«*m-bis*) revisione della disciplina in materia di accordi quadro al fine di garantire un maggior equilibrio nei rapporti tra il committente e l'aggiudicatario, prevedendo, tra l'altro, un importo minimo di appalto immediatamente cantierabile, superiore al 15 per cento dell'importo complessivo dell'accordo quadro stesso, con indicazione del termine di stipula del relativo contratto attuativo, l'obbligo, a carico dell'operatore, di costituire la garanzia definitiva solo in sede di sottoscrizione dei singoli contratti attuativi e il rilascio dei certificati di esecuzione dei lavori con riferimento all'importo complessivo dei lavori eseguiti».

1.257

[Margiotta](#)

Al comma 2, sostituire la lettera n) con la seguente:

«*n*) razionalizzazione, semplificazione, anche mediante previsione di contratti tipo tra appaltante e appaltatore e subappaltatore, nonché di bandi tipo, e incentivando la contrattazione sindacale di anticipo. Estensione delle forme di partenariato pubblico-privato, con particolare riguardo alla finanza di progetto, anche al fine di rendere tali procedure effettivamente attrattive per gli investitori professionali, oltre che per gli operatori del mercato delle opere pubbliche, garantendo trasparenza e la pubblicità degli atti».

1.258

[La Mura](#), [Moronese](#), [Angrisani](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#)

Al comma 2, lettera n), dopo le parole: «di contratti-tipo» inserire le seguenti: «predisposti dall'Autorità nazionale anticorruzione», e aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Possibilità di fare ricorso per il partenariato pubblico-privato a enti pubblici qualificati ovvero a servizi di committenza ausiliaria delle centrali di committenza qualificate. Nella predisposizione dei contratti-tipo e degli altri atti necessari ai fini dell'implementazione delle finalità necessarie di cui al periodo precedente, l'Autorità nazionale anticorruzione esercita le proprie competenze regolatorie e di vigilanza anche allo scopo di perseguire le finalità di cui al considerando (126) della direttiva 24/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014».

1.259

[De Petris](#), [Errani](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#), [Dessi](#)

Al comma 2, lettera n), dopo le parole: «anche mediante previsione di contratti tipo» inserire le seguenti: «tra appaltante e appaltatore e appaltatore e subappaltatore, nonché di bandi tipo e incentivando la contrattazione sindacale di anticipo».

1.260

[Santillo](#), [Di Girolamo](#), [Fede](#), [Lupo](#)

Al comma 2, lettera n), dopo le parole: «previsione di contratti-tipo» inserire le seguenti: «, anche tra appaltatore e subappaltatore».

1.261

[Lupo](#), [Di Girolamo](#), [Fede](#), [Santillo](#)

Al comma 2, lettera n), dopo le parole: «con particolare riguardo» inserire le seguenti: «alle concessioni di servizi ed» e dopo le parole: «opere pubbliche» inserire le seguenti: «e dell'erogazione dei servizi resi in concessione».

1.262

[Paroli](#)

Al comma 2, lettera n), dopo le parole: «con particolare riguardo» inserire le seguenti: «alle concessioni di servizi ed» e dopo le parole: «delle opere pubbliche» inserire le seguenti: «e dell'erogazione dei servizi resi in concessione».

1.263

[Vono](#)

Al comma 2, lettera n), dopo le parole: «con particolare riguardo» inserire le seguenti: «alle concessioni di servizi ed» e dopo le parole: «delle opere pubbliche» inserire le seguenti: «e dell'erogazione dei servizi resi in concessione».

1.264

[Berutti](#)

Al comma 2, lettera n), apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo le parole: «con particolare riguardo» inserire le seguenti: «alle concessioni di servizi ed»;*

b) *dopo le parole: «delle opere pubbliche» inserire le seguenti: «e dell'erogazione dei servizi resi in concessione».*

1.265

[Margiotta](#)

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera n), dopo le parole: «finanza di progetto» aggiungere le seguenti: «e alla locazione finanziaria».*

b) *dopo la lettera n) inserire la seguente: «n-bis) agevolare le attività di supporto alle stazioni appaltanti nell'ambito della realizzazione, l'acquisizione ed il completamento delle opere pubbliche, con particolare riguardo ai contratti di locazione finanziaria, prevedendo la redazione di bandi-tipo di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia, l'ANAC e sentite le associazioni maggiormente rappresentative del settore».*

1.266

[Vono](#)

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera n), dopo le parole: «finanza di progetto» inserire le seguenti: «e alla locazione finanziaria»;*

b) *dopo la lettera n) inserire la seguente: «n-bis) agevolare le attività di supporto alle stazioni*

appaltanti nell'ambito della realizzazione, l'acquisizione ed il completamento delle opere pubbliche, con particolare riguardo ai contratti di locazione finanziaria, prevedendo la redazione di bandi-tipo di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia, l'ANAC e sentite le associazioni maggiormente rappresentative del settore».

1.267

[Santillo](#)

Al comma 2, lettera n), apportare le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: «finanza di progetto» inserire le seguenti: «e alla locazione finanziaria»;

b) dopo la lettera n) inserire la seguente: «n -bis) incentivo alle attività di supporto per le stazioni appaltanti nell'ambito della realizzazione, l'acquisizione ed il completamento delle opere pubbliche, con particolare riguardo ai contratti di locazione finanziaria, prevedendo la redazione di bandi-tipo».

1.268

[Paroli](#), [Boccardi](#)

Al comma 2, dopo la lettera n) inserire le seguenti:

«n-bis) introduzione di un sistema volto alla verifica dell'anomalia dell'offerta nelle concessioni;

n-ter) introduzione, durante la fase di istruttoria e predisposizione della documentazione di gara da parte della Pubblica Amministrazione, di un sistema volto alla verifica preliminare dell'equilibrio economico e finanziario delle concessioni immesse nel mercato;».

1.269

[Vono](#)

Al comma 2, dopo la lettera n) inserire le seguenti:

«n-bis) introdurre un sistema volto alla verifica dell'anomalia dell'offerta nelle concessioni;

n-ter) introdurre, durante la fase di istruttoria e predisposizione della documentazione di gara da parte della Pubblica Amministrazione, un sistema volto alla verifica preliminare dell'equilibrio economico e finanziario delle concessioni immesse nel mercato;».

1.270

[Berutti](#)

Al comma 2, dopo la lettera n) inserire le seguenti:

«n-bis) introduzione di un sistema volto alla verifica dell'anomalia dell'offerta nelle concessioni;

n-ter) introduzione, durante la fase di istruttoria e predisposizione della documentazione di gara da parte della Pubblica Amministrazione, di un sistema volto alla verifica preliminare dell'equilibrio economico e finanziario delle concessioni immesse nel mercato;».

1.271

[La Mura](#), [Moronese](#), [Angrisani](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#)

Al comma 2, lettera o), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché previsione di protocolli di intesa tra la Corte dei conti e l'Autorità nazionale anticorruzione ai fini dello svolgimento delle attività di rispettiva competenza;».

1.272

[Fede](#), [Di Girolamo](#), [Lupo](#), [Santillo](#)

Al comma 2, dopo la lettera o) inserire la seguente:

«o-bis) revisione del sistema delle garanzie fideiussorie per la partecipazione ed esecuzione dei contratti pubblici, prevedendo una disciplina omogenea per i settori ordinari e per i settori speciali, e introducendo, a carico dell'aggiudicatario, una ritenuta di garanzia del 10 per cento dell'importo del contratto, operata sui SAL e sul SAL finale, ferma restando la possibilità per l'esecutore, di chiedere, in alternativa, il rilascio della cauzione definitiva di analogo importo».

1.273

[Mallegni](#), [Paroli](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Boccardi](#)

Al comma 2, dopo la lettera o) inserire la seguente:

«*o-bis*) revisione del sistema delle garanzie per la partecipazione ed esecuzione dei contratti pubblici, prevedendo che la normativa sui settori ordinari, di cui alla direttiva 2014/24/UE, trovi applicazione anche per i settori speciali, di cui alla direttiva 2014/25/UE, nonché introducendo, a carico dell'aggiudicatario, una ritenuta di garanzia del 5 per cento dell'importo del contratto, operata sui SAL e sul SAL finale, ferma la possibilità, per l'esecutore, di chiedere, in alternativa, il rilascio della cauzione definitiva di analogo importo».

1.274

[Margiotta](#)

Al comma 2, dopo la lettera o) inserire la seguente:

«*o-bis*) revisione del sistema delle garanzie per la partecipazione ed esecuzione dei contratti pubblici, prevedendo che la normativa sui settori ordinari, di cui alla direttiva 2014/24/UE, trovi applicazione anche per i settori speciali, di cui alla direttiva 2014/25/UE, nonché introducendo, a carico dell'aggiudicatario, una ritenuta di garanzia del 5 per cento dell'importo del contratto, operata sui SAL e sul SAL finale, ferma la possibilità, per l'esecutore, di chiedere, in alternativa, il rilascio della cauzione definitiva di analogo importo».

1.275

[Berutti](#)

Al comma 2, dopo la lettera o) inserire la seguente:

«*o-bis*) revisione del sistema delle garanzie per la partecipazione ed esecuzione dei contratti pubblici, prevedendo che la normativa sui settori ordinari, di cui alla direttiva 2014/24/UE, trovi applicazione anche per i settori speciali, di cui alla direttiva 2014/25/UE, nonché introducendo, a carico dell'aggiudicatario, una ritenuta di garanzia del 5 per cento dell'importo del contratto, operata sui SAL e sul SAL finale, ferma la possibilità, per l'esecutore, di chiedere, in alternativa, il rilascio della cauzione definitiva di analogo importo».

1.276

[Vono](#)

Al comma 2, dopo la lettera o) inserire la seguente:

«*o-bis*) revisione del sistema delle garanzie per la partecipazione ed esecuzione dei contratti pubblici, prevedendo che la normativa sui settori ordinari, di cui alla direttiva 2014/24/UE, trovi applicazione anche per i settori speciali, di cui alla direttiva 2014/25/UE, nonché introducendo, a carico dell'aggiudicatario, una ritenuta di garanzia del 5 per cento dell'importo del contratto, operata sui SAL e sul SAL finale, ferma la possibilità, per l'esecutore, di chiedere, in alternativa, il rilascio della cauzione definitiva di analogo importo».

1.277

[Ruspandini](#), [Totaro](#)

Al comma 2, dopo la lettera o) inserire la seguente:

«*o-bis*) revisione dei sistemi di rilascio delle garanzie per la partecipazione alle gare pubbliche secondo un sistema che sia maggiormente conforme alle direttive UE, senza che possano essere generati maggiori oneri per gli operatori economici che non siano strettamente previsti dalle normative».

1.278

[La Mura](#), [Moronese](#), [Angrisani](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#)

Al comma 2, lettera p), aggiungere , in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità,

tutela dell'ambiente ed efficienza energetica».

1.279

[Di Girolamo](#), [Fede](#), [Lupo](#), [Santillo](#)

Al comma 2, sostituire la lettera q) con la seguente:

«q) valorizzazione della fase progettuale negli appalti pubblici e nei contratti di concessione di lavori, promuovendo la qualità architettonica e tecnico-funzionale, anche attraverso lo strumento dei concorsi di progettazione e il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione elettronica e informativa per l'edilizia e le infrastrutture, limitando radicalmente il ricorso all'appalto integrato, tenendo conto in particolare del contenuto innovativo o tecnologico delle opere oggetto dell'appalto o della concessione in rapporto al valore complessivo dei lavori e prevedendo di norma la messa a gara del progetto esecutivo; esclusione dell'affidamento dei lavori sulla base della sola progettazione di livello preliminare;».

1.280

[Margiotta](#)

Al comma 2, sostituire la lettera q) con la seguente: «q) in deroga al principio generale dell'affidamento dei lavori sulla base della progettazione esecutiva, individuazione delle ipotesi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere all'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori in ragione della natura dell'intervento da realizzare e dell'effettiva necessità di coinvolgimento dell'impresa di costruzioni nella fase progettuale, assicurando la necessaria qualificazione per la redazione dei progetti e il pagamento diretto del progettista».

1.281

[Di Girolamo](#), [Fede](#), [Lupo](#), [Santillo](#)

Al comma 2, lettera q), sostituire le parole: «in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere» con le seguenti: «eccezionali in cui è consentito alle stazioni appaltanti il ricorso».

1.283

[La Mura](#), [Moronese](#), [Angrisani](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#)

Al comma 2, lettera q) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, in particolare nei casi in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto del contratto sia prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori».

1.282

[Ruspanini](#), [Totaro](#)

Al comma 2, lettera q), dopo le parole: «esecuzione dei lavori» aggiungere le seguenti: «, con la contestuale previsione per gli appalti di servizi delle opportune cautele affinché ciò non determini effetti distorsivi sulla trasparenza e sulla concorrenza».

1.284

[Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#)

Al comma 2, dopo la lettera q) inserire la seguente:

«q-bis) nei casi di affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori, prevedere la corresponsione diretta al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione da indicare espressamente in sede di offerta da parte dell'operatore economico».

1.285

[Corti](#), [Campari](#), [Rufa](#), [Sudano](#)

Al comma 2, lettera r), dopo le parole: «fatti salvi i principi europei» inserire le seguenti: «in materia di durata e modifiche dei contratti, di cui agli articoli 18 e 43 della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e» e aggiungere, in fine le seguenti parole: «garantire un periodo transitorio fino all'effettiva applicazione della nuova disciplina».

1.286

[La Mura](#), [Moronese](#), [Angrisani](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#)

Al comma 2, lettera r), dopo le parole: «esecuzione dei contratti, prevedendo» inserire le seguenti: «la verifica, da parte di apposite unità costituite presso le amministrazioni vigilanti, sul mantenimento del livello di rischio posto a carico del concessionario, nonché».

1.287

[De Petris](#), [Errani](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#), [Dessi](#)

Al comma 2, lettera s), dopo le parole: «da parte dei concessionari» inserire le seguenti: «senza vincoli di subappalto/esternalizzazione» e aggiungere in fine le seguenti parole: «sulla base degli standard qualitativi e di operatività basati sull'utilizzo di manodopera qualificata di cui ai LEP, prevedendo condizioni di impiego regolate dai CCNL nazionali di settore, tenendo conto della natura del servizio e delle prestazioni nei quali dovranno essere tutelate le attività svolte direttamente dal concessionario con proprio personale o propri mezzi;».

1.288

[Margiotta](#)

Al comma 2, lettera s), dopo le parole: «concessionari» inserire le seguenti: «senza vincoli di subappalto/esternalizzazione» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sulla base degli standard qualitativi e di operatività basati sull'utilizzo di manodopera qualificata di cui ai LEP; prevedendo condizioni di impiego regolate dai CCNL nazionali di settore, tenendo conto della natura del servizio e delle prestazioni nei quali dovranno essere tutelate le attività svolte direttamente dal concessionario con proprio personale o propri mezzi;».

1.289

[Fede](#), [Di Girolamo](#), [Lupo](#), [Santillo](#)

Al comma 2, lettera s), sostituire le parole da: «anche al fine» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «prevedendo l'obbligo per i soggetti pubblici e privati, titolari di concessioni di lavori o di servizi, di affidare mediante procedure ad evidenza pubblica i contratti di lavori, servizi e forniture che non possono essere svolti direttamente dal concessionario;».

1.290

[Paroli](#)

Al comma 2, lettera s), sostituire le parole: «e, in particolare, dei servizi di interesse economico generale» con le seguenti: «che, in particolare, preveda, in caso di servizi di interesse economico generale, l'obbligo per il concessionario di affidare mediante procedure di gara solo le attività ed i servizi non svolti con mezzi propri o proprio personale».

1.291

[Mirabelli](#), [Margiotta](#)

Al comma 2, lettera s), dopo le parole: «dei servizi di interesse economico generale» aggiungere le seguenti: «sulla base degli standard qualitativi e di operatività basati sull'utilizzo di manodopera qualificata di cui ai livelli essenziali di prestazioni, prevedendo condizioni di impiego regolate dai contratti collettivi nazionali di settore, tenendo conto della natura del servizio e delle prestazioni».

1.292

[Margiotta](#)

Al comma 2, lettera s), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sulla base degli standard qualitativi e di operatività basati sull'utilizzo di manodopera qualificata di cui ai LEP; prevedendo condizioni di impiego regolate dai CCNL nazionali di settore, tenendo conto della natura del servizio e delle prestazioni».

1.293

[Sudano](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#)

Al comma 2, lettera s), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, che fa salve le attività del

concessionario svolte con propri mezzi o proprio personale, e, per i rapporti concessori riguardanti lavori e relativa gestione, limitare l'obbligo dell'esternalizzazione all'affidamento di lavori diversi dalle attività edili di manutenzione ordinaria e straordinaria».

1.294

[Margiotta](#)

Al comma 2, lettera s), dopo le parole: «dei servizi di interesse economico generale» aggiungere le seguenti: «rispetto ai quali dovranno essere in ogni caso fatte salve le attività svolte dal concessionario con personale o mezzi propri».

1.295

[Margiotta](#)

Al comma 2, dopo la lettera s) inserire la seguente:

«s -bis) revisione della disciplina in materia di esecuzione del contratto, suddivisa per singole fasi di realizzazione del contratto, e improntata alle norme di cui al codice civile, in modo da garantire maggiormente l'equilibrio sinallagmatico tra committente e operatore economico, prevedendo, tra l'altro, l'obbligo di riconoscere all'appaltatore un premio di accelerazione in caso di ultimazione anticipata dei lavori, nonché un adeguato regime di ristoro dei costi generali sostenuti dalle imprese in regime di sospensione».

1.296

[Mallegni](#), [Paroli](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Boccardi](#)

Al comma 2, dopo la lettera s) inserire la seguente:

«s -bis) revisione della disciplina in materia di esecuzione del contratto, suddivisa per singole fasi di realizzazione del contratto, e improntata alle norme di cui al codice civile, in modo da garantire maggiormente l'equilibrio sinallagmatico tra committente e operatore economico, prevedendo, tra l'altro, l'obbligo di riconoscere all'appaltatore un premio di accelerazione in caso di ultimazione anticipata dei lavori, nonché un adeguato regime di ristoro dei costi generali sostenuti dalle imprese in regime di sospensione».

1.297

[Vono](#)

Al comma 2, dopo la lettera s) inserire la seguente:

«s -bis) revisione della disciplina in materia di esecuzione del contratto, suddivisa per singole fasi di realizzazione del contratto, e improntata alle norme di cui al codice civile, in modo da garantire maggiormente l'equilibrio sinallagmatico tra committente e operatore economico, prevedendo, tra l'altro, l'obbligo di riconoscere all'appaltatore un premio di accelerazione in caso di ultimazione anticipata dei lavori, nonché un adeguato regime di ristoro dei costi generali sostenuti dalle imprese in regime di sospensione».

1.298

[Berutti](#)

Al comma 2, dopo la lettera s) inserire la seguente:

«s -bis) revisione della disciplina in materia di esecuzione del contratto, suddivisa per singole fasi di realizzazione del contratto, e improntata alle norme di cui al codice civile, in modo da garantire maggiormente l'equilibrio sinallagmatico tra committente e operatore economico, prevedendo, tra l'altro, l'obbligo di riconoscere all'appaltatore un premio di accelerazione in caso di ultimazione anticipata dei lavori, nonché un adeguato regime di ristoro dei costi generali sostenuti dalle imprese in regime di sospensione».

1.299

[Ruspancini](#), [Totaro](#)

Al comma 2, dopo la lettera s) inserire la seguente:

«s-bis) prevedere per le amministrazioni la possibilità di servirsi di servizi ausiliari delle centrali di committenza anche per le concessioni ed in particolar modo per il *project financing* già dalle fasi propedeutiche dell'evidenza pubblica».

1.300

[Faggi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#)

Al comma 2, dopo la lettera s) inserire la seguente:

«s-bis) prevedere, con apposito decreto legislativo, una disciplina specifica e autonoma per le concessioni delle opere stradali e ferroviarie, riproducendo il dettato normativo contenuto nella disciplina europea».

1.301

[Paroli](#)

Al comma 2, dopo la lettera s) inserire la seguente:

«s-bis) ridefinizione dell'istituto del contratto di disponibilità al fine di prevedere che, nelle opere e negli impianti a rete, l'opera di proprietà privata si estende anche alle canalizzazioni poste in aree pubbliche, in regime di concessione, necessarie per il funzionamento dell'impianto e che in tal caso l'opera deve essere ceduta all'Amministrazione al termine del contratto».

1.302

[Lupo](#), [Di Girolamo](#), [Fede](#), [Santillo](#)

Al comma 2, dopo la lettera s) inserire la seguente:

«s-bis) revisione del sistema dei monitoraggi sullo stato di attuazione delle opere pubbliche e razionalizzazione dei sistemi di invio dei dati attraverso la concreta attuazione dei sistemi informatizzati di cui al decreto legislativo 29 novembre 2011, n. 229».

1.303

[Fede](#), [Di Girolamo](#), [Lupo](#), [Santillo](#)

Al comma 2, dopo la lettera s) inserire la seguente:

«s-bis) previsione di un'unica piattaforma nazionale finalizzata a contenere tutti i dati relativi ai contratti, da quelli relativi al quadro esigenze fino ai dati relativi al collaudo e alla rendicontazione».

1.304

[La Mura](#), [Moronese](#), [Angrisani](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#)

Al comma 2, lettera t), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, riconoscendo premi connessi all'esecuzione anticipata dei lavori, determinati in base agli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale e nei limiti delle risorse disponibili, valorizzando la digitalizzazione delle informazioni e l'utilizzo della Banca Dati dei Contratti Pubblici nella predisposizione dei predetti meccanismi sanzionatori e premiali;».

1.305

[Mallegni](#), [Paroli](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Boccardi](#)

Al comma 2, dopo la lettera t) inserire la seguente:

«t-bis) definizione di una disciplina chiara sulle modalità di pagamento del corrispettivo alle imprese, in linea con la tempistica stabilita dalle norme europee, prevedendo l'obbligo per le amministrazioni di procedere al pagamento entro 30 giorni complessivi decorrenti dalla maturazione del singolo stato di avanzamento dei lavori, da adottare con scadenze ravvicinate, non superiori ai 60 giorni».

1.306

[Vono](#)

Al comma 2, dopo la lettera t) inserire la seguente:

«t-bis) definizione di una disciplina chiara sulle modalità di pagamento del corrispettivo alle

imprese, in linea con la tempistica stabilita dalle norme europee, prevedendo l'obbligo per le amministrazioni di procedere al pagamento entro 30 giorni complessivi decorrenti dalla maturazione del singolo stato di avanzamento dei lavori, da adottare con cadenze ravvicinate, non superiori ai 60 giorni».

1.307

[Berutti](#)

Al comma 2, dopo la lettera t) inserire la seguente:

«*t-bis*) definizione di una disciplina chiara sulle modalità di pagamento del corrispettivo alle imprese, in linea con la tempistica stabilita dalle norme europee, prevedendo l'obbligo per le amministrazioni di procedere al pagamento entro 30 giorni complessivi decorrenti dalla maturazione del singolo stato di avanzamento dei lavori, da adottare con cadenze ravvicinate, non superiori ai 60 giorni».

1.308

[Margiotta](#)

Al comma 2, dopo la lettera t) inserire la seguente:

«*t-bis*) definizione di una disciplina chiara sulle modalità di pagamento del corrispettivo alle imprese, in linea con la tempistica stabilita dalle norme europee, prevedendo l'obbligo per le amministrazioni di procedere al pagamento entro 30 giorni complessivi decorrenti dalla maturazione del singolo stato di avanzamento dei lavori, da adottare con cadenze ravvicinate, non superiori ai 60 giorni».

1.309

[Santillo](#), [Di Girolamo](#), [Fede](#), [Lupo](#)

Al comma 2, dopo la lettera t) inserire la seguente:

«*t-bis*) definizione di una disciplina di stretta aderenza alle direttive europee sulle modalità di pagamento del corrispettivo alle imprese, prevedendo l'obbligo per le amministrazioni di procedere al pagamento entro 30 giorni dall'emissione del certificato di pagamento».

1.310

[Ruspanini](#), [Totaro](#)

Al comma 2, dopo la lettera t) inserire la seguente:

«*t-bis*) definizione di una disciplina chiara sulle modalità di pagamento del corrispettivo alle imprese, in linea con la tempistica stabilita dalle norme UE, con l'obbligo dunque di pagamento entro 30 giorni, per gli appalti di lavori decorrenti dalla maturazione di ogni SAL e per gli appalti di servizi e forniture dall'emissione della fattura».

1.311

[De Petris](#), [Errani](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#), [Dessi](#)

Al comma 2, dopo la lettera t) inserire la seguente:

«*t-bis*) individuazione di un nuovo meccanismo di revisione dei prezzi, obbligatorio nei bandi di gara e nei contratti, che risulti maggiormente rispondente alle oscillazioni dei costi e del mercato e che presenti altresì specifici aggiornamenti concernenti i costi dei materiali, con particolare riguardo a quelli maggiormente utilizzati per la transizione ecologica».

1.312

[Santillo](#), [Di Girolamo](#), [Fede](#), [Lupo](#)

Al comma 2, dopo la lettera t) inserire la seguente:

«*t-bis*) revisione del sistema degli incentivi per le funzioni tecniche connesse alla realizzazione delle opere pubbliche, di entità inversamente proporzionale all'importo a base di gara».

1.313

[La Mura](#), [Moronese](#), [Angrisani](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#)

Al comma 2, lettera u), dopo le parole: «al rimedio giurisdizionale,» inserire le seguenti: «in particolare, attraverso l'esercizio della funzione di precontenzioso svolta dall'Autorità nazionale anticorruzione,».

1.314

[Di Girolamo](#), [Fede](#), [Lupo](#), [Santillo](#)

Al comma 2, lettera u), dopo le parole: «rimedio giurisdizionale» inserire le seguenti: «per i contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea».

1.315

[Ruspanini](#), [Totaro](#)

Al comma 2, lettera u), dopo le parole: «esecuzione del contratto» aggiungere le seguenti: «e previsione di meccanismi deflattivi del contenzioso anche in fase di esecuzione del contratto che consentano di evitarne la caducazione, anche rendendo improponibile, per alcune categorie di contratti, l'azione risarcitoria in forma specifica».

1.316

[Margiotta](#)

Al comma 2, lettera u), dopo le parole: «anche in materia di esecuzione del contratto» aggiungere le seguenti: «prevedendo, tra l'altro, per i lavori di qualunque importo, prima dell'avvio dell'esecuzione, la costituzione obbligatoria di un collegio consultivo tecnico, con funzioni di assistenza e di risoluzione di ogni controversia suscettibile di insorgere in corso di esecuzione del contratto, ivi comprese quelle che possono generare riserve, con previsione, in caso di inerzia nell'attivazione, di adeguati poteri sostitutivi».

1.317

[Berutti](#)

Al comma 2, lettera u), dopo le parole: «anche in materia di esecuzione del contratto» aggiungere le seguenti: «prevedendo, tra l'altro, per i lavori di qualunque importo, prima dell'avvio dell'esecuzione, la costituzione obbligatoria di un collegio consultivo tecnico, con funzioni di assistenza e di risoluzione di ogni controversia suscettibile di insorgere in corso di esecuzione del contratto, ivi comprese quelle che possono generare riserve, con previsione, in caso di inerzia nell'attivazione, di adeguati poteri sostitutivi».

1.318

[Vono](#)

Al comma 2, lettera u), dopo le parole: «anche in materia di esecuzione del contratto» aggiungere le seguenti: «prevedendo, tra l'altro, per i lavori di qualunque importo, prima dell'avvio dell'esecuzione, la costituzione obbligatoria di un collegio consultivo tecnico, con funzioni di assistenza e di risoluzione di ogni controversia suscettibile di insorgere in corso di esecuzione del contratto, ivi comprese quelle che possono generare riserve, con previsione, in caso di inerzia nell'attivazione, di adeguati poteri sostitutivi».

1.319

[Mallegni](#), [Paroli](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Boccardi](#)

Al comma 2, lettera u), dopo le parole: «esecuzione del contratto» aggiungere le seguenti: «prevedendo, tra l'altro, per i lavori di qualunque importo, prima dell'avvio dell'esecuzione, la costituzione obbligatoria di un collegio consultivo tecnico, con funzioni di assistenza e di risoluzione di ogni controversia suscettibile di insorgere in corso di esecuzione del contratto, ivi comprese quelle che possono generare riserve, con previsione, in caso di inerzia nell'attivazione, di adeguati poteri sostitutivi».

1.320

[Lupo](#), [Di Girolamo](#), [Fede](#), [Santillo](#)

Al comma 2, lettera u), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo, prima dell'avvio dell'esecuzione, per i lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, la costituzione obbligatoria di un collegio consultivo tecnico, con funzioni di assistenza e di risoluzione delle controversie insorte in fase di esecuzione del contratto, incluse quelle suscettibili di determinare riserve, con previsione, in caso di inerzia nell'attivazione, di adeguati poteri sostitutivi».

1.321

[Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#)

Al comma 2, lettera u), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche attraverso una revisione e razionalizzazione dell'istituto del Collegio consultivo tecnico, mantenendone l'operatività limitata».

1.354

[D'Arienzo](#)

Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:

«*u-bis*) implementazione dell'utilizzo di strumenti di risoluzione extragiudiziale delle controversie estendendo la procedura di cui agli articoli da 141 a 141-*decies* del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 anche al settore dei contratti pubblici».

1.359

[Faggi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#)

Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:

«*u-bis*) nei giudizi che riguardano le procedure di progettazione, approvazione, e realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti, e relative attività di espropriazione, occupazione e asservimento, prevedere meccanismi atti ad evitare paralisi da contenzioso, fermo restando l'applicazione alle opere strategiche dell'articolo 125 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104».

1.322

[Vono](#)

Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:

«*u-bis*) previsione del divieto di partecipare alle gare, nonché di proseguire nell'esecuzione dei contratti affidati, per gli operatori economici sottoposti a liquidazione giudiziale o in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, salvo l'ipotesi in cui l'impresa abbia presentato un piano che preveda il soddisfacimento di ciascun creditore chirografario nella misura minima del 50 per cento, fermo restando il divieto di cessione del ramo d'azienda relativo al contratto d'appalto».

1.323

[Mallegni](#), [Paroli](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Boccardi](#)

Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:

«*u-bis*) previsione del divieto di partecipare alle gare, nonché di proseguire nell'esecuzione dei contratti affidati, per gli operatori economici sottoposti a liquidazione giudiziale o in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, salvo l'ipotesi in cui l'impresa abbia presentato un piano che preveda il soddisfacimento di ciascun creditore chirografario nella misura minima del 50 per cento, fermo restando il divieto di cessione del ramo d'azienda relativo al contratto d'appalto».

1.324

[Margiotta](#)

Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:

«*u-bis*) previsione del divieto di partecipare alle gare, nonché di proseguire nell'esecuzione dei contratti affidati, per gli operatori economici sottoposti a liquidazione giudiziale o in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, salvo l'ipotesi in cui l'impresa abbia presentato un piano che preveda il soddisfacimento di ciascun creditore chirografario nella misura minima del 50 per

cento, fermo restando il divieto di cessione del ramo d'azienda relativo al contratto d'appalto».

1.325

[Berutti](#)

Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:

«*u-bis*) previsione del divieto di partecipare alle gare, nonché di proseguire nell'esecuzione dei contratti affidati, per gli operatori economici sottoposti a liquidazione giudiziale o in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, salvo l'ipotesi in cui l'impresa abbia presentato un piano che preveda il soddisfacimento di ciascun creditore chirografario nella misura minima del 50 per cento, fermo restando il divieto di cessione del ramo d'azienda relativo al contratto d'appalto».

1.326

[Mallegni](#), [Boccardi](#)

Al comma 2 aggiungere la seguente lettera:

«*u-bis*) previsione che le disposizioni che consentono all'operatore economico o al raggruppamento di imprese di sostituire i soggetti che non soddisfino i criteri di selezione o li abbiano persi o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione si applichino anche alle procedure di scelta del contraente per le quali i bandi o avvisi siano stati pubblicati antecedentemente alla data di entrata in vigore del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50».

1.327

[Margiotta](#)

Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:

«*u-bis*) previsione che le disposizioni che consentono all'operatore economico o al raggruppamento di imprese di sostituire i soggetti che non soddisfino i criteri di selezione o li abbiano persi o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione si applichino anche alle procedure di scelta del contraente per le quali i bandi o avvisi siano stati pubblicati antecedentemente alla data di entrata in vigore del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50».

1.328

[Ruspanini](#), [Totaro](#)

Al comma 2 aggiungere la seguente lettera:

«*u-bis*) previsione che le disposizioni che consentono all'operatore economico o al raggruppamento di imprese di sostituire i soggetti che non soddisfino i criteri di selezione o li abbiano persi o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione si applichino anche alle procedure per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati antecedentemente alla data di entrata in vigore del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50».

1.329

[D'Arienzo](#)

Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:

«*u-bis*) previsione di iniziative di formazione rivolte alle stazioni appaltanti e agli operatori economici al fine di garantire un aggiornamento costante sulla normativa vigente in materia di appalti, nonché il rafforzamento delle competenze e la diffusione delle migliori pratiche nell'ambito delle procedure di gara».

1.330

[D'Arienzo](#)

Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:

«*u-bis*) implementazione del sistema formativo al fine di definire interventi formativi concreti che coinvolgano tanto le stazioni appaltanti, quanto il sistema delle imprese, al fine di costruire le

competenze necessarie per un reale salto di qualità».

1.331

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:

«*u-bis*) previsione di un percorso di formazione sulle modalità operative per l'esecuzione degli appalti pubblici per il personale delle stazioni appaltanti e per gli operatori economici, anche attraverso il contributo delle associazioni datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

1.332

[Mallegni](#), [Paroli](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Boccardi](#)

Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:

«*u-bis*) previsione di un percorso di formazione sulle modalità operative per l'esecuzione degli appalti pubblici per il personale delle stazioni appaltanti e per gli operatori economici, anche attraverso il contributo delle associazioni datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

1.333

[Berutti](#)

Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:

«*u-bis*) previsione di un percorso di formazione sulle modalità operative per l'esecuzione degli appalti pubblici per il personale delle stazioni appaltanti e per gli operatori economici, anche attraverso il contributo delle associazioni datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

1.334

[Di Girolamo](#), [Fede](#), [Lupo](#), [Santillo](#)

Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere, in fine, la seguente:

«*u-bis*) previsione dell'obbligo di revisione periodica ed automatica dei prezzi per i contratti ad esecuzione continuata o periodica relativi a servizi o forniture».

1.335

[Vono](#)

Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:

«*u-bis*) previsione dell'obbligo di revisione periodica ed automatica dei prezzi per tutti i contratti a esecuzione continuata o periodica relativi a servizi o forniture».

1.336

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere, in fine, la seguente:

«*u-bis*) previsione dell'obbligo di revisione periodica ed automatica dei prezzi per tutti i contratti ad esecuzione continuata o periodica relativi a servizi o forniture».

1.337

[Berutti](#)

Al comma 2 aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*u-bis*) previsione dell'obbligo di revisione periodica ed automatica dei prezzi per tutti i contratti ad esecuzione continuata o periodica relativi a servizi o forniture».

1.338

[Paroli](#), [Mallegni](#), [Pagano](#)

Al comma 2 aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*u-bis*) previsione dell'obbligo di revisione periodica ed automatica dei prezzi per tutti i contratti ad esecuzione continuata o periodica relativi a servizi o forniture».

1.339

[D'Arienzo](#)

Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:

«*u-bis*) impiego dei prezzari nazionali per la quantificazione dei limiti di spesa per le procedure concernenti i progetti e gli interventi di carattere sovra-regionale».

1.340

[Ruspanini, Totaro](#)

Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:

«*u-bis*) prevedere per gli appalti di lavori, l'obbligo di aggiornamento annuale dei prezzari regionali entro i 60 giorni dall'inizio dell'anno solare, con la previsione che l'inadempimento costituisce ipotesi di danno erariale».

1.341

[D'Arienzo](#)

Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:

«*u-bis*) accelerazione delle procedure per le opere correlate alla sicurezza delle infrastrutture, estendendo il regime previsto dagli articoli 44, 45 e 46 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, anche agli altri appalti ai soli fini della sicurezza delle opere da realizzare o da adeguare».

1.342

[D'Arienzo](#)

Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:

«*u-bis*) equiparazione delle opere correlate alla sicurezza delle infrastrutture alle opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto per le quali sono previste dalla normativa vigente semplificazioni procedurali».

1.343

[D'Arienzo](#)

Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:

«*u-bis*) revisione delle disposizioni concernenti l'accordo quadro di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di favorire le piccole e medie imprese (PMI) e i servizi di natura intellettuale, sia con riguardo all'accorpamento di più appalti o affidamenti, per i quali siano previste quote che consentano effettiva partecipazione delle PMI, sia rafforzando l'utilizzo di tale istituto da parte delle stazioni appaltanti nell'ambito dei servizi di carattere omogeneo e ripetitivo, nonché dei servizi di ingegneria e architettura».

1.344

[D'Arienzo](#)

Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:

«*u-bis*) previsione della facoltà ovvero dell'obbligo per le stazioni appaltanti, per determinati settori o tipologie di appalto, di effettuare una divisione in lotti, al fine di consentire la piena partecipazione alle gare da parte delle piccole e medie imprese».

1.345

[D'Arienzo](#)

Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:

«*u-bis*) facilitazione dell'accesso delle PMI attraverso l'individuazione di criteri stringenti per la suddivisione in lotti dei lavori nonché interventi a sostegno delle aggregazioni in forma cooperativa degli operatori economici».

1.346

[D'Arienzo](#)

Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:

«*u-bis*) semplificazione delle modalità di partecipazione per gli operatori economici costituiti da un'aggregazione di una pluralità di soggetti, con particolare riferimento alle società cooperative, al fine di facilitare la partecipazione alle gare da parte delle società di minori dimensioni».

1.347

[D'Arienzo](#)

Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:

«*u-bis*) previsione della possibilità di partecipare alle gare anche a società o cooperative impegnate in riorganizzazioni societarie, a condizione che si concludano entro la data di aggiudicazione, pena l'esclusione».

1.348

[D'Arienzo](#)

Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:

«*u-bis*) rafforzamento dei raggruppamenti di imprese, consentendo la partecipazione di istituti di credito nonché di società e fondi di gestione del risparmio, fatti salvi i casi in cui abbiano il ruolo di mandatarî».

1.349

[D'Arienzo](#)

Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:

«*u-bis*) previsione, in caso di recesso di una delle imprese associate nel raggruppamento temporaneo, della possibilità di effettuare la procedura sostitutiva già prevista dall'articolo 48, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

1.350

[Margiotta](#)

Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:

«*u-bis*) revisione della normativa in materia di servizi di architettura e ingegneria relativi alle opere pubbliche definendo ruoli e responsabilità dei diversi soggetti che intervengono nelle fasi d'esecuzione di un'opera pubblica; alla pubblica amministrazione è assegnato esclusivamente, nel quadro di definizione delle esigenze, il compito di programmazione e controllo dei tempi e costi d'attuazione delle opere pubbliche; sono esternalizzati i servizi di architettura e ingegneria relativi alla progettazione e ai collaudi».

1.351

[Ruspanini](#), [Totaro](#)

Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente :

«*u-bis*) revisione e integrazione della disciplina degli incentivi per le attività tecniche svolte dai dipendenti pubblici relativamente alla programmazione per gli investimenti, alla predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di direzione dei lavori e ai collaudi, al fine di estenderne l'applicazione ai contratti di concessione e di partenariato pubblico privato».

1.352

[D'Arienzo](#)

Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:

«*u-bis*) previsione, in caso di difficoltà delle imprese esecutrici o di ritardi significativi tali da impedire sostanzialmente l'esecuzione dei lavori o la conclusione dell'affidamento nei tempi stabiliti, della possibilità per la stazione appaltante di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto o di

affidare il completamento dell'opera con procedura negoziata ai soggetti che hanno partecipato progressivamente all'originaria procedura di gara come risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori».

1.353

[D'Arienzo](#)

Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:

«*u-bis*) facilitazione dell'esecuzione dei lavori in caso di presentazione dell'istanza fallimentare di cui all'articolo 15 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per gli appalti superiori alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in particolare attribuendo al giudice delegato la facoltà di concedere al committente pubblico l'autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa al solo ed esclusivo scopo di eseguire i contratti già stipulati».

1.355

[Margiotta](#)

Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:

«*u-bis*) prevedere una distinta disciplina per i contratti di concessione e di partenariato pubblico-privato, in diretta attuazione della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014».

1.356

[D'Arienzo](#)

Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:

«*u-bis*) revisione dei criteri stabiliti per le esclusioni dall'affidamento, con particolare riferimento ai casi di comunicazione della stazione appaltante all'affidatario dell'importo dovuto dopo il termine di presentazione delle domande, prevedendo la possibilità per l'operatore economico di ottemperare agli obblighi fiscali o previdenziali entro 30 giorni dalla comunicazione, pena l'esclusione».

1.357

[Lupo](#), [Di Girolamo](#), [Fede](#), [Santillo](#)

Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:

«*u-bis*) rafforzamento del meccanismo del pagamento diretto a subappaltatori, prestatori di servizi, fornitori e mandanti di raggruppamenti temporanei».

1.358

[Mallegni](#), [Paroli](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Boccardi](#)

Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:

«*u-bis*) semplificazione delle procedure decisionali e autorizzative a monte del processo realizzativo».

1.360

[Paroli](#), [Boccardi](#)

Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:

«*u-bis*) in riferimento alla finanza di progetto e alle proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di pubblica utilità, incluse le strutture dedicate alla nautica da diporto, prevedere che la cauzione di cui all'articolo 93 sia parametrata sul valore dell'investimento e che l'amministrazione aggiudicatrice valuti entro almeno quattro mesi la fattibilità della proposta decorsi i quali, in difetto di approvazione espressa, si intenderà negata; prevedere altresì che con la dichiarazione di fattibilità della proposta, il proponente acquisisca la qualifica di promotore e il connesso diritto ad esercitare il diritto di prelazione; prevedere che il bando sia pubblicato entro il termine perentorio di sei mesi decorsi i quali l'amministrazione aggiudicatrice è tenuta a corrispondere al proponente l'importo delle spese per la predisposizione della proposta secondo quanto stabilito dalla normativa vigente».

1.361

[Faggi](#), [Romeo](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#)

Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:

«*u-bis*) creazione della piattaforma digitale italiana delle costruzioni, promuovendo la digitalizzazione del settore delle costruzioni e delle pubbliche amministrazioni e il rafforzamento della competitività della filiera dell'edilizia, anche nell'ambito del progetto europeo DigiPLACE; avvalendosi di una Cabina di regia istituita presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, definire gli obiettivi, le procedure di gara e la tempistica di avvio della piattaforma nonché i criteri e le modalità per la predisposizione ed il funzionamento della stessa, anche in relazione ai contenuti dei regolamenti europei in materia e del progetto di piattaforma digitale europea per il settore delle costruzioni e garantendo l'interoperabilità dei contenuti digitali della piattaforma a mezzo di formati aperti di pubblico e gratuito dominio e utilizzo; prevedere la partecipazione alla Cabina di regia dei rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, che ne assume il coordinamento, del Ministero dello sviluppo economico, del Dipartimento per l'innovazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in qualità di invitati, dei rappresentanti delle principali associazioni rappresentative degli operatori economici della filiera delle costruzioni».

1.362

[Santillo](#), [Di Girolamo](#), [Fede](#), [Lupo](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «e recano le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate» con le seguenti: «, recano le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate, nonché le necessarie disposizioni transitorie e finali».

1.363

[Margiotta](#)

Al comma 4, alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole: «previa consultazione pubblica dei rappresentanti degli operatori economici e delle stazioni appaltanti».

1.364

[La Mura](#), [Moronese](#), [Angrisani](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#)

Al comma 4, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «È sentita altresì l'Autorità nazionale anticorruzione per gli aspetti di competenza.».

1.365

[Fede](#), [Di Girolamo](#), [Lupo](#), [Santillo](#)

Al comma 4, sopprimere il quinto e il sesto periodo.

1.366

[Margiotta](#)

Al comma 4, quinto periodo, dopo le parole: «di esperti esterni» inserire le seguenti: «anche provenienti dai rappresentanti degli operatori economici».

1.367

[Margiotta](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«*5-bis*. All'articolo 86, comma *5-bis*, del decreto legislativo n. 50 del 2016, dopo le parole: "relative ai lavori eseguiti" sono aggiunte le seguenti parole: "da intendersi, per i contratti quadro, come importo dell'intero contratto quadro e non dei singoli contratti applicativi"».

1.0.1

[Rossomando](#), [D'Arienzo](#)

Dopo l' articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Quota minima nei bandi di gara)

1. Per perseguire le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere, fermo restando quanto previsto dall'articolo 47 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 29 luglio 2021, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2026 le stazioni appaltanti prevedono nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, quale requisito di ammissione alla procedura, l'obbligo di assicurare in caso di aggiudicazione una quota pari al trenta per cento delle assunzioni, necessarie per l'esecuzione del contratto, a giovani di età inferiore a trentasei anni e a donne lavoratrici.

2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, in sede di presentazione dell'offerta, ogni offerente dichiara se, ai fini della esecuzione del contratto e/o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia necessario procedere a nuove assunzioni; in caso di dichiarazione positiva indica: i) il numero delle assunzioni complessivamente necessarie; ii) il numero di assunzioni di giovani di età inferiore ai trentasei anni; iii) il numero di assunzioni femminili.

3. I contratti di appalto prevedono l'applicazione di penali per l'inadempimento degli obblighi derivanti dalle dichiarazioni di cui al comma 2, commisurate alla gravità della violazione e proporzionali all'importo del contratto, nel rispetto del limite massimo definito dall'articolo 51 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 29 luglio 2021. I contratti di appalto prevedono altresì che, nel caso in cui l'offerente che ha dichiarato la insussistenza della necessità di procedere a nuove assunzioni nel corso della esecuzione del contratto rilevi tale necessità, sia obbligato ad effettuare la relativa comunicazione alla stazione appaltante, contestualmente assumendo l'obbligo di rispettare le quote definite al comma 1, in tal caso si applicano le sanzioni previste in contratto ai sensi del primo periodo del presente comma. Nei casi più gravi, ovvero nei casi in cui la stazione appaltante accerti la falsità delle dichiarazioni rese, si applica la sanzione della esclusione dell'operatore economico dalla possibilità di partecipare, in forma singola o associata, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento dei contratti di cui al decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Le stazioni appaltanti prevedono altresì, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, un punteggio aggiuntivo, ai fini della valutazione della offerta economicamente più vantaggiosa, comunque non superiore al 5% del punteggio massimo attribuibile nel caso in cui, in sede di offerta, l'obbligo sia stato assunto per una quota percentuale eccedente il minimo; in caso di violazione dell'obbligo assunto nei termini innanzi definiti, se il punteggio aggiuntivo conseguito è stato decisivo ai fini della aggiudicazione del contratto, quest'ultimo deve essere risolto in danno dell'appaltatore e si applica in ogni caso la sanzione della esclusione dell'operatore economico dalla possibilità di partecipare, in forma singola o associata, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento dei contratti di cui al decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e successive modificazioni ed integrazioni».

1.0.2

[Rossomando, D'Arienzo](#)

Dopo l' articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Premialità nei bandi di gara)

1. Al comma 376 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, in fine, dopo la parola: "interesse", sono inserite le seguenti: ", ovvero, altresì, perseguono finalità di eliminare ogni profilo di discriminazione di genere anche in termini di organizzazione e distribuzione dell'orario di lavoro e di dotazione di strutture di sostegno relativamente alle esigenze familiari in relazione alla cura dei figli e, in particolare, perseguono l'obiettivo di garantire un sostanziale equilibrio di genere anche in termini quote di occupazione".

2. Nell'allegato 5 annesso alla legge n. 208 del 28 dicembre 2015, in fine, al punto 2 sono

aggiunte le parole: ", interventi finalizzati a garantire la parità di genere in termini di organizzazione del lavoro, dotazione di strutture di sostegno alla gestione dei carichi familiari e sostanziale equilibrio delle quote di occupazione"».

1.0.3

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

Dopo l' articolo aggiungere il seguente:

«**Art. 1-bis.**

(Clausola di salvaguardia)

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni contenute negli statuti e nelle relative norme di attuazione».

1.0.4

[Vono](#)

Dopo l' articolo aggiungere il seguente:

«**Art. 1-bis.**

(Clausola di salvaguardia)

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni contenute negli statuti speciali e nelle relative norme di attuazione».

1.3.2.1.14. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 138 (ant.) del 18/01/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 138
MARTEDÌ 18 GENNAIO 2022

Presidenza del Presidente
[COLTORTI](#)

Orario: dalle ore 9,05 alle ore 10,20

AUDIZIONE INFORMALE DEL PRESIDENTE E DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. [1415](#) E CONGIUNTI (RIFORMA DELLA RAI)

